

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 14 APRILE 2005

**Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**

**IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA**

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF");

Visti in particolare gli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 10, commi 1 e 3, 11, 15, comma 5, 33, commi 2, lettera c) e 4, 34, commi 1, 3 e 4, 35, 36, commi 3, 7 e 8, 38, comma 3, 39, commi 3 e 3-bis, 41, commi 2 e 3, 41-bis, comma 3, 42, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 43, commi 1, 2, 3 e 6, 43-bis, comma 1, 44, 45, comma 1, 47, 50, commi 1 e 2, 195 del TUF medesimo;

Viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva del Consiglio 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 274, che detta disposizioni di attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/107/CE e 2001/108/CE, apportando modifiche al TUF;

Visto il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'articolo 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Considerata l'esigenza di riordinare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione del risparmio e di OICR;

Considerata l'esigenza di uniformare la disciplina vigente alle direttive del Parlamento e del Consiglio 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva del Consiglio 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito regolamento in materia di gestione collettiva del risparmio.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

IL GOVERNATORE  
Antonio Fazio

## INDICE

<b>TITOLO I</b> <b>DEFINIZIONI</b>
---------------------------------------

1. Definizioni.....	I.1.1
---------------------	-------

<b>TITOLO II</b> <b>SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO</b>
--------------------------------------------------------------

### TITOLO II - CAPITOLO I:   **AUTORIZZAZIONE DELLE SGR**

#### *SEZIONE I:   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....	II.1.1
2. Fonti normative .....	II.1.1
3. Responsabile del procedimento .....	II.1.2

#### *SEZIONE II:   CAPITALE INIZIALE*

1. Capitale sociale minimo iniziale.....	II.1.3
2. SGR con capitale ridotto .....	II.1.3

#### *SEZIONE III:   PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....*

II.1.4

#### *SEZIONE IV:   REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI .....*

II.1.7

#### *SEZIONE V:   CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR.....*

II.1.8

#### *SEZIONE VI:   PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE*

1. Domanda di autorizzazione.....	II.1.9
2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	II.1.10
3. Iscrizione all'albo.....	II.1.10
4. Modifiche dell'operatività.....	II.1.11
5. Decadenza .....	II.1.11
6. Rinuncia.....	II.1.11

### TITOLO II - CAPITOLO II:   **PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR**

#### *SEZIONE I:   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....	II.2.1
------------------	--------

2.	Fonti normative.....	II.2.1
3.	Responsabile del procedimento .....	II.2.1

**SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI**

1.	Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni.....	II.2.2
2.	Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia .....	II.2.2
3.	Informativa alla Banca d'Italia .....	II.2.2

**TITOLO II - CAPITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR**

1.	Fonti normative.....	II.3.1
2.	Attività connesse.....	II.3.1
3.	Attività strumentali.....	II.3.1
4.	Servizi accessori.....	II.3.1
5.	Altre attività esercitabili dalle SGR.....	II.3.2

**TITOLO II - CAPITOLO IV: OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR**

**SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1.	Premessa.....	II.4.1
2.	Fonti normative.....	II.4.1
3.	Responsabile del procedimento .....	II.4.1

**SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR**

1.	Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare .....	II.4.2
2.	Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare .....	II.4.2
3.	Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione .....	II.4.3
4.	Adempimenti successivi .....	II.4.3

**SEZIONE III: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI .....** II.4.4

**TITOLO II - CAPITOLO V: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO**

**SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1.	Fonti normative.....	II.5.1
----	----------------------	--------

**SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR.....** II.5.2

**SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI**

1.	Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale .....	II.5.3
2.	Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi" .....	II.5.3

3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale ..... II.5.3

#### SEZIONE IV GESTIONE DI FONDI CHIUSI

1. Investimento in quote di fondi chiusi..... II.5.5

#### SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa..... II.5.6
2. Struttura del patrimonio di vigilanza ..... II.5.6
  - 2.1 Patrimonio di base ..... II.5.6
  - 2.2 Patrimonio supplementare ..... II.5.6
  - 2.3 Elementi da dedurre..... II.5.6
  - 2.4 Patrimonio di vigilanza ..... II.5.7
3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza ..... II.5.7
  - 3.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate ..... II.5.7
  - 3.2 Fondi rischi su crediti ..... II.5.7
  - 3.3 Minusvalenze nette su titoli ..... II.5.7
  - 3.4 Partecipazioni..... II.5.8
4. Variazioni del patrimonio di vigilanza ..... II.5.8

### TITOLO II - CAPITOLO VI: **BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. Fonti normative ..... II.6.1
2. Schema tipo del bilancio..... II.6.1

### TITOLO II - CAPITOLO VII: **MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA**

1. Fonti normative ..... II.7.1
2. Ambito di applicazione ..... II.7.1
3. Disciplina..... II.7.1

## TITOLO III

### SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

### TITOLO III - CAPITOLO I: **AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV**

#### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa..... III.1.1
2. Fonti normative ..... III.1.1
3. Responsabile del procedimento ..... III.1.1

#### SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV

1. Capitale sociale minimo iniziale..... III.1.2
2. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto ..... III.1.2

3.	Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa .....	III.1.2
4.	Requisiti degli esponenti aziendali .....	III.1.3
5.	Controlli sull'assetto proprietario della SICAV.....	III.1.4
6.	Procedura di autorizzazione .....	III.1.4
6.1	Domanda di autorizzazione .....	III.1.4
6.2	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione .....	III.1.5
6.3	Costituzione della società e iscrizione all'albo.....	III.1.5
7.	Decadenza.....	III.1.6

<i>SEZIONE III</i>	<i>AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV ETEROGESTITE.....</i>	<i>III.1.7</i>
--------------------	-----------------------------------------------------	----------------

## TITOLO III - CAPITOLO II: ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SICAV

1.	Fonti normative.....	III.2.1
2.	Attività connesse e strumentali .....	III.2.1

## TITOLO III - CAPITOLO III: MODIFICHE STATUTARIE

1.	Fonti normative.....	III.3.1
2.	Avvio del procedimento, istanza e documentazione .....	III.3.1
3.	Istruttoria e termini.....	III.3.1
4.	Interruzione .....	III.3.2
5.	Sospensione .....	III.3.2
6.	Trasmissione documenti.....	III.3.2
7.	SICAV eterogestite .....	III.3.2

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR E ALLE SICAV

## TITOLO IV - CAPITOLO I: PARTECIPANTI IN SGR E AL CAPITALE DELLE SICAV

### *SEZIONE I*     *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1.	Premessa.....	IV.1.1
2.	Fonti normative.....	IV.1.1
3.	Responsabili dei procedimenti amministrativi .....	IV.1.1

### *SEZIONE II*     *PARTECIPAZIONI QUALIFICATE*

1.	Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione .....	IV.1.2
1.1	Partecipazioni qualificate in SGR .....	IV.1.2
1.2	Partecipazioni qualificate in SICAV .....	IV.1.2
1.3	Disposizioni di comune applicazione.....	IV.1.3
1.4	Strumenti finanziari partecipativi.....	IV.1.4

### *SEZIONE III*     *MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO*

1.	Effettuazione della comunicazione .....	IV.1.5
2.	Acquisizione di una partecipazione superiore al 20 per cento o del controllo .....	IV.1.5
2.1	Persone fisiche .....	IV.1.5

2.1.1	Onorabilità .....	IV.1.5
2.1.2	Sana e prudente gestione .....	IV.1.6
2.2	Persone giuridiche .....	IV.1.7
2.2.1	Onorabilità .....	IV.1.7
2.2.2	Sana e prudente gestione .....	IV.1.8
2.3	Acquisizione del controllo o sostituzione del controllante .....	IV.1.9
3.	Acquisizione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento nel capitale di un intermediario .....	IV.1.10
3.1	Persone fisiche .....	IV.1.10
3.1.1	Onorabilità .....	IV.1.10
3.1.2	Sana e prudente gestione .....	IV.1.10
3.2	Persone giuridiche .....	IV.1.10
3.2.1	Onorabilità .....	IV.1.10
3.2.2	Sana e prudente gestione .....	IV.1.10
4.	Procedura e termini .....	IV.1.11
5.	Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto .....	IV.1.12
5.1	Presupposti .....	IV.1.12
5.2	Modalità e termini di invio delle comunicazioni .....	IV.1.12
6.	Aumenti di capitale e offerte pubbliche di acquisto riguardanti SGR .....	IV.1.13
7.	Cessione di partecipazioni .....	IV.1.13
8.	Comunicazioni successive .....	IV.1.13

<b>SEZIONE IV</b>	<b>ADEMPIMENTI NELLE ASSEMBLEE DELLE SGR E DELLE SICAV</b> .....	IV.1.14
-------------------	------------------------------------------------------------------	---------

#### **TITOLO IV - CAPITOLO II: ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV**

1.	Premessa .....	IV.2.1
2.	Fonti normative .....	IV.2.1
3.	Responsabili dei procedimenti amministrativi .....	IV.2.1
4.	Verifica dei requisiti .....	IV.2.1
5.	Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive .....	IV.2.3

#### **TITOLO IV - CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI**

##### **SEZIONE I**     **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1.	Premessa .....	IV.3.1
2.	Fonti normative .....	IV.3.1

##### **SEZIONE II**     **COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

1.	Compiti dell'organo amministrativo, di controllo e dell'alta direzione .....	IV.3.3
2.	Processo di investimento .....	IV.3.4
3.	Sistema dei controlli interni .....	IV.3.4
3.1	Controllo dei rischi .....	IV.3.5
3.2	Attività di revisione interna .....	IV.3.7
3.3	Esternalizzazione di funzioni di controllo .....	IV.3.8
4.	Sistemi informativo-contabili .....	IV.3.8

##### **SEZIONE III**     **RELAZIONI TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO**

1.	Rapporti con la banca depositaria .....	IV.3.10
2.	Rapporti tra SGR-promotore e SGR-gestore .....	IV.3.11

3.	Deleghe di funzioni aziendali .....	IV.3.11
3.1	Principi generali.....	IV.3.11
3.2	Deleghe gestionali .....	IV.3.13
3.2.1	Gestione collettiva .....	IV.3.13
3.2.2	Gestione individuale.....	IV.3.13
4.	Utilizzo di consulenti.....	IV.3.14
5.	Rapporti con i soggetti collocatori.....	IV.3.14
6.	Rapporti con <i>prime broker</i> .....	IV.3.14

SEZIONE IV	SICAV.....	IV.3.15
------------	------------	---------

## TITOLO IV - CAPITOLO IV: VIGILANZA INFORMATIVA

### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Premessa.....	IV.4.1
2.	Fonti normative.....	IV.4.1

### SEZIONE II COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1.	Operazioni rilevanti.....	IV.4.2
1.1	Procedura .....	IV.4.2
2.	Invio di documentazione amministrativa.....	IV.4.2
2.1	SGR.....	IV.4.2
2.2	SICAV.....	IV.4.3
3.	Modificazione del modello di amministrazione e controllo di SGR e SICAV....	IV.4.3
4.	Documentazione contabile .....	IV.4.3
4.1	SGR.....	IV.4.3
4.2	SICAV.....	IV.4.3
4.3	Invio della documentazione .....	IV.4.4
5.	Esponenti aziendali di SGR e di SICAV.....	IV.4.4
6.	Gruppo di appartenenza .....	IV.4.4
7.	Compagine sociale .....	IV.4.4
8.	Funzione di revisione interna .....	IV.4.5
9.	Comunicazioni dell'organo di controllo .....	IV.4.5
10.	Adempimenti della società di revisione .....	IV.4.5
11.	Relazione organizzativa .....	IV.4.5
12.	Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV.....	IV.4.6
13.	Errata valorizzazione delle quote .....	IV.4.6
14.	Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR.....	IV.4.6

### SEZIONE III SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

1.	Segnalazioni delle SGR e degli OICR.....	IV.4.7
2.	Segnalazioni degli OICR esteri .....	IV.4.7

## TITOLO IV - CAPITOLO V: VIGILANZA ISPETTIVA

1.	Fonti normative.....	IV.5.1
2.	Responsabile del procedimento .....	IV.5.1
3.	Accertamenti ispettivi.....	IV.5.1
4.	Rapporto ispettivo.....	IV.5.1



**TITOLO IV - CAPITOLO VI: PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR**

1.	Premessa.....	IV.6.1
2.	Fonti normative .....	IV.6.1
3.	Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti.....	IV.6.1
4.	Indicazione degli imparti.....	IV.6.2

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TITOLO V - CAPITOLO I: CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO***SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1.	Premessa.....	V.1.1
2.	Fonti normative .....	V.1.1
3.	Criteri generali per la redazione del regolamento .....	V.1.2

*SEZIONE II CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI INVESTITORI*

1.	Struttura del regolamento .....	V.1.3
2.	Parte A. Scheda identificativa.....	V.1.3
2.1	Denominazione e tipologia del fondo .....	V.1.3
2.2	Durata del fondo .....	V.1.4
2.3	Società di gestione del risparmio .....	V.1.4
2.4	Soggetto garante .....	V.1.4
2.5	Banca depositaria .....	V.1.4
2.6	Calcolo del valore della quota.....	V.1.4
2.7	Comparti/classi di quote .....	V.1.5
2.8	Quotazione .....	V.1.5
3.	Parte B. Caratteristiche del prodotto .....	V.1.5
3.1	Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche .....	V.1.5
3.1.1	Scopo .....	V.1.5
3.1.2	Oggetto .....	V.1.5
3.1.3	Politica di investimento e altre caratteristiche .....	V.1.6
3.1.4	Limiti alle operazioni con parti correlate .....	V.1.7
3.2	Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione.....	V.1.7
3.3	Regime delle spese .....	V.1.7
3.3.1	Spese a carico del fondo.....	V.1.7
3.3.1.1	Compenso della SGR.....	V.1.9
3.3.1.2	Provvigione unica .....	V.1.11
3.3.2	Oneri a carico dei singoli partecipanti .....	V.1.11
3.3.3	Spese a carico della SGR .....	V.1.12
4.	Parte C. Modalità di funzionamento.....	V.1.12
4.1	Soggetti .....	V.1.12
4.1.1	Società promotrice distinta dal gestore .....	V.1.12
4.1.2	Sostituzione della società promotrice o del gestore .....	V.1.12
4.1.3	Banca depositaria .....	V.1.12
4.2	Partecipazione al fondo .....	V.1.13
4.2.1	Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi aperti.....	V.1.13

4.2.2	Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi chiusi .....	V.1.16
4.3	Certificati di partecipazione .....	V.1.17
4.4	Modifiche del regolamento .....	V.1.17
4.5	Liquidazione del fondo .....	V.1.18
4.6	Valore della quota .....	V.1.19
4.7	Prospetti contabili .....	V.1.21
4.8	Fondi chiusi: informativa al pubblico .....	V.1.21

### SEZIONE III FONDI RISERVATI E FONDI SPECULATIVI

1.	Disposizioni di carattere generale.....	V.1.22
2.	Fondi riservati.....	V.1.22
3.	Fondi speculativi .....	V.1.23

## TITOLO V - CAPITOLO II: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Premessa.....	V.2.1
2.	Fonti normative.....	V.2.1
3.	Responsabile del procedimento .....	V.2.1

### SEZIONE II APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1.	Presentazione della domanda .....	V.2.2
2.	Procedure e termini di approvazione .....	V.2.2
3.	Interruzione .....	V.2.4
4.	Sospensione .....	V.2.4
5.	Inizio operatività del fondo comune .....	V.2.4
6.	Trasmissione documentazione .....	V.2.4
7.	Decadenza .....	V.2.4

### SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI

1.	Avvio del procedimento.....	V.2.5
2.	Istanza e documentazione .....	V.2.5
3.	Istruttoria e termini.....	V.2.5
4.	Interruzione .....	V.2.7
5.	Sospensione .....	V.2.7
6.	Trasmissione documenti.....	V.2.7

## TITOLO V - CAPITOLO III: ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Premessa.....	V.3.1
2.	Fonti normative.....	V.3.1
3.	Rispetto dei limiti e dei divieti.....	V.3.1

**SEZIONE II OICR ARMONIZZATI**

1.	Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio .....	V.3.3
2.	Divieti di carattere generale .....	V.3.4
3.	Limiti alla concentrazione dei rischi.....	V.3.5
3.1	Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente .....	V.3.5
3.2	Limiti agli investimenti in depositi bancari.....	V.3.5
3.3	Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC .....	V.3.5
3.4	Limiti complessivi agli investimenti .....	V.3.6
3.5	Fondi indice .....	V.3.6
3.6	Deroghe per gli OICR neo-costituiti .....	V.3.6
3.7	Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati.....	V.3.6
4.	Investimenti in parti di altri OICR .....	V.3.7
5.	Strumenti finanziari derivati.....	V.3.7
6.	Altre regole prudenziali.....	V.3.8
6.1	Limiti alla detenzione di diritti di voto .....	V.3.8
6.2	Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto .....	V.3.8
6.3	Operazioni di collocamento del gruppo .....	V.3.9
6.4	Titoli strutturati .....	V.3.9
6.5	Assunzione di prestiti.....	V.3.9
6.6	Pronti contro termine, riporti, prestito di titoli e altre operazioni assimilabili .....	V.3.9
6.7	Strumenti finanziari non quotati.....	V.3.11

**SEZIONE III OICR APERTI NON ARMONIZZATI**

1.	Disciplina dei fondi aperti non armonizzati.....	V.3.12
----	--------------------------------------------------	--------

**SEZIONE IV FONDI CHIUSI**

1.	Composizione complessiva del portafoglio.....	V.3.14
2.	Divieti di carattere generale .....	V.3.14
3.	Limiti alla concentrazione dei rischi.....	V.3.14
3.1	Strumenti finanziari e depositi bancari .....	V.3.14
3.2	Beni immobili e diritti reali immobiliari.....	V.3.15
3.3	Società immobiliari.....	V.3.15
3.4	Altri beni .....	V.3.15
4.	Strumenti finanziari derivati.....	V.3.15
5.	Investimenti in crediti.....	V.3.15
6.	Altre regole prudenziali.....	V.3.15
6.1	Limiti alla detenzione di diritti di voto .....	V.3.15
6.2	Assunzione di prestiti.....	V.3.15
6.2.1	Fondi immobiliari.....	V.3.15
6.2.2	Altri fondi chiusi .....	V.3.16
6.3	Concessione di prestiti .....	V.3.16
6.4	Operazioni di collocamento del gruppo .....	V.3.16
6.5	Titoli strutturati .....	V.3.16
6.6	Investimenti in OICR.....	V.3.16
7.	Fondi immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86.....	V.3.16
8.	Deroghe per gli OICR neo-costituiti.....	V.3.16

**SEZIONE V FONDI RISERVATI AD INVESTITORI QUALIFICATI**

1.	Disciplina applicabile .....	V.3.17
2.	Deroghe ai limiti alla concentrazione dei rischi.....	V.3.17

**SEZIONE VI FONDI SPECULATIVI**

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio .....V.3.18
2. Garanzie rilasciate .....V.3.18

**TITOLO V - CAPITOLO IV: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA**

**SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Fonti normative.....V.4.1

**SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO**

1. Principi generali.....V.4.2
  - 1.1 Adeguatezza del processo valutativo .....V.4.2
  - 1.2 Valore complessivo netto del fondo.....V.4.2
  - 1.3 Periodicità della valutazione.....V.4.3
2. Criteri di valutazione .....V.4.3
  - 2.1 Strumenti finanziari quotati .....V.4.3
  - 2.2 Strumenti finanziari non quotati .....V.4.3
    - 2.2.1 Strumenti finanziari derivati “OTC” .....V.4.4
    - 2.2.2 Titoli “strutturati” .....V.4.4
  - 2.3 Parti di OICR.....V.4.4
  - 2.4 Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate .....V.4.5
    - 2.4.1 Principi generali.....V.4.5
    - 2.4.2 Criterio generale di valutazione .....V.4.5
    - 2.4.3 Partecipazioni in imprese non immobiliari.....V.4.5
    - 2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari .....V.4.6
    - 2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari .....V.4.6
    - 2.4.6 Disposizioni comuni .....V.4.7
  - 2.5 Beni immobili .....V.4.7
  - 2.6 Crediti.....V.4.9
  - 2.7 Altri beni .....V.4.9
  - 2.8 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli.....V.4.9
  - 2.9 Altre componenti patrimoniali .....V.4.9
3. Valutazione dei fondi chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima .....V.4.10
4. Esperti indipendenti.....V.4.10

**SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA**

1. Valore unitario della quota.....V.4.11

**TITOLO V - CAPITOLO V: PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI**

**SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa.....V.5.1
2. Fonti normative.....V.5.1
3. Responsabile del procedimento .....V.5.1

**SEZIONE II PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI**

1.	Condizioni per la fusione.....	V.5.2
2.	Comunicazione alla Banca d'Italia .....	V.5.2
3.	Informativa ai partecipanti .....	V.5.3
4.	Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR.....	V.5.4
5.	Istruttoria e termini.....	V.5.4
6.	Efficacia della fusione.....	V.5.5

**TITOLO V - CAPITOLO VI: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI**

1.	Fonti normative e disposizioni di carattere generale.....	V.6.1
2.	Certificati nominativi e al portatore .....	V.6.1
3.	Certificati cumulativi.....	V.6.1
4.	Fondi distinti in diverse "classi" di quote.....	V.6.1

**TITOLO V - CAPITOLO VII: CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITÀ DI SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR****SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1.	Fonti normative .....	V.7.1
2.	Compiti della banca depositaria .....	V.7.1
3.	Responsabilità.....	V.7.2
4.	Società promotrice distinta dal gestore .....	V.7.2

**SEZIONE II CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO**

1.	Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi.....	V.7.3
2.	Requisiti di autonomia .....	V.7.3

**SEZIONE III SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR**

1.	Soggetti che possono svolgere funzioni di subdepositario .....	V.7.5
2.	Modalità di subdeposito .....	V.7.5
3.	Operazioni su strumenti finanziari derivati.....	V.7.5
4.	Altre operazioni.....	V.7.6
5.	Responsabilità.....	V.7.6
5.1	Responsabilità della banca depositaria in caso di subdeposito .....	V.7.6
5.2	Responsabilità della banca depositaria di fondi speculativi in relazione a compiti affidati al "prime broker" .....	V.7.6

**SEZIONE IV INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI**

1.	Banca depositaria .....	V.7.7
2.	Banca presso la quale è stato effettuato il deposito .....	V.7.7

**TITOLO VI**  
**OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA**
**TITOLO VI - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- |    |                                     |        |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1. | Premessa.....                       | VI.1.1 |
| 2. | Fonti normative.....                | VI.1.1 |
| 3. | Responsabile del procedimento ..... | VI.1.1 |

**TITOLO VI - CAPITOLO II: OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SGR ITALIANE**

- |    |                                                                                                        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Stabilimento di succursali in Stati dell'UE.....                                                       | VI.2.1 |
|    | 1.1 <i>Primo insediamento di una succursale</i> .....                                                  | VI.2.1 |
|    | 1.2 <i>Istruttoria e termini</i> .....                                                                 | VI.2.1 |
|    | 1.3 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....                                                | VI.2.2 |
| 2. | Prestazione in Stati dell'UE di servizi previsti dalla direttiva senza stabilimento di succursali..... | VI.2.2 |
|    | 2.1 <i>Comunicazione preventiva</i> .....                                                              | VI.2.2 |
|    | 2.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....                                                | VI.2.2 |
| 3. | Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari.....                                               | VI.2.3 |
|    | 3.1 <i>Richiesta di autorizzazione</i> .....                                                           | VI.2.3 |
|    | 3.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....                                                | VI.2.4 |
| 4. | Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari.....                                | VI.2.4 |
|    | 4.1 <i>Richiesta di autorizzazione</i> .....                                                           | VI.2.4 |
|    | 4.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....                                                | VI.2.5 |
| 5. | Svolgimento in uno Stato dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva .....          | VI.2.5 |
|    | 5.1 <i>Richiesta di autorizzazione</i> .....                                                           | VI.2.5 |
| 6. | Uffici di rappresentanza all'estero .....                                                              | VI.2.5 |

**TITOLO VI - CAPITOLO III: OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI**

- |    |                                                        |        |
|----|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Offerta di OICR in Stati dell'UE.....                  | VI.3.1 |
|    | 1.1 <i>OICR armonizzati</i> .....                      | VI.3.1 |
|    | 1.2 <i>OICR non armonizzati</i> .....                  | VI.3.1 |
| 2. | Offerta di parti di OICR in Paesi extracomunitari..... | VI.3.1 |

**TITOLO VI - CAPITOLO IV: OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE**

- |    |                                                                   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Stabilimento di succursali.....                                   | VI.4.1 |
|    | 1.1 <i>Primo insediamento</i> .....                               | VI.4.1 |
|    | 1.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....           | VI.4.1 |
|    | 1.3 <i>Attività esercitabili e disposizioni applicabili</i> ..... | VI.4.1 |
|    | 1.4 <i>Controlli della Banca d'Italia</i> .....                   | VI.4.2 |
| 2. | Prestazione di servizi senza stabilimento.....                    | VI.4.2 |
|    | 2.1 <i>Comunicazione preventiva</i> .....                         | VI.4.2 |
| 3. | Uffici di rappresentanza .....                                    | VI.4.2 |

**TITOLO VI - CAPITOLO V: OFFERTA IN ITALIA DI PARTI DI OICR ESTERI**

- |    |                                                                        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Offerta di quote o azioni di OICR armonizzati .....                    | VI.5.1 |
|    | 1.1 <i>Comunicazione preventiva e documentazione da produrre</i> ..... | VI.5.1 |
|    | 1.2 <i>Inizio dell'offerta in Italia</i> .....                         | VI.5.2 |

1.3	Modulo organizzativo .....	VI.5.2
1.4	Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR armonizzato.....	VI.5.4
2.	Offerta in Italia di OICR non armonizzati.....	VI.5.5
2.1	Ambito di applicazione.....	VI.5.5
2.2	Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione .....	VI.5.5
2.2.1	OICR non armonizzati insediati in Paesi dell'UE .....	VI.5.5
2.2.2	OICR non armonizzati insediati in Paesi extra UE.....	VI.5.5
2.3	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione .....	VI.5.6
2.3.1	Domanda di autorizzazione .....	VI.5.6
2.3.2	Documentazione da produrre.....	VI.5.6
2.3.3	Rilascio dell'autorizzazione.....	VI.5.7
2.3.4	Decadenza e revoca dell'autorizzazione .....	VI.5.8
2.4	Schema di funzionamento dell'OICR non armonizzato .....	VI.5.8
2.5	Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR non armonizzato.....	VI.5.9
2.6	Documenti e informazioni a disposizione del pubblico .....	VI.5.9
2.7	Modulo organizzativo in Italia .....	VI.5.10
2.7.1	Intermediazione nei pagamenti.....	VI.5.10
2.7.2	Rapporti con gli investitori .....	VI.5.10
2.7.3	Offerta degli OICR.....	VI.5.11

## TITOLO VII

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO VII - CAPITOLO I: <b>PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> .....	VII.1.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO VIII - CAPITOLO I: <b>DISPOSIZIONI ABROGATE</b> .....	VIII.1.1
--------------------------------------------------------------	----------

TITOLO VIII - CAPITOLO II: <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	VIII.2.1
------------------------------------------------------------------	----------

## ALLEGATI

ALLEGATO I.1.1	<b>DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 24 MAGGIO 1999, N. 228</b> .....	A.I.1
ALLEGATO II.5.1	<b>STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE</b> .....	A.II.1
ALLEGATO II.7.1	<b>PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 1° LUGLIO 1998 IN MATERIA DI MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA</b> .....	A.II.5

ALLEGATO III.3.1	<b>SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV</b> .....	A.III.1
ALLEGATO IV.1.1	<b>DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469</b> .....	A.IV.1
ALLEGATO IV.1.2	<b>SCHEMA DI COMUNICAZIONE</b> .....	A.IV.5
ALLEGATO IV.1.3	<b>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE</b> .....	A.IV.7
ALLEGATO IV.1.4	<b>REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE</b> ..	A.IV.9
ALLEGATO IV.1.5	<b>MODELLO 19/M</b> .....	A.IV.13
ALLEGATO IV.2.1	<b>DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468</b> .....	A.IV.25
ALLEGATO IV.2.2	<b>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI</b> .....	A.IV.29
ALLEGATO IV.2.3	<b>REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE</b> ..	A.IV.31
ALLEGATO IV.4.1	<b>RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b> .....	A.IV.43
ALLEGATO IV.4.2	<b>SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO</b> .....	A.IV.47
ALLEGATO IV.6.1	<b>PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI</b> .....	A.IV.51
ALLEGATO IV.6.2	<b>PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI</b> .....	A.IV.81
ALLEGATO IV.6.3	<b>PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)</b> .....	A.IV.113
ALLEGATO IV.6.4	<b>NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</b> .....	A.IV.141
ALLEGATO V.1.1	<b>SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO</b> .....	A.V.1
ALLEGATO V.2.1	<b>SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI</b> .....	A.V.9
ALLEGATO V.3.1	<b>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI</b> .....	A.V.11
ALLEGATO V.3.2	<b>ESPOSIZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)</b> .....	A.V.13
ALLEGATO VI.5.1	<b>COMUNICAZIONI PER L'OFFERTA IN ITALIA DI OICR ARMONIZZATI</b> .....	A.VI.1
ALLEGATO VI.5.2	<b>NOTA INFORMATIVA SUL MODULO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'OICR ARMONIZZATO</b> .....	A.VI.7
ALLEGATO VII.1.1	<b>PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2003 IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> .....	A.VII.1



## TITOLO I DEFINIZIONI

### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- 1) “attività previste dalla direttiva”: le attività e i servizi indicati nell’art. 5 della direttiva; in particolare, rientrano in tale definizione:
  - la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), del TUF);
  - la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), del TUF);
  - la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR propri, e la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari (cfr. art. 1, comma 6, lett. a) e f), del TUF);
- 2) “attività diverse da quelle previste dalla direttiva”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalla direttiva, ai sensi dell’art. 33 del TUF;
- 3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di:
  - “azienda”: il complesso di beni come definito dall’art. 2555 del codice civile;
  - “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
  - “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- 4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell’art. 23 del TUB;
- 5) “D.M.”: il D.M. del Tesoro del 24 maggio 1999, n. 228, così come successivamente modificato e integrato, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (cfr. Allegato I.1.1.);
- 6) “Direttiva”: la direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), così come successivamente modificata e integrata;
- 7) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR o nella SICAV;
- 8) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;

- 9) “fondi immobiliari”: i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, secondo quanto previsto dall’art. 12-*bis* del D.M.;
- 10) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così come successivamente modificato e integrato;
- 11) “fondi riservati a investitori qualificati”: i fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, è riservata a investitori qualificati;
- 12) “fusioni”: le operazioni previste dall’art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre;
- 13) “gruppo rilevante della SGR/SICAV”: i soggetti, italiani ed esteri, che:
  1. controllano la SGR/SICAV;
  2. sono controllati dalla SGR/SICAV;
  3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

- 14) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che:

- controllano la SGR;
- sono controllati dalla SGR;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

- 15) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 64 del TUB;
- 16) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi dei D.Lgs. nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
- 17) “investitori qualificati”: i soggetti indicati dall’art. 1 del D.M.;
- 18) “mercati regolamentati”: i mercati regolamentati iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del TUF o altri mercati regolamentati, specificati nel regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;
- 19) “organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)”: i fondi comuni e le SICAV;
- 20) “OICR armonizzati”: i fondi comuni e le SICAV rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva;

- 21) “OICR non armonizzati”: gli OICR diversi da quelli armonizzati;
- 22) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, secondo quanto previsto negli artt. 2380-*bis*, 2409-*novies* e 2409-*septiesdecies* del codice civile;
- 23) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, secondo quanto previsto negli artt. 2397, 2409-*duodecies* e 2409-*octiesdecies* del codice civile;
- 24) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile <sup>(1)</sup>;
- 25) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- 26) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV;
- 27) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V;
- 28) “portafoglio immobilizzato”: il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio, rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto sono destinati a essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;
- 29) “portafoglio non immobilizzato”: il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio, non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- 30) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.  
  
Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;
- 31) “scissione”: l’operazione prevista dall’art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;
- 32) “SICAV armonizzata”: la SICAV con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) diverso dall’Italia, autorizzata ai sensi della Direttiva;
- 33) “SICAV eterogestita”: la SICAV che designa una SGR o una società di gestione armonizzata per la gestione dell’intero patrimonio della SICAV medesima secondo quanto previsto dall’art. 43-*bis* del TUF;
- 34) “società finanziaria”: la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più attività previste dall’art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, del TUB ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo. L’iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà;
- 35) “società non finanziaria”: le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non sono società strumentali;

---

<sup>1</sup> Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I del presente Regolamento.

- 36) “società strumentali”: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;
- 37) “succursale”: una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione armonizzata e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;
- 38) “strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari:
- negoziati in mercati regolamentati;
  - emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.
- Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:
- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
  - per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi <sup>(2)</sup>;
- 39) “testo unico della finanza (TUF)”: il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- 40) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- 41) “titoli di rapida e sicura liquidabilità”: i titoli di debito emessi da banche di Stati appartenenti all’OCSE ovvero emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, prontamente liquidabili, aventi una durata residua non superiore a dodici mesi;
- 42) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere nell’OICR

<sup>2</sup> Ai fini delle disposizioni in materia di norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell’OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati quotati anche gli strumenti finanziari quotati i cui prezzi siano rilevati su sistemi alternativi di scambio caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi se i prezzi rilevati presentano caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a posteriori. Per avvalersi di questa facoltà, l’organo amministrativo dell’intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.

Tali criteri e procedure devono essere:

- concordati tra la SGR/SICAV e la banca depositaria;
- sottoposti al parere dell’organo di controllo;
- verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell’OICR.

Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV deputate alla gestione, registrazione e al calcolo del valore dell’OICR. Ove tale ultima funzione sia svolta dalla banca depositaria, tali delibere devono essere messe a disposizione della struttura di quest’ultima che cura il calcolo del valore della quota.

(c.d. prestiti *back to back*). Per le SICAV il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;

- 43) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;
- 44) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio:
- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero
  - di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

## **TITOLO II SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO**

### **CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SGR**

#### *SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

##### **1. Premessa**

Il TUF riserva la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR e alle SICAV. Le SGR, inoltre, possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione, svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nonché prestare i servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione) e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alle SGR per l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (di seguito, "servizi di gestione").

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che:

- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

##### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 11, comma 1, lett. a), del TUF, relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza;
- art. 13 del TUF, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 14 del TUF, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 15 del TUF, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate;

- art. 34 del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SGR;
- art. 35 del TUF, relativo all'albo delle SGR;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 13 del TUF, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 14 del TUF, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR;
- art. 16, comma 7, del D.M., secondo cui la Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi speculativi, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

### **3. Responsabile del procedimento**

Il responsabile dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo è il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

## *SEZIONE II*

### *CAPITALE INIZIALE*

#### **1. Capitale sociale minimo iniziale**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la SGR deve disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro.

Nel caso in cui il capitale sociale minimo iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale.

Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell'importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

#### **2. SGR con capitale ridotto**

Possono essere costituite SGR con capitale sociale minimo almeno pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle società per azioni (cc.dd. "SGR con capitale ridotto") qualora siano rispettate le condizioni di seguito indicate.

a) La SGR:

- svolge esclusivamente l'attività di promozione e/o gestione di fondi chiusi;
- è partecipata, nella maggioranza assoluta del capitale sociale, da Università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da Università e Camere di commercio;
- gestisce fondi il cui patrimonio iniziale non è superiore a 25 milioni di euro. In caso di superamento di tale valore, la SGR, entro 12 mesi dalla data in cui l'importo risulta superato, adegua il proprio capitale a quello richiesto in via generale (cfr. par. 1).

b) I fondi, come indicato nel regolamento di gestione:

- sono chiusi e riservati a investitori qualificati, con quota minima di sottoscrizione non inferiore a 250 mila euro;
- sono destinati a essere investiti, fatta eccezione per l'eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria, esclusivamente in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società di recente costituzione o da costituire, che hanno come oggetto sociale l'attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell'ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.

Restano ferme le altre condizioni previste dal presente Capitolo.



*SEZIONE III*  
*PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E*  
*RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA*

La SGR predispone un programma che illustra l'attività d'impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.

Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.

*A) Attività, servizi e prodotti*

La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l'eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società:

1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:
  - la tipologia di fondi che intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori qualificati, piccoli risparmiatori);
  - se intende limitare la propria attività all'istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l'attività di gestione;
  - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell'incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;
2. con riguardo al servizio di gestione individuale, precisa:
  - la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all'eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
  - le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
  - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento all'intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell'incarico.

La società indica l'ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:

- le eventuali prospettive di sviluppo all'estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l'eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione individuale. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete

di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).

*B) Struttura organizzativa e investimenti*

La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati al Titolo IV, Capitolo III.

Nella relazione la società indica, inoltre:

- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A);
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.

*C) Previsioni di sviluppo delle attività*

Nel programma di attività la società indica:

- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

*D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria*

Al programma di attività la SGR allega i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*;
- l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.

Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e

alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;

- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l'attività delle SGR.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- sostenibilità dei piani di sviluppo;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.

#### *SEZIONE IV*

##### *REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI*

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.

*SEZIONE V*

*CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR*

**Controlli sui partecipanti**

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con gli altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

**Controlli sul gruppo**

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

In particolare, qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.

**SEZIONE VI**  
**PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE**

**1. Domanda di autorizzazione**

La domanda di autorizzazione all'esercizio di servizi di gestione è presentata alla Banca d'Italia in triplice copia, di cui due copie al Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (VIF), Divisione Analisi e Interventi I, Roma, e una alla Filiale competente per territorio.

**Contenuto**

La domanda di autorizzazione indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società;
- le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.

**Allegati**

Alla domanda sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b) l'attestazione – a firma del presidente dell'organo di controllo – del versamento del capitale sociale;
- c) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- d) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- e) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- f) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante;
- g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo rilevante.

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza).

La documentazione di cui alle lett. f) e g) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

La SGR può allegare all'istanza, ove già esaminati dal competente organo aziendale, i regolamenti di gestione dei fondi comuni che intende istituire e/o gestire.

## **2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all'esistenza delle condizioni indicate nell'art. 34 del TUF e nelle Sezioni II, III, IV e V del presente Capitolo atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR.

Alle SGR che istituiscono o gestiscono fondi comuni di investimento speculativi l'autorizzazione può essere rilasciata solo nel caso in cui esse abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tale tipologia di fondi.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia - Servizio VIF ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia- Servizio VIF, se spedita per lettera raccomandata a.r.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se la società istante di propria iniziativa invia alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri;
- nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o disponga un'ispezione per verificare l'esistenza e l'ammontare del patrimonio della società istante; i termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero dalla conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

## **3. Iscrizione all'albo**

Con il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la SGR nell'albo previsto dall'art. 35, comma 1, del TUF.

A partire da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra la SGR e la Banca d'Italia hanno luogo per il tramite della Filiale della Banca competente per territorio che è quella della sede legale della SGR. Qualora la sede legale non coincida con quella della direzione generale, si fa riferimento a quest'ultima.

La SGR comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

#### **4. Modifiche dell'operatività**

Le SGR che nel programma di attività non hanno indicato l'intenzione di svolgere il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi o di istituire e gestire fondi pensione, per svolgere tali attività successivamente al rilascio dell'autorizzazione ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nella precedente Sezione III <sup>(1)</sup>.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi.

La medesima procedura si applica nelle ipotesi in cui la società, avendo inizialmente limitato – con riferimento al servizio di gestione collettiva – la propria attività:

- all'istituzione e promozione di fondi comuni, intenda successivamente svolgere anche l'attività di gestione;
- alla gestione di fondi comuni di investimento speculativi, intenda, previa modifica dello statuto, gestire fondi non speculativi, o viceversa.

#### **5. Decadenza**

La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, se non sia stato dato inizio all'attività di gestione di fondi comuni di investimento;
- nell'ipotesi in cui la SGR interrompa l'esercizio dell'attività di gestione collettiva per più di sei mesi.

#### **6. Rinuncia**

Le SGR che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso.



## **CAPITOLO II**

### **PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese <sup>(1)</sup>, le SGR sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria aziendale.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con l'illiquidità di tali investimenti.

È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l'andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l'integrità del patrimonio aziendale.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del TUF, che, tra l'altro, prevede che la Banca d'Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR.

#### **3. Responsabile del procedimento**

I responsabili del procedimento amministrativo previsto nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Capitolo, per partecipazioni si intendono quelle previste dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

**SEZIONE II****DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI****1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni**

Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, altre società che esercitano attività finanziaria <sup>2</sup>, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo.

**2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia**

Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel par. 1 inviano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza un'apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.

La Banca d'Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.

**3. Informativa alla Banca d'Italia**

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al par. 2.

Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.

---

<sup>2</sup> Per altre società che esercitano attività finanziaria si intendono le società di partecipazione che detengono partecipazioni esclusivamente nel settore finanziario e le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), del TUB.

## **CAPITOLO III**

### **ALTRE ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR**

#### **1. Fonti normative**

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del TUF:

- art. 33, comma 2, lett. c), che prevede che le SGR possono svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob;
- art. 33, comma 2, lett. d), in base al quale le SGR possono prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
- art. 33, comma 2, lett. e), che prevede che le SGR possano prestare il servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. f), del TUF.

#### **2. Attività connesse**

Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo amministrativo della SGR.

Le SGR che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 6, del TUF.

#### **3. Attività strumentali**

Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
- b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
- c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d) amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- e) servizi di natura amministrativo/contabile.

#### **4. Servizi accessori**

Le SGR possono prestare i servizi accessori previsti dall'art. 33, comma 2, lett. d) ed e) del TUF <sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, ai sensi della Direttiva, le società di gestione armonizzate possono svolgere nei paesi dell'UE i summenzionati servizi accessori (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari nonché custodia e amministrazione di parti di organismi di investimento collettivo del risparmio) solo nel caso in cui siano autorizzate a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

## **5. Altre attività esercitabili dalle SGR**

Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi speculativi possono prestare il servizio di gestione su base individuale dei patrimoni facenti capo a investitori istituzionali, con tecniche analoghe a quelle utilizzate per l'investimento dei patrimoni dei fondi speculativi <sup>(2)</sup>.

Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi mobiliari chiusi possono prestare alle imprese il servizio di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi immobiliari possono fornire consulenza in materia immobiliare.

---

<sup>2</sup> Sono considerati investitori istituzionali le seguenti categorie di investitori qualificati:

- a) le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del TUB;
- b) i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui alla lett. a);
- c) le fondazioni bancarie;
- d) le persone giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

## **CAPITOLO IV**

### **OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è preordinato a un duplice obiettivo:

- a) valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell'operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti;
- b) verificare l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione.

#### **2. Fonti normative**

La materia è disciplinata dall'art. 34, comma 4, del TUF, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR.

#### **3. Responsabile del procedimento**

I responsabili del procedimento amministrativo previsto nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

**SEZIONE II****DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR****1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare****Presentazione della domanda**

Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.

**Contenuto**

La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di fusione e di una relazione che illustra:

- a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e i costi, nonché gli impatti che l'operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;
- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui:
  - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale) dalle società partecipanti alla fusione e nell'amministrazione delle stesse;
  - sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelle della banca depositaria e dei soggetti collocatori e delegati;
  - è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall'inizio dell'operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime.

**2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare****Presentazione della domanda**

Le SGR interessate ad operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile.

**Contenuto**

La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di scissione e di una relazione che illustra:

- a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l'operazione determina sulla società nonché le modifiche all'attività e alla struttura organizzativa della stessa;

- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui:
- sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale) e nell'amministrazione della stessa;
  - è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli Organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

### **3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione**

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per lettera raccomandata a.r.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia:

- 1) chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta;
- 2) debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla società interessata il momento in cui il termine è sospeso e quello in cui esso ricomincia a decorrere.

### **4. Adempimenti successivi**

Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile.

Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d'Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex art. 2502-*bis* e 2506-*ter* del codice civile) e l'atto di fusione o di scissione (ex art. 2504 e 2506-*ter* del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

### *SEZIONE III*

#### *MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI<sup>(1)</sup>*

Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l'esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni di investimento, le società interessate, contestualmente all'avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse.

Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate.

La Banca d'Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell'ambito della procedura di cui alla Sezione II.

L'efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II.

In ogni caso, le modifiche regolamentari non potranno avere effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione hanno efficacia ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

Nel caso in cui la SGR, che risulta assegnataria di fondi comuni nell'ambito di una operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell'operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d'Italia, con congruo anticipo rispetto all'invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d'Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile.

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II.



## **CAPITOLO V**

### **ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dagli artt. 6, comma 1, lett. a), e 7, comma 2, del TUF.

## *SEZIONE II*

### *ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR*

L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:

- 1) del maggiore importo tra:
  - a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR (diversi dai fondi chiusi non riservati a investitori qualificati) e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, par. 1;
  - b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi”, come determinata nella successiva Sezione III, par. 2;
- 2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, par. 3.

Ove l'attività di promozione e quella di gestione di OICR siano svolte da SGR distinte, alla società che si limita a svolgere l'attività di promozione non si applica il requisito sub 1, lett. a).

In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR lo richieda, l'applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale.

*SEZIONE III*  
*REQUISITI PATRIMONIALI*

**1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.**

Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall'ultimo prospetto contabile pubblicato - dei:

- 1) fondi comuni di investimento (esclusi quelli chiusi non riservati a investitori qualificati) e fondi pensione, ad eccezione di quelli per i quali la SGR svolge attività di gestione in qualità di delegato;
- 2) patrimoni di SICAV della cui gestione sono incaricate.

Sulla parte dell'importo così determinato che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

**2. Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi"**

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma delle voci "40. Spese amministrative" e "60. Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio (cfr. Titolo II, Capitolo VI).

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

**3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale**

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo amministrativo i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi con gli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell'organo di controllo. La Banca d'Italia valuta la capacità delle SGR

di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate.

**SEZIONE IV**  
**GESTIONE DI FONDI CHIUSI**

**1. Investimento in quote di fondi chiusi**

Le SGR che gestiscono fondi comuni di investimento chiusi non riservati a investitori qualificati acquistano in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale di ciascun fondo della specie e delle successive emissioni. Ove il valore complessivo netto di ciascun fondo (in fase di emissione iniziale delle quote o a seguito di emissioni successive) superi l'ammontare di 150 milioni di euro, la suddetta percentuale è ridotta, per la parte eccedente tale ammontare, all'1 per cento. Ove l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano svolte da SGR distinte, ciascuna società deve acquisire in proprio la metà delle quote di cui sopra.

## SEZIONE V

### PATRIMONIO DI VIGILANZA

#### 1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

#### 2. Struttura del patrimonio di vigilanza

##### 2.1 Patrimonio di base

Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, gli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, dell'avviamento e delle altre attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

##### 2.2 Patrimonio supplementare

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi su crediti costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo par. 3, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

##### 2.3 Elementi da dedurre

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono:

- a) le partecipazioni in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da tali enti, secondo quanto riportato nel successivo par. 3. Le SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre le partecipazioni detenute in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo;
- b) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato.

Le SGR che gestiscono fondi comuni di investimento chiusi non riservati a investitori qualificati deducono le quote di fondi chiusi acquistate secondo quanto stabilito nella Sezione IV. A tal fine, le SGR fanno riferimento al costo storico delle quote.

#### **2.4 Patrimonio di vigilanza**

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza.

### **3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza**

Di seguito si indica, in generale, il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

#### **3.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate**

Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

- a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SGR anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli simili.

Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, le richieste di benestare alla Banca d'Italia nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'Allegato II.5.1.

#### **3.2 Fondi rischi su crediti**

Rientrano nel patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa.

#### **3.3 Minusvalenze nette su titoli**

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza.

### 3.4 Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

- a) le partecipazioni in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti ;
- b) le interessenze in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lett. a). Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti a) e b), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

## 4. Variazioni del patrimonio di vigilanza

Nella determinazione del patrimonio di vigilanza occorre tenere conto delle variazioni avvenute nel corso dell'esercizio dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti e vendite di azioni di propria emissione;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni;
- emissioni e rimborsi di passività subordinate;
- assunzioni e dismissioni di attività subordinate nei confronti di società partecipate;
- perdite accertate di rilevante entità (su titoli, su crediti, su partecipazioni, ecc.);
- processi di ristrutturazione aziendale (quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

L'ammontare del risultato economico annuale (al netto degli eventuali utili posti in distribuzione) concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.



## **CAPITOLO VI**

### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **2. Schema tipo del bilancio**

Le SGR redigono il bilancio in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 87/92 e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia (Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992).

Nella nota integrativa, oltre a quanto richiesto dai citati provvedimenti, è riportato il valore complessivo netto di ogni singolo fondo o patrimonio di SICAV gestito. Detto valore è l'ultimo disponibile alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio della società ed è confrontato con quello riferito all'esercizio precedente. Sono inoltre forniti riferimenti in ordine al servizio di gestione di portafogli individuali prestatato nonché sui fondi pensione aperti istituiti.

## **CAPITOLO VII**

### **MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA**

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. b), e dall'art. 22 del TUF.

#### **2. Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi svolto da SGR e da società di gestione armonizzate.

#### **3. Disciplina**

Nello svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi le SGR e le società di gestione armonizzate rispettano le disposizioni in materia di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela stabilite nel Provvedimento del Governatore del 1° luglio 1998 recante il “Regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela” (cfr. Allegato II.7.1).

## **TITOLO III SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE**

### **CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV (Sezione II) e delle SICAV eterogestite (Sezione III).

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato, in particolare, a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della SICAV, l'idoneità della struttura del gruppo rilevante della SICAV a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa, nonché la capacità di quest'ultima di prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio nell'interesse degli investitori.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 del TUF, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 14 del TUF, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 43 del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e prevede che la Banca d'Italia definisce i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- art. 43-bis del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV eterogestite;
- art. 44 del TUF, relativo all'albo delle SICAV;
- art. 47 del TUF, che disciplina le modifiche dello statuto di SICAV;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 13 del TUF;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 14 del TUF.

#### **3. Responsabile del procedimento**

Il responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

**SEZIONE II**  
**AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV**

**1. Capitale sociale minimo iniziale**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.

Non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV.

**2. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto**

Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto nel Titolo V, Capitolo I.

**3. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa**

E' predisposto un programma che illustra l'attività iniziale della SICAV, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell'iniziativa.

Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito elencate.

**A) Attività:**

- tipologia della SICAV che si intende istituire, con indicazione dei singoli comparti ove previsti, nonché tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori qualificati, piccoli risparmiatori, ecc.);
- modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare va indicato se la SICAV procederà a conferire a terzi compiti di gestione del proprio patrimonio, specificandone ampiezza e contenuto;
- eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV intende svolgere;
- ambito territoriale in cui la SICAV intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all'estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali).

**B) Struttura organizzativa e investimenti:**

- principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere;
- piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte.

Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati al Titolo IV, Capitolo III.

C) *Previsioni di sviluppo delle attività:*

- mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV intende sviluppare;
- previsioni circa il posizionamento della SICAV nel/i mercato/i di riferimento;
- volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) *Situazione patrimoniale, economica e finanziaria:*

Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*.

La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.

#### **4. Requisiti degli esponenti aziendali**

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II.

## **5. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV**

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV.

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SICAV non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV stessa.

In particolare, qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.

## **6. Procedura di autorizzazione**

### *6.1 Domanda di autorizzazione*

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia in triplice copia, di cui due copie al Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (VIF), Divisione Analisi e Interventi I, Roma e una alla Filiale competente per territorio.

La domanda indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
- le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.

Alla domanda sono allegati:

- a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel par. 2 della presente Sezione;
- b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel par. 3 della presente Sezione, nonché ogni ulteriore elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- c) l'elenco nominativo dei soci promotori con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- d) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei

direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;

- e) la documentazione indicata nel par. 4 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- f) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel par. 5 della presente Sezione.

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza).

La documentazione di cui alle lett. e) e f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

## 6.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 43 del TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SICAV, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia – Servizio VIF ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia – Servizio VIF, se spedita per lettera raccomandata a.r.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se i promotori di propria iniziativa inviano alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare Autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

## 6.3 Costituzione della società e iscrizione all'albo

I soci fondatori della SICAV procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAV invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca

d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 44, comma 1, del TUF.

A partire da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra la SICAV e la Banca d'Italia hanno luogo per il tramite della Filiale della Banca competente per territorio, che è quella della sede legale della SICAV. Qualora la sede legale non coincida con quella della direzione generale, si fa riferimento a quest'ultima.

## **7. Decadenza**

La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione se la società non abbia dato inizio all'attività;
- nell'ipotesi in cui la SICAV interrompa l'esercizio dell'attività per più di sei mesi.



*SEZIONE III**AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV ETEROGESTITE*

Ai fini dell'autorizzazione delle SICAV eterogestite si applicano i seguenti paragrafi della Sezione II (“Autorizzazione delle SICAV”) del presente Capitolo:

- par. 1, “Capitale sociale minimo iniziale”, con l'eccezione dell'ammontare di capitale minimo, che per le SICAV eterogestite è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni;
- par. 2, “Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto”;
- par. 4, “Requisiti degli esponenti aziendali”;
- par. 5, “Controlli sull'assetto proprietario delle SICAV”, con l'eccezione delle disposizioni relative alle verifiche in ordine alla struttura del gruppo della SICAV;
- par. 6, “Procedura di autorizzazione”, ad eccezione di quanto indicato nella lett. b), relativa al programma di attività, e nella lett. f), limitatamente alla struttura del gruppo della SICAV. In aggiunta alla documentazione ivi prevista, la SICAV allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della SGR o della società di gestione armonizzata designata;
- par. 7, “Decadenza”.

Lo statuto delle SICAV eterogestite prevede inoltre l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o società di gestione armonizzata.

La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione alla costituzione della SICAV eterogestita nel caso in cui la situazione tecnica od organizzativa della SGR designata non assicuri la capacità di quest'ultima di gestire il patrimonio della SICAV nell'interesse degli investitori.

## **CAPITOLO II**

### **ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SICAV**

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 43, comma 6, del TUF, che prevede che le SICAV possono svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

#### **2. Attività connesse e strumentali**

Alle SICAV si applicano, in quanto compatibili con l'attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III.

## **CAPITOLO III**

### **MODIFICHE STATUTARIE**

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 47 del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV.

#### **2. Avvio del procedimento, istanza e documentazione**

La domanda di approvazione delle modifiche dello statuto è presentata alla Banca d'Italia entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea <sup>(1)</sup>.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per raccomandata a.r.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrati le richieste di variazione in questione;
- b) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario;
- c) nel caso di modifica della banca depositaria, attestazione della banca medesima di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico. Nel caso in cui la banca depositaria intenda assumere l'incarico di calcolare il valore delle azioni, attestazione di aver comunicato alla Banca d'Italia tale intenzione <sup>(2)</sup>;
- d) nel caso di SICAV che in seguito alla modifica statutaria rientrano nella categoria dei fondi monetari, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica.

#### **3. Istruttoria e termini**

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II).

Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi quattro mesi dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

---

<sup>1</sup> Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV alla prima utile occasione.

<sup>2</sup> Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi della comunicazione alla Banca d'Italia.

#### **4. Interruzione**

Il termine per l'approvazione delle modifiche statutarie è interrotto in caso di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione.

Dell'interruzione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SICAV, indicandone i motivi.

Un nuovo termine di durata pari a quella del termine interrotto decorre dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di interruzione.

#### **5. Sospensione**

Il termine per l'approvazione delle modifiche statutarie è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d'Italia.

Della sospensione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SICAV, indicandone i motivi.

I termini riprendono a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di sospensione.

#### **6. Trasmissione documenti**

Entro trenta giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile, la SICAV invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto <sup>(3)</sup>. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'allegato III.3.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

#### **7. SICAV eterogestite**

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo si applicano anche alle SICAV eterogestite.

---

<sup>3</sup> Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto dello statuto.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR E ALLE SICAV**

### **CAPITOLO I PARTECIPANTI IN SGR E AL CAPITALE DELLE SICAV**

#### *SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Il TUF stabilisce che i partecipanti in SGR e in SICAV devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 14 del TUF nonché essere idonei ad assicurare una gestione sana e prudente e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza.

La Banca d'Italia valuta la qualità dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nelle SGR o nelle SICAV sulla base dei medesimi criteri considerati in sede di autorizzazione della SGR o della SICAV.

#### **2. Fonti normative**

La materia è disciplinata:

- dalle seguenti disposizioni del TUF:
  - art. 14, in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti;
  - art. 15, che disciplina, tra l'altro, le modalità di acquisizione di partecipazioni qualificate nelle SGR e nelle SICAV nonché il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione di partecipazioni qualificate quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
  - art. 16, che disciplina i casi di sospensione del diritto dei voto inerenti alle partecipazioni qualificate e di obbligo di alienazione delle stesse;
- dal decreto ministeriale riportato nell'Allegato IV.1.1.

#### **3. Responsabili dei procedimenti amministrativi**

Responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

## SEZIONE II

### PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

#### 1. Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione

##### 1.1 Partecipazioni qualificate in SGR

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo:
  - a) al superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto delle SGR;
  - b) al controllo della SGR, indipendentemente dall'entità della partecipazione.
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo <sup>(1)</sup>.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SGR (*warrant*). È invece soggetta alla comunicazione la sottoscrizione di azioni in occasione della conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie rilevanti.

Per il calcolo si adottano le seguenti modalità:

- al *numeratore* si considerano:
  - a) le azioni di proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di acquisto della nuda proprietà);
  - b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al *denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SGR.

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nel presente paragrafo si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

##### 1.2 Partecipazioni qualificate in SICAV

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al raggiungimento della minore delle seguenti soglie:

---

<sup>1</sup> Per il contenuto della comunicazione cfr. Sezione III, par. 7.

- a) una partecipazione superiore a n. 20.000 azioni nominative della SICAV;
  - b) una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione si riduca al di sotto delle soglie indicate al punto precedente.

Qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di comunicazione preventiva riguarda i soggetti che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo:
  - a) al superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV;
  - b) al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, azioni nominative in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione si verifichi la perdita del controllo.

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

- delle azioni nominative in proprietà, di quelle che si intendono acquistare o cedere e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà);
- delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.

Per il calcolo dei limiti percentuali si adottano le seguenti modalità:

- al *numeratore* si considerano:
  - a) le azioni nominative in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà);
  - b) le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al *denominatore* si considera il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nel presente paragrafo si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

### 1.3 Disposizioni di comune applicazione

#### **Separazione tra proprietà e diritto di voto**

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti a effettuare la comunicazione sia il soggetto titolare delle azioni, sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

#### **Partecipazioni indirette**

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, ovvero di uno o più soggetti

interposti, la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni rappresentative del capitale dell'intermediario.

Nel caso di partecipazioni indirette, i soggetti interessati possono inviare un'unica comunicazione nella quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni dell'intermediario. La comunicazione può essere effettuata anche dal solo soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che la stessa sia sottoscritta dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni dell'intermediario, quando la partecipazione comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti.

La comunicazione è dovuta anche dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi<sup>(2)</sup> nonché dalle SGR con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei fondi gestiti.

**Modifiche della  
catena  
partecipativa**

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti paragrafi, per le operazioni che comportano una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche determinino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Negli altri casi, va effettuata solo la comunicazione successiva prevista nel par. 8 della Sezione III del presente Capitolo.

**Soggetti esenti**

Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i Ministeri nazionali.

*1.4 Strumenti finanziari partecipativi*

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni, emessi da una SGR, che attribuiscono diritti che consentono di influire sulla gestione della società (es.: nomina di componenti gli organi di amministrazione o di controllo, diritto di voto su scelte di carattere strategico per la società).

Le soglie rilevanti ai fini della sussistenza di una partecipazione qualificata secondo quanto previsto dal precedente par. 1.1 sono determinate come rapporto tra gli strumenti finanziari che si intendono acquistare e il complesso degli altri strumenti finanziari emessi dalla SGR aventi gli stessi diritti.

La presente disciplina si applica anche al possesso o all'acquisto congiunto di azioni e di altri strumenti finanziari, quando consente di esercitare un'influenza equivalente a quella che deriva dal possesso di una partecipazione qualificata in azioni o in strumenti finanziari.

Per la segnalazione preventiva e successiva alla Banca d'Italia sono utilizzati, per quanto compatibili, gli schemi di comunicazione previsti negli Allegati IV.1.2. e IV.1.5.

---

<sup>2</sup> La società fiduciaria intestataria di azioni per conto di terzi (fiducianti) è tenuta a effettuare le comunicazioni di cui al presente Capitolo nel caso in cui a uno o più fiducianti facciano capo partecipazioni qualificate; la società fiduciaria è altresì tenuta a comunicare il superamento delle soglie nel caso in cui, benché nessuno dei fiducianti detenga un'interessenza qualificata, la somma delle azioni intestate alla società superi le soglie previste nella presente Sezione.



**SEZIONE III**  
**MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE,**  
**DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO**

**1. Effettuazione della comunicazione**

Il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata invia la comunicazione secondo lo schema indicato nell'Allegato IV.1.2 in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'operazione. Nel caso in cui la sede legale non coincida con la direzione generale dell'intermediario, la comunicazione va presentata alla Filiale ove è insediata quest'ultima. La comunicazione deve essere corredata della documentazione prescritta, secondo quanto previsto nei parr. 2 e 3 della presente Sezione.

I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia hanno la facoltà di non inviare la documentazione già prodotta ad altro titolo (da indicare nella comunicazione).

**2. Acquisizione di una partecipazione superiore al 20 per cento o del controllo**

**2.1 Persone fisiche**

Le persone fisiche che intendono acquisire una partecipazione superiore al 20% ovvero il controllo <sup>(3)</sup>, comprovano il possesso dei requisiti di onorabilità e la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza, secondo le modalità di seguito indicate.

**2.1.1 Onorabilità**

Il possesso del requisito è comprovato inviando alla Banca d'Italia la documentazione indicata nell'Allegato IV.1.3 ovvero rendendo le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato IV.1.4.

I partecipanti al capitale che successivamente vengono a trovarsi in una situazione che comporta la perdita del requisito di onorabilità o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità informano prontamente la Banca d'Italia.

**Soggetti esenti**

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:

1. soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
2. società di gestione e SICAV armonizzate nonché banche, imprese d'investimento e IMEL comunitari;
3. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:
  - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese

---

<sup>3</sup> Sono tenuti al rispetto delle disposizioni anche coloro che intendono acquisire una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative di una SICAV (cfr. Sezione II, par. 1.2).

- d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
- b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
- 4. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
  - 5. soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente Sezione;
  - 6. enti pubblici anche economici.

### 2.1.2 Sana e prudente gestione

La Banca d'Italia valuta l'idoneità del potenziale partecipante ad assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario. In tale ottica assumono rilevanza:

- 1. la correttezza nelle relazioni di affari e la situazione finanziaria dei soggetti che presentano la comunicazione; in tale ambito vengono considerati i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con eventuali banche o altri intermediari del gruppo di appartenenza del soggetto di cui intenda acquisire la partecipazione;
- 2. i rapporti (partecipativi, finanziari, ecc.) che il soggetto richiedente ha con l'intermediario di cui intende assumere una partecipazione o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultimo;
- 3. gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.

Qualora l'intermediario entri a far parte di un gruppo diverso da un gruppo bancario comunitario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo medesimo non risulti di ostacolo ai controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero ovvero qualora lo stesso abbia significative relazioni con società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in quei paesi siano tali da pregiudicare l'esercizio di un'azione efficace di vigilanza.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario.

#### Documentazione

Le persone fisiche inviano la seguente documentazione:

- a) nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;

- d) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;
- e) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

## 2.2 Persone giuridiche

### 2.2.1 Onorabilità

Se il soggetto che intende acquisire una partecipazione superiore al 20% del capitale ovvero il controllo dell'intermediario è una persona giuridica, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

In tali casi, la verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo della persona giuridica che intende assumere la partecipazione; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate <sup>(4)</sup>.

I soggetti interessati che successivamente vengono a trovarsi in una situazione che comporta la perdita del requisito di onorabilità o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità informano prontamente l'organo amministrativo affinché possa assumere le misure previste dal presente paragrafo.

#### **Sostituzione**

In caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo o del direttore generale o di soggetti che svolgono cariche equivalenti, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dalla nomina. L'accertamento del possesso dei requisiti va effettuato in capo a tutti gli interessati in occasione di ogni rinnovo degli organi sociali.

#### **Valutazione della documentazione**

La verifica va condotta partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che deve risultare dal verbale dell'organo amministrativo. Copia del verbale è inviato dalla Banca d'Italia in allegato alla comunicazione. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

In particolare, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

È rimessa al prudente apprezzamento della società la possibilità di non

---

<sup>4</sup> In caso di amministratore unico, la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.

effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:

1. società di gestione e SICAV armonizzate, nonché banche, imprese d'investimento e IMEL comunitari;
2. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:
  - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
  - b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
3. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
4. soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente Sezione;
5. enti pubblici anche economici.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi sopra descritti, prende gli opportuni provvedimenti e ne dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

#### **Documentazione minima**

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (per l'individuazione dei documenti da acquisire, cfr. Allegati IV.1.3 e IV.1.4).

#### **2.2.2 Sana e prudente gestione**

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, per la valutazione della sana e prudente gestione, le persone giuridiche che intendono acquisire una partecipazione superiore al 20% ovvero il controllo, allegano alla comunicazione la documentazione di seguito indicata:

- a) bilancio dell'ultimo esercizio corredato della relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
- b) il *curriculum vitae* dei membri degli organi amministrativi, del direttore generale o del legale rappresentante;
- c) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario a cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;

- d) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende utilizzare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori;
- e) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nel soggetto che effettua la comunicazione.

Inoltre, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo devono essere inviati:

- f) la mappa del gruppo con l'indicazione territoriale delle sue componenti;
- g) il bilancio consolidato di gruppo relativo all'ultimo esercizio;
- h) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
  - l'intermediario in cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
  - gli enti finanziari del gruppo e le altre società ricomprese nel gruppo.

Ove si tratti di una società estera sottoposta a vigilanza dovranno inoltre essere inviate:

- i) una lettera di *good standing* o una attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine;
- l) una dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

#### **Soggetti esenti**

La documentazione non è richiesta se il soggetto che effettua la comunicazione è: a) una banca, un'impresa d'investimento o un IMEL comunitari, nonché una società di gestione armonizzata; b) una banca o un'impresa d'investimento extra comunitaria, nonché una società di gestione non armonizzata, sottoposte a forme di vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le imprese d'investimento comunitarie, ovvero per le società di gestione armonizzate. Non sono tenute a inviare la documentazione le società fiduciarie <sup>(5)</sup>.

### **2.3 Acquisizione del controllo o sostituzione del controllante**

Nel caso in cui dall'operazione derivi l'acquisizione del controllo dell'intermediario o la sostituzione del soggetto che esercita il controllo sull'intermediario, il nuovo controllante deve presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, il piano industriale relativo alla gestione dell'intermediario o del gruppo risultante dall'operazione.

Il progetto deve contenere precise indicazioni sulle modalità tecniche dell'operazione di acquisizione, sulle ipotesi su cui si basano i programmi di espansione, sulle sinergie che si intendono attivare e sui rendimenti attesi. In quest'ambito assumono rilievo le informazioni relative ai riflessi dell'operazione sul patrimonio e sul livello dei costi. Il progetto deve fornire indicazioni sugli assetti di "governance" che derivano dall'operazione al fine di individuare con chiarezza i

---

<sup>5</sup> A tal fine si intendono le società fiduciarie soggette ai controlli del Ministero dell'Industria secondo quanto previsto dalla L. 1966/39 e dal decreto del Ministro dell'Industria del 16 gennaio 1995.

soggetti chiamati ad assicurare gli indirizzi gestionali dell'intermediario o del gruppo <sup>(6)</sup>

### **3. Acquisizione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento nel capitale di un intermediario**

Qualora sia già presente un soggetto di controllo, l'assunzione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento, richiede la documentazione di seguito specificata.

#### *3.1 Persone fisiche*

##### *3.1.1 Onorabilità*

Si applicano le disposizioni contenute nel par. 2.1.1.

##### *3.1.2 Sana e prudente gestione*

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, ai fini della valutazione della sana e prudente gestione, è inviata la seguente documentazione:

- a) il *curriculum vitae*;
- b) riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, a situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;
- c) nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;
- d) l'indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

La Banca d'Italia si riserva la possibilità di richiedere informazioni ulteriori.

#### *3.2 Persone giuridiche*

##### *3.2.1 Onorabilità*

Si applicano le disposizioni contenute nel par. 2.2.1.

##### *3.2.2 Sana e prudente gestione*

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, ai fini della valutazione della sana e prudente gestione, alla comunicazione è allegata la documentazione indicata alle lett. a) b), d), f) e g) del precedente par. 2.2.2.

Le società estere sottoposte a forme di vigilanza inviano inoltre la documentazione di cui alle lett. i) e l) del precedente par. 2.2.2.

---

<sup>6</sup> Nel caso in cui l'acquisizione riguardi una SGR non operativa, andrà inviato un nuovo programma di attività ed una relazione sulla struttura organizzativa della SGR ove non vengano confermati quelli esaminati dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione iniziale.

**Soggetti esenti**

La documentazione non è richiesta se il soggetto che effettua la comunicazione è: a) una banca, un'impresa d'investimento o un IMEL comunitari, nonché una società di gestione armonizzata; b) una banca, un'impresa d'investimento extra comunitaria, nonché una società di gestione non armonizzata, sottoposte a forme di vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le imprese d'investimento, ovvero per le società di gestione armonizzate. Non sono tenute a inviare la documentazione le società fiduciarie <sup>(7)</sup>.

La Banca d'Italia si riserva la possibilità di richiedere informazioni ulteriori.

**4. Procedura e termini**

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza.

**Interruzione e sospensione**

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, la comunicazione si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata il momento in cui il termine è sospeso e quello in cui esso ricomincia a decorrere.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione qualificata ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla società interessata.

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

---

<sup>7</sup> A tal fine si intendono le società fiduciarie soggette ai controlli del Ministero delle Attività produttive secondo quanto previsto dalla L. 1966/39 e dal decreto del Ministro dell'Industria del 16 gennaio 1995.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

## **5. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto**

### *5.1 Presupposti*

L'art. 15, comma 5, lett. b), del TUF stabilisce che la Banca d'Italia determina con regolamento i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto, determinando inoltre le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolatività e stabilità.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'intermediario, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'intermediario. Particolare attenzione viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di un'organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza a esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società - possano alterare la funzionalità dei processi decisionali dell'intermediario.

### *5.2 Modalità e termini di invio delle comunicazioni*

Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri partecipanti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'intermediario cui l'accordo si riferisce, entro 5 giorni dalla stipula. Quando l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro 5 giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione va presentata, in duplice copia, alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima.

La comunicazione illustra sinteticamente il contenuto, le finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa, inoltre, indica:

- il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;
- la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta dai partecipanti all'accordo;
- l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti;
- le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Ogni variazione dei contenuti dell'accordo e nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia con le modalità indicate nel presente paragrafo.



## **6. Aumenti di capitale e offerte pubbliche di acquisto riguardanti SGR**

### **Aumenti di capitale**

Nelle operazioni di aumento di capitale delle SGR o nelle altre operazioni sul capitale che comportano variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni, previsto nel precedente par. 4.

### **Offerte pubbliche di acquisto**

Nel caso di offerte pubbliche di acquisto riguardanti le azioni di SGR, i soggetti che intendono aderire all'offerta devono effettuare tempestivamente la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia al fine di consentirle, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'operazione, di rendere nota, anche prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge, l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di SGR che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (es.: nei sistemi d'asta).

## **7. Cessione di partecipazioni**

I soggetti indicati alla precedente Sezione II che intendono cedere una partecipazione possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

La comunicazione indica almeno i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell'operazione, le possibili controparti dell'operazione e l'ammontare della partecipazione oggetto di cessione.

Tale informativa non fa venire meno l'obbligo per i soggetti acquirenti di presentare la comunicazione.

## **8. Comunicazioni successive**

I soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi inviano alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società interessata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione ovvero dal rilascio dell'autorizzazione alla SGR o alla SICAV, il modello 19/M (cfr. Allegato IV.1.5), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

Sono tenuti a effettuare tale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob anche i soggetti che per effetto di operazioni sul capitale della SGR (es.: mancata sottoscrizione di un aumento di capitale) abbiano ridotto la propria partecipazione al di sotto delle soglie indicate alla precedente Sezione II.

Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia dove ha sede legale la società a cui si riferisce l'operazione. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, il modello è inviato alla Filiale della Banca d'Italia dove è insediata quest'ultima.

#### *SEZIONE IV*

##### *ADEMPIMENTI NELLE ASSEMBLEE DELLE SGR E DELLE SICAV*

L'art. 16 del TUF prevede che il diritto di voto inerente le azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro cui la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

- a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti dell'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c) l'indicazione, per le singole delibere:
  - dei nominativi dei partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
  - dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

Tali informazioni possono risultare anche da apposita comunicazione del presidente.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò, le società conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

## **CAPITOLO II**

### **ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV**

#### **1. Premessa**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SGR e SICAV devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

La disciplina assegna un ruolo centrale all'organo amministrativo della società ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti: esso assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

#### **2. Fonti normative**

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 del TUF, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- decreto ministeriale riportato nell'Allegato IV.2.1.

#### **3. Responsabili dei procedimenti amministrativi**

Responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

#### **4. Verifica dei requisiti**

La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e della completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate è rimessa all'organo amministrativo della società.

Per i membri supplenti del collegio sindacale l'accertamento va effettuato fin dal momento della loro nomina, atteso che - secondo la disciplina prevista dal codice civile - essi subentrano automaticamente ai membri cessati al verificarsi degli eventi previsti.

Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo amministrativo affinché possa adottare le misure previste dal presente paragrafo.

#### **Sostituzione**

In caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo o del soggetto che svolge funzioni di direzione nella società, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dal momento della nomina.

In caso di rinnovo degli organi sociali, va accertata la permanenza dei requisiti in capo agli esponenti riconfermati.

<b>Valutazione della documentazione</b>	<p>L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.</p>
<b>Requisito di professionalità</b>	<p>Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento. In particolare, dai verbali deve emergere la congruità dell'esperienza maturata dal soggetto interessato rispetto alla specifica attività della SGR o della SICAV.</p>
<b>Requisito di onorabilità</b>	<p>In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.</p> <p>È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;</li><li>2. società di gestione e SICAV armonizzate, nonché banche, imprese d'investimento e IMEL comunitari;</li><li>3. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, nonché società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:<ol style="list-style-type: none"><li>a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero</li><li>b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;</li></ol></li><li>4. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);</li><li>5. enti pubblici anche economici.</li></ol>
<b>Requisito di indipendenza</b>	<p>L'organo amministrativo verifica la sussistenza in capo agli esponenti aziendali dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti ed eventualmente dallo statuto della società.</p> <p>L'organo amministrativo delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.</p>
<b>Decadenza</b>	<p>Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo amministrativo entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, e comunicata alla Banca d'Italia.</p>

In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della notizia. Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda ulteriori informazioni o valutazioni alla società, il termine è interrotto.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

**Sospensione**

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale riportato nell'Allegato IV.2.1, l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunica alla Banca d'Italia la decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui al richiamato decreto

**5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive**

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato IV.2.2 è riportata la documentazione minimale acquisibile. In alternativa alla predetta documentazione, possono essere acquisite – ricorrendone i presupposti – le dichiarazioni sostitutive rese conformemente a quanto disposto nell'Allegato IV.2.3.

### **CAPITOLO III**

## **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI**

### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

La sana e prudente gestione delle SGR e la loro capacità di svolgere in modo efficiente i servizi gestori presuppongono:

- capacità di formulare chiare strategie aziendali;
- disponibilità (in termini qualitativi e quantitativi) di adeguate risorse in possesso di professionalità coerenti con le mansioni loro assegnate;
- distribuzione dei ruoli e delle responsabilità che eviti duplicazioni, sovrapposizioni od omissioni di compiti;
- corretto svolgimento delle funzioni da parte degli organi amministrativo e di controllo;
- affidabilità del sistema informativo-contabile;
- buon funzionamento del sistema dei controlli interni.

Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia - in relazione all'importanza che annette ai citati aspetti - fornisce alcune indicazioni volte a favorire, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, la definizione nelle SGR di una organizzazione amministrativa e contabile e di un sistema dei controlli interni efficaci ed efficienti.

Le modalità applicative delle disposizioni contenute nelle sezioni successive potranno inoltre essere differenti in funzione della dimensione della SGR, della complessità operativa dell'attività di gestione svolta e delle specifiche tipologie di prodotti offerti (es.: gestione di fondi chiusi di *private equity*, fondi immobiliari o fondi riservati).

La Sezione II definisce criteri generali con riferimento ai compiti degli organi amministrativo e di controllo, al processo di investimento, al sistema dei controlli interni, alla funzione di revisione interna e ai sistemi informativo-contabili.

La Sezione III riguarda i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione collettiva del risparmio (SGR gestore, SGR promotore, banca depositaria, collocatori, soggetti terzi incaricati dello svolgimento di alcune attività). Secondo quanto previsto dall'art. 33 del TUF, la delega di funzioni aziendali da parte della SGR è ammessa secondo modalità che evitino lo svuotamento della società e ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.

#### **2. Fonti normative**

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6, comma 1, lett. a), che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il compito di disciplinare l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle SGR e delle SICAV;
- art. 8, che stabilisce, tra l'altro, che la Banca d'Italia possa chiedere, per le materie di propria competenza, ai soggetti abilitati e alle società di revisione contabile la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;
- art. 33, comma 4, che prevede che le SGR possano delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti i servizi prestati.

*SEZIONE II*  
*COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI*  
*E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI*

**1. Compiti dell'organo amministrativo, di controllo e dell'alta direzione**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le SGR svolgono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e per la realizzazione di un efficiente sistema dei controlli interni. Le competenze sono ripartite tra gli organi in modo preciso, al fine di evitare sovrapposizioni che possano incidere sulla funzionalità aziendale. All'interno degli organi deve essere assicurata una costante dialettica, pertanto le SGR prevedono organi amministrativi collegiali.

L'operato degli organi amministrativo e di controllo deve essere sempre documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte. Gli organi aziendali di vertice promuovono la diffusione di una cultura dei controlli che renda, a tutti i livelli aziendali, il personale consapevole del ruolo attribuito a ciascuno di essi e favorisca il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale. In tale ambito:

- determina gli obiettivi e le strategie aziendali nonché le politiche di investimento dei fondi e dei patrimoni in gestione (ivi inclusi i limiti e le procedure previsti per minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi) con riferimento al profilo rischio-rendimento; ne verifica periodicamente la corretta attuazione;
- approva i processi di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
- determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati, nonché i tempi e le modalità dei riferimenti in ordine al relativo esercizio, le funzioni da esternalizzare, i criteri di scelta dell'*outsourcer*, le modalità di controllo dell'attività dello stesso e delibera il conferimento dei relativi incarichi;
- approva la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative e agli addetti;
- assicura che sia periodicamente verificata l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni in relazione alla complessità dell'attività svolta e che sia garantita l'indipendenza delle strutture di controllo dalle unità operative;
- adotta, tempestivamente, idonee misure in presenza di carenze o anomalie nel funzionamento dell'organizzazione aziendale;
- approva le strategie relative alla configurazione dei sistemi informativi in modo da assicurare la tempestiva rilevazione della situazione aziendale e della composizione dei patrimoni in gestione nonché il corretto e tempestivo scambio dei flussi informativi con gli altri soggetti coinvolti nel processo produttivo;
- determina i criteri per la scelta della banca depositaria degli OICR gestiti e della società di revisione contabile, delibera il conferimento dei relativi incarichi;



- stabilisce criteri e procedure per la valorizzazione dei beni del fondo <sup>(1)</sup> e per la scelta delle controparti di mercato.

L'alta direzione, costituita dall'amministratore delegato, dal direttore generale e dall'alta dirigenza munita di poteri delegati:

- esegue le delibere dell'organo amministrativo;
- ne attua gli indirizzi strategici e le scelte in materia organizzativa; definisce compiti e responsabilità delle unità operative, in particolare delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, e dei relativi addetti;
- assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti anche attraverso la predisposizione di adeguati riferimenti informativi ("*report*");
- assicura l'efficace gestione dell'operatività aziendale, il censimento e il controllo dei rischi cui la SGR e i patrimoni gestiti sono esposti;
- definisce flussi informativi in grado di portare a conoscenza di tutto il personale le procedure operative relative ai propri compiti e responsabilità;
- verifica che il sistema dei controlli interni sia efficace ed efficiente in relazione al contesto operativo di riferimento.

L'organo di controllo ha il compito di verificare, senza limitarsi agli aspetti meramente formali, la regolarità e la legittimità della gestione, il corretto funzionamento delle principali aree operative nonché l'efficienza e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e del sistema informativo. Nello svolgimento di tali compiti, l'organo di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo.

L'organo di controllo e la società di revisione contabile si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **2. Processo di investimento**

Le SGR sono tenute a svolgere l'attività di gestione dei patrimoni con la diligenza del mandatario. Esse devono configurare il processo di investimento in modo coerente con le caratteristiche dei patrimoni gestiti.

L'attività di gestione rappresenta un processo complesso costituito da una serie di decisioni dal livello di dettaglio crescente.

Il processo di investimento, formalizzato in appositi documenti, è approvato dall'organo amministrativo che definisce anche le unità organizzative responsabili e le modalità di trasmissione delle informazioni.

## **3. Sistema dei controlli interni**

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui il calcolo del valore delle quote del fondo sia effettuato dalla banca depositaria, i criteri di valutazione sono fissati dalla banca depositaria e concordati con la SGR (cfr. Titolo V, Capitolo IV, Sezione II).

vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'intermediario.

In tale ambito, l'organo amministrativo verifica il rispetto degli obiettivi aziendali, avvalendosi anche di sistemi di pianificazione, e ne controlla periodicamente l'attuazione. Una strutturazione chiara dei *report* sull'andamento complessivo è cruciale per l'efficace governo aziendale.

Il sistema dei controlli è periodicamente sottoposto a revisione in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento.

Si descrivono di seguito le tipologie essenziali dei controlli:

- controlli di linea, che consistono nelle verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure automatizzate ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back-office*; assumono maggiore o minore profondità in relazione ai servizi svolti, alla complessità e dimensione operativa;
- controlli dei rischi, affidati a strutture diverse da quelle di gestione degli investimenti, che hanno il compito di concorrere alla definizione dei limiti operativi e delle metodologie di misurazione dei rischi e di controllare la coerenza dell'operatività con gli obiettivi di rischio-rendimento definiti dai competenti organi aziendali;
- controlli sulla conformità alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza e alle norme di autoregolamentazione (es.: protocolli di autonomia, codici di autodisciplina) nonché a qualsiasi altra norma applicabile alla SGR ("*compliance*");
- attività di revisione interna (*Internal Auditing* – I.A.); in tale ambito, rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni in relazione alla natura e al livello dei rischi assunti. L'attività è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco. L'organo amministrativo e quello di controllo devono essere regolarmente informati sull'attività svolta, affinché vengano adottate idonee e tempestive azioni correttive nel caso di carenze o anomalie.

### 3.1 Controllo dei rischi

Le SGR si dotano delle professionalità, degli strumenti e delle procedure idonee a misurare, gestire e controllare tutti i rischi sia finanziari che di tipo operativo <sup>(2)</sup>, inerenti ai patrimoni gestiti. Esse, inoltre, presidiano adeguatamente i rischi che corrono in proprio, prevalentemente riconducibili alla categoria dei rischi operativi <sup>(3)</sup> e reputazionali.

Preliminare alla gestione e misurazione dei rischi propri e dei patrimoni gestiti, è l'identificazione dei medesimi sulla base di un censimento che parta dalla accurata individuazione dei processi operativi. A tale scopo assume particolare rilevanza la definizione analitica dei processi di investimento e di valorizzazione

---

<sup>2</sup> I rischi operativi sono quelli derivanti da errori nelle procedure interne o causati da inefficienze nei sistemi, da errori umani o da eventi esterni, inclusi i rischi legali.

<sup>3</sup> Tra tali rischi assume rilievo l'eventuale responsabilità amministrativa della SGR ai sensi della L. 231/01, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

della quota nonché dell'insieme dei rapporti con la clientela. Conseguentemente, le SGR predispongono tutte le procedure necessarie per valutare la massima perdita probabile collegata ai rischi individuati.

Per quanto riguarda in particolare la gestione dei rischi di mercato e di credito a cui sono esposti i patrimoni gestiti, le SGR si dotano di strumenti di analisi adeguati alla complessità quantitativa e qualitativa dei portafogli stessi al fine di effettuare il continuo monitoraggio dei rischi.

Devono essere chiaramente documentate (anche nel caso in cui la SGR si avvalga di modelli e strumenti per la misurazione del rischio forniti da terzi) le metodologie di misurazione e di controllo dei rischi connessi con le posizioni detenute nei portafogli gestiti e del loro impatto sul profilo di rischio complessivo del portafoglio.

Le SGR che gestiscono fondi con una significativa operatività in strumenti derivati adottano metodologie adeguate a misurare e monitorare i rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati (ad es.: sistemi di tipo VaR<sup>4</sup>).

Le SGR, inoltre, procedono al censimento dei rischi operativi, ponendo particolare attenzione all'efficienza e alla sicurezza delle tecnologie informatiche impiegate e all'utilizzo di canali distributivi innovativi (es.: Internet).

Al fine di minimizzare il rischio di un coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le SGR si attengono alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'operatività anomala della clientela.

La collocazione organizzativa della funzione di controllo dei rischi è lasciata all'autonomia degli operatori, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni produttive e di controllo. Le SGR valutano se utilizzare unità interne – distinte da quelle di gestione – o avvalersi di strutture esterne (eventualmente di gruppo), nel rispetto dei criteri fissati per l'*outsourcing*. La funzione di controllo del rischio, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa risponde all'alta direzione e all'organo amministrativo.

Il controllo dei rischi (anche quando svolto da unità "esterne" all'intermediario):

- concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;
- concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
- valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi finanziari dei patrimoni gestiti e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;
- verifica la coerenza delle scelte di investimento e dei risultati ottenuti con i profili di rischio-rendimento definiti dall'organo amministrativo;

---

<sup>4</sup> I sistemi di tipo VaR utilizzati devono essere adeguati all'attività svolta e tenere conto delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione Europea (cfr. Raccomandazione del 27 aprile 2004 sull'uso degli strumenti derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

- predispone il *reporting* nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi, l'analisi delle performance e le violazioni dei limiti operativi fissati;
- verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla SGR, effettua prove di *stress* e il *back-testing* dei modelli utilizzati proponendo, ove del caso, il loro adeguamento.

L'attività di controllo svolta è adeguatamente documentata; in particolare, devono essere ricostruibili le informazioni relative alle posizioni in portafoglio e ai dati di mercato, i controlli svolti sulla qualità dei dati medesimi e le procedure per la valorizzazione dei titoli non quotati o illiquidi (es.: derivati OTC e titoli strutturati).

### 3.2 Attività di revisione interna

La struttura di revisione interna delle SGR è autonoma, anche gerarchicamente, rispetto a quelle operative; il responsabile è nominato dall'organo amministrativo e ha le competenze necessarie per svolgere l'attività di controllo, anche alla luce della complessità dei processi aziendali che caratterizzano la SGR <sup>(5)</sup>.

Agli incaricati dell'attività è garantito – per lo svolgimento delle verifiche di competenza – l'accesso a tutte le strutture aziendali nonché alle informazioni utili per il controllo sul corretto svolgimento delle funzioni aziendali esternalizzate.

L'ampiezza e la delicatezza dei compiti di revisione interna richiedono che gli addetti abbiano competenze specialistiche adeguate. La dotazione di idonei strumenti tecnici e informatici costituisce un ulteriore requisito.

La revisione interna assume, tra l'altro, compiti di controllo in ordine al buon funzionamento:

- dell'attività di *compliance* <sup>(6)</sup>;
- dei controlli di linea e dei rischi;
- dei principi di separazione dei patrimoni gestiti;
- del sistema di tenuta delle evidenze contabili;
- dello scambio di flussi informativi tra i settori aziendali e tra la SGR e gli altri soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi (gestore, banca depositaria, collocatori, enti di servizio esterni, ecc.);
- dell'adeguatezza delle dotazioni tecnologiche e delle capacità professionali degli addetti ai sistemi informativi aziendali, anche nel caso in cui tali sistemi siano esternalizzati;
- della rispondenza dell'operato degli *outsourcer* agli standard stabiliti con la convenzione di conferimento dell'incarico.

Gli esiti delle verifiche periodiche e le proposte di miglioramenti organizzativi o procedurali individuate dall'I.A. sono portati a conoscenza dell'organo amministrativo e di quello di controllo.

---

<sup>5</sup> Nella definizione dei compiti di controllo previsti dall'art. 6 della legge n. 231/01 la SGR può utilizzare la struttura e il personale dell'I.A.

<sup>6</sup> Nelle SGR di minore complessità la funzione di *compliance* può essere svolta dall'I.A.

### 3.3 Esternalizzazione di funzioni di controllo

La Banca d'Italia, sentita la Consob per gli aspetti di competenza, si riserva di valutare – alla luce di criteri di tempestività, affidabilità ed efficienza – ipotesi di affidamento della funzione di controllo dei rischi e/o di quella di revisione interna delle SGR a terzi o a strutture del gruppo.

In quest'ultimo caso, l'espletamento della funzione da parte della struttura di gruppo deve essere condotto con modalità organizzative che salvaguardino l'autonomia della SGR nei confronti del gruppo di appartenenza e l'interesse dei partecipanti.

Resta ferma la responsabilità dei vertici aziendali della SGR in ordine al corretto svolgimento delle funzioni. Si applicano i principi determinati per l'*outsourcing* delle funzioni aziendali diverse da quelle di gestione.

È comunque necessario che sia individuato il responsabile dell'I.A. per la SGR e che gli sia assicurato un adeguato grado di autonomia rispetto alla struttura di gruppo.

## 4. Sistemi informativo-contabili

La disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento della SGR e consente alle varie componenti della struttura aziendale di assumere decisioni consapevoli e coerenti con il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Le strategie relative alla dotazione di sistemi informatici sono approvate dall'organo amministrativo e devono garantire che le risorse di *information technology* (IT) siano costantemente adeguate alla complessità del contesto operativo in cui la SGR agisce, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione e alla articolazione territoriale dell'impresa. I livelli di servizio e i controlli (compresi quelli sulle funzioni date in *outsourcing*) sulle dotazioni di IT sono formalizzati.

Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve essere attendibile, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché dei patrimoni in gestione e del rischio in essi implicito.

Atteso l'ambito di operatività delle SGR, particolare rilevanza assume la capacità dei sistemi informativo-contabili di:

- rilevare in modo tempestivo ciascuna operazione posta in essere per conto di ciascun fondo e/o patrimonio individuale in gestione e la posizione complessiva degli stessi;
- dare concreta attuazione alle norme in materia di separazione patrimoniale, predisponendo strumenti di tipo contabile che permettano di distinguere costantemente gli strumenti finanziari e il denaro di pertinenza delle singole gestioni tra loro e da quelli delle SGR.

La corretta e tempestiva determinazione del valore dei patrimoni gestiti rappresenta un elemento centrale dell'attività gestoria sia per garantire la tutela dei diritti patrimoniali degli investitori, sia per fornire al mercato informazioni attendibili per una valutazione dei risultati conseguiti. A tal fine, le SGR:

- predispongono procedure per la tempestiva raccolta di tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione dei beni ricompresi nei patrimoni gestiti;

- si dotano, in relazione all’operatività in strumenti derivati o altri prodotti finanziari non trattati in mercati regolamentati, di adeguati sistemi che consentano una corretta valorizzazione dei contratti stipulati nell’ambito dell’attività di gestione.

I sistemi informativi adottati devono essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza. Sotto questo profilo, rileva l’idoneità dei presidi tecnico-organizzativi posti a tutela del patrimonio informativo aziendale, tra i quali:

- la correttezza delle procedure operative e l’adeguata documentazione delle stesse;
- la predisposizione dell’accesso controllato agli archivi per l’imputazione delle operazioni e un’adeguata documentazione;
- la possibilità di ripristino delle condizioni antecedenti a un evento accidentale e l’esistenza di apposite procedure di *back up* e di *recovery*;
- misure di tutela della riservatezza e dell’integrità delle informazioni, che vanno assicurate mediante presidi sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle apparecchiature e ai documenti, modalità di conservazione e di distribuzione dei supporti, ecc.), sia di tipo logico (livelli di abilitazione degli utenti, assegnazione di *password*, eventuale uso di codici crittografici, tecniche di autenticazione delle informazioni trasmesse, ecc.).

Gli intermediari pongono particolare attenzione alla necessità di integrare le proprie basi dati e i propri sistemi informatici con quelli della banca depositaria e dei soggetti collocatori o delegati per agevolare i flussi elettronici di informazioni nonché consentire riscontri e riconciliazioni con gli operatori in questione.

### SEZIONE III

#### RELAZIONI TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO

## 1. Rapporti con la banca depositaria

La rilevanza dell'attività svolta dalla banca depositaria richiede alla SGR un'attenta valutazione nella scelta della stessa, anche in funzione della dimensione e complessità dei fondi per i quali conferisce l'incarico.

La convenzione di conferimento dell'incarico di banca depositaria disciplina tutti i rapporti reciproci tra il gestore e la banca. Se le funzioni di gestione e di promozione sono svolte da soggetti diversi, entrambi intervengono nella convenzione con la banca depositaria, anche al fine di definire le modalità organizzative e operative che assicurano il necessario coordinamento tra i tre soggetti interessati.

Particolare cura deve aversi nella definizione delle modalità e dei tempi per lo scambio dei dati necessari relativi al calcolo del valore della quota e al rispetto dei limiti di investimento previsti dalle norme e dal regolamento di gestione.

Le SGR che intendono incaricare la banca depositaria di calcolare il valore della quota:

- valutano l'adeguatezza della banca depositaria a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
- stipulano con la banca depositaria una convenzione nella quale:
  - sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del valore della quota e al procedimento di valorizzazione;
  - sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui: i) la SGR fornisce alla banca depositaria ogni elemento informativo e documentazione necessari ai fini del calcolo; ii) la banca depositaria informa la SGR circa le risultanze dell'attività di valorizzazione effettuata.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore della quota.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti della banca depositaria, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultima è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che:

- a) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinuncia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
  - un'altra banca in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
  - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Banca d'Italia;
  - i beni del fondo siano trasferiti presso la nuova banca depositaria.

## 2. Rapporti tra SGR-promotore e SGR-gestore

Nell'ipotesi che le attività di promozione e di gestione delle forme di risparmio collettivo siano svolte in modo separato, gli schemi organizzativi sono definiti e formalizzati alla luce di quanto di seguito specificato.

La SGR-promotore predispone adeguate misure organizzative per:

- a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti;
- b) un tempestivo e corretto scambio di informazioni con:
  - le strutture di collocamento (proprie o di terzi) e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento;
  - la SGR-gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere da essa i dati concernenti la valorizzazione delle quote, quelli per la predisposizione dell'informativa per il pubblico, nonché le informazioni necessarie per il controllo della rispondenza delle politiche di investimento del fondo con quelle fissate nel regolamento del fondo.

La SGR-gestore predispone adeguate misure organizzative per:

- I. una efficiente gestione delle attività sui mercati di investimento;
- II. un tempestivo e corretto scambio di informazioni con:
  - la banca depositaria, al fine di garantire a quest'ultima la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;
  - la SGR-promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.

Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati sistemi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive strutture di revisione interna.

Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.

## 3. Deleghe di funzioni aziendali

### 3.1 Principi generali

Le SGR, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e nelle procedure operative ovvero di avvalersi di specifiche competenze professionali, possono ricorrere a soggetti esterni all'azienda per lo svolgimento di determinate attività.

Resta ferma la responsabilità della SGR per il corretto svolgimento delle attività delegate a terzi. Considerato che anche il rapporto con soggetti esterni fa emergere rischi operativi e di reputazione che necessitano di idonei presidi organizzativi e contrattuali, la società mantiene adeguate capacità di controllo delle



attività cedute in *outsourcing* e interviene tempestivamente ove la qualità di servizi forniti dall'incaricato esterno è carente. A tal fine, deve essere individuato all'interno della SGR, il responsabile della verifica dell'adempimento da parte dell'*outsourcer* degli impegni assunti e della qualità del servizio offerto.

Nel deliberare l'esternalizzazione i competenti organi aziendali si assicurano che la SGR:

- eviti una posizione di dipendenza nei confronti dell'*outsourcer*;
- controlli l'operato dell'*outsourcer*, interloquisca efficacemente e tempestivamente con esso, segnali eventuali interventi correttivi;
- preservi la continuità dell'azione aziendale nei casi di sostituzione, revoca, rinuncia dell'*outsourcer*.

La SGR valuta attentamente le capacità gestionali e organizzative dell'*outsourcer* e pone particolare attenzione al fine di evitare situazioni di conflitto tra gli interessi del delegato e quelli dei titolari di diritti sui patrimoni gestiti.

I contratti di *outsourcing* sono redatti in forma scritta e prevedono almeno:

- 1) che la delega conferita:
  - non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR delegante;
  - può essere revocata con effetto immediato dalla SGR;
- 2) che gli organi di controllo della SGR hanno l'incondizionata possibilità di accedere agli uffici del delegato per verificare tutte le procedure tecnico-amministrative – nonché le relative risultanze – attinenti alle funzioni svolte per conto della SGR;
- 3) che tutti gli elaborati contabili e i relativi documenti giustificativi riguardanti attività delegate siano prontamente disponibili per la SGR;
- 4) che le autorità di vigilanza possano svolgere l'attività di supervisione e controllo attraverso l'accesso, anche presso l'*outsourcer*, alle informazioni e a tutta la documentazione relative allo svolgimento dell'attività delegata;
- 5) i compiti assegnati e i livelli di servizio da assicurare, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi definiti. È inoltre previsto che la SGR può in qualunque momento impartire ulteriori istruzioni per l'esecuzione dell'incarico;
- 6) le modalità organizzative e le risorse dedicate all'attività da parte del soggetto che offre il servizio;
- 7) meccanismi contrattuali (clausole risolutive espresse, termini di preavviso, ecc.) che consentano alla SGR, per fatti collegati a eventi della vita societaria dell'*outsourcer*, all'inadeguatezza dei servizi offerti, a rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo o operativo della SGR, di adeguare l'accordo ovvero di ricercare altri *outsourcer*;
- 8) un'adeguata tutela della riservatezza delle informazioni relative all'attività delegata.

## 3.2 Deleghe gestionali

### 3.2.1 Gestione collettiva

La SGR può affidare scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. È necessario che le deleghe gestionali conferite non comportino uno svuotamento della SGR stessa. In tale ottica, la struttura operativa della SGR deve assicurare in ogni caso una organizzazione di risorse e competenze idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonché a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.

Il contratto di conferimento dell'incarico prevede in particolare:

- 1) che l'incarico conferito non ha carattere esclusivo. La SGR pertanto conserva la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;
- 2) che il delegato deve attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite dai competenti organi della SGR delegante;
- 3) un flusso giornaliero - o comunque adeguato alle specifiche caratteristiche del singolo prodotto - di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato, che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- 4) le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria.

Se la SGR-gestore è diversa dalla SGR-promotore, quest'ultima viene informata tempestivamente circa la scelta del delegato.

### 3.2.2 Gestione individuale

Con riferimento alla facoltà di delega nell'ambito del servizio di gestione di patrimoni individuali (art. 24, comma 1, lett. f) del TUF), possono configurarsi due ipotesi, a seconda che la SGR intenda conferire deleghe di carattere particolare (cioè riferite a specifici strumenti finanziari, settori o mercati) ovvero generale (cioè riguardante l'intera attività di investimento relativa al patrimonio affidato in gestione).

In entrambi i casi, si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni previste nel caso di deleghe per scelte di investimento relative a servizi di gestione collettiva. In particolare, attesa la responsabilità che la SGR delegante conserva nei confronti dei clienti che le hanno affidato i mezzi da gestire, devono essere adottati e formalizzati presidi organizzativi che consentano alla SGR di:

- conoscere con tempestività la situazione e il profilo di rischio di ciascun portafoglio conferito in gestione dalla clientela;
- controllare che le operazioni poste in essere dal gestore delegato siano coerenti con il profilo di rischio-rendimento indicato dal cliente nel contratto e con gli eventuali limiti posti dal medesimo;
- attuare le norme in materia di separazione patrimoniale dei valori della clientela tra di loro e con quelli della SGR.

A tal fine il delegante ed il delegato definiscono, tra l'altro:

- il contenuto e le modalità di trasmissione di flussi informativi giornalieri;

- le modalità con le quali il delegante verifica l'operato del delegato.

#### **4. Utilizzo di consulenti**

Nel caso in cui la SGR si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa deve comunque disporre di risorse e competenze idonee a valutare le indicazioni ricevute, al fine di effettuare consapevoli scelte di investimento.

#### **5. Rapporti con i soggetti collocatori**

Le SGR definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dagli intermediari collocatori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:

- i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi procedurali che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;
- ove del caso, i flussi informativi che i collocatori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote.

#### **6. Rapporti con *prime broker***

Le SGR, che nello svolgimento dell'attività di gestione di fondi speculativi si avvalgono di *prime broker* (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.), pongono la massima attenzione nella scelta del medesimo rivolgendosi a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore. È inoltre opportuno che per ciascun fondo le SGR facciano ricorso ad un unico *prime broker*.

*SEZIONE IV*

*SICAV*

Alle SICAV, compatibilmente con le loro peculiari caratteristiche strutturali, si applicano le disposizioni del presente Capitolo.

## **CAPITOLO IV**

### **VIGILANZA INFORMATIVA**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

L'art. 8 del TUF attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti vigilati – per le materie di propria competenza – la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 8 del TUF, che prevede che la Banca d'Italia può chiedere, tra l'altro, alle SGR, alle SICAV e alle società incaricate della revisione contabile la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L'articolo prevede inoltre obblighi informativi per l'organo di controllo e per le società incaricate della revisione contabile;
- art. 17 del TUF, relativo alla possibilità per la Banca d'Italia di richiedere informazioni sui partecipanti al capitale di SGR e SICAV;
- art. 58 del TUB, relativo alla cessione di rapporti giuridici, che si applica anche ai soggetti non bancari inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB.

## SEZIONE II

### COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

#### 1. Operazioni rilevanti

Le SGR e le SICAV comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le operazioni che possono avere riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull'adeguatezza patrimoniale e/o sull'assetto organizzativo dello stesso.

Rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Banca d'Italia, a titolo esemplificativo:

- l'acquisto o la cessione di rapporti giuridici <sup>(1)</sup> qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- la riduzione del capitale sociale;
- la distribuzione di riserve.

##### 1.1 Procedura

Le comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia tempestivamente, almeno 30 giorni prima della realizzazione delle relative operazioni.

Le SGR o le SICAV indicano i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

Non devono essere comunicate le operazioni che rientrano nell'ambito di un'altra disciplina che prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ovvero una specifica informativa preventiva (es.: cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione; progetti di ristrutturazione del gruppo bancario).

#### 2. Invio di documentazione amministrativa

##### 2.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia nel termine massimo di 30 giorni dall'adozione:

- copia dei verbali delle delibere assembleari concernenti modifiche statutarie e autorizzazioni all'acquisto e all'alienazione di titoli propri;
- copia dei verbali delle delibere dell'organo amministrativo o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito;

---

<sup>1</sup> Nel caso di cessioni di rapporti giuridici, le SGR o le SICAV cessionarie, incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB, che intendano avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, commi 3 e 4, del medesimo TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 – danno notizia della cessione ai singoli partecipanti al fondo comune ovvero ai singoli azionisti alla prima utile occasione (es.: invio di informazioni periodiche alla clientela).

- copia dello statuto modificato, completa degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- nel caso di gestione di fondi pensione:
  - a) copia delle delibere dell'organo amministrativo concernenti l'assunzione dell'incarico o la costituzione del fondo e della convenzione stipulata con il fondo pensione;
  - b) accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, copia della delibera dell'organo amministrativo concernente i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni patrimoniali della SGR nei riguardi del fondo pensione, corredata del parere dell'organo di controllo.

## **2.2 SICAV**

Le SICAV inviano alla Banca d'Italia, nel termine di 30 giorni dall'adozione, copia dei verbali delle sedute assembleari.

## **3. Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR e SICAV**

Le SGR e le SICAV che intendono modificare il proprio modello di amministrazione e di controllo (cfr. artt. 2380 e seguenti del codice civile) predispongono un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare. Il progetto e copia delle connesse modifiche statutarie sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea.

## **4. Documentazione contabile**

### **4.1 SGR**

Le SGR inviano alla Banca d'Italia:

- a) entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredata della documentazione prevista dalla legge e della relazione della società di revisione;
- b) per ciascun fondo/comparto gestito:
  - entro 60 giorni dalla fine del semestre, copia della relazione semestrale;
  - entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale il fondo/comparto procede alla distribuzione dei proventi, copia del rendiconto della gestione del fondo/comparto, corredato della relazione degli amministratori, nonché della relazione della società di revisione.

### **4.2 SICAV**

Le SICAV inviano alla Banca d'Italia:

- entro 60 giorni dalla fine del semestre, copia della relazione semestrale;

- entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato e del bilancio, corredato della relazione degli amministratori e della relazione della società di revisione.

#### 4.3 *Invio della documentazione*

La documentazione è inoltrata alla Filiale della Banca d'Italia competente e alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria – Divisione Analisi e Interventi I.

### 5. **Esponenti aziendali di SGR e di SICAV <sup>(2)</sup>**

Le SGR e le SICAV segnalano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di accettazione della nomina, le variazioni dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia, secondo le modalità previste nel "Manuale per la produzione delle segnalazioni OR.SO".

I supporti magnetici sono accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale rappresentante della società segnalante, che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Le società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo previsto dall'art. 64 del TUB effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo.

### 6. **Gruppo di appartenenza**

Le SGR e le SICAV, non facenti parte di gruppi bancari o assicurativi italiani o comunitari, comunicano alla Banca d'Italia:

- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, la mappa aggiornata del gruppo di appartenenza;
- b) tempestivamente, l'ingresso nel gruppo di appartenenza di intermediari che svolgono attività nel settore dei servizi di investimento o della gestione di patrimoni e aventi sede legale in uno Stato extracomunitario non ricompreso tra i paesi appartenenti al "Gruppo dei Dieci" (G-10);
- c) appena disponibile il bilancio consolidato del gruppo, ove esistente.

### 7. **Compagine sociale**

Le SGR e le SICAV <sup>(3)</sup>, nell'inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio (cfr. par. 4), indicano la composizione della propria compagine sociale ovvero comunicano che non sono intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate in precedenza.

---

<sup>2</sup> Si rammenta che ai sensi del Titolo IV, Capitolo II, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, entro 30 giorni, copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo dell'intermediario nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali.

<sup>3</sup> Per le SICAV si deve fare riferimento alle sole azioni nominative.



## **8. Funzione di revisione interna**

Le SGR e le SICAV trasmettono alla Banca d'Italia, congiuntamente alla documentazione relativa al bilancio di cui al par. 4, la relazione annuale sulle verifiche effettuate e il piano annuale delle verifiche programmate, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno, nonché la relazione del responsabile della funzione di controllo interno, previsti dalla disciplina emanata in materia dalla Consob.

## **9. Comunicazioni dell'organo di controllo**

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SGR e delle SICAV. La medesima previsione si applica nei confronti degli organi di controllo delle società che controllano SGR o SICAV o che sono da queste controllate.

I verbali delle riunioni e degli accertamenti dell'organo di controllo della SGR e della SICAV concernenti violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia. È esclusa la trasmissione dei verbali contenenti semplici accertamenti e dichiarazioni di constatata regolarità della gestione o dai quali comunque non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall'organo di controllo.

I verbali devono essere trasmessi in copia alla Banca d'Italia nel termine di 10 giorni dalla data dell'atto. L'inoltro è curato dal presidente dell'organo di controllo o, in caso di impedimento, dal membro più anziano in carica.

## **10. Adempimenti della società di revisione**

Le società incaricate della revisione contabile delle SGR e delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono analogo compito presso le società che controllano la SGR o la SICAV o che sono da queste controllate.

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

## **11. Relazione organizzativa**

Le SGR e le SICAV inviano alla Banca d'Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, secondo lo schema riportato nell'Allegato IV.4.1. Nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione

dell'anno precedente la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

**12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV**

Qualora le SGR, le SICAV e le banche depositarie rilevino violazioni dei limiti o dei divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV, provvedono a comunicarle alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate nell'Allegato IV.4.2.

**13. Errata valorizzazione delle quote**

Le SGR, le SICAV o le banche depositarie - ove curino il calcolo del valore delle parti - comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia gli errori di calcolo che hanno avuto effetti sul valore della quota dei fondi o delle azioni delle SICAV e rendono noti alla Banca d'Italia gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni <sup>(6)</sup>.

**14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR**

Le SGR e le SICAV comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di ammissione a quotazione, l'avvio della negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi gestiti o delle proprie azioni.

---

<sup>4</sup> Le SGR e le SICAV di nuova autorizzazione inviano la prima relazione nell'ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

<sup>5</sup> Una nuova relazione organizzativa viene inviata anche nei casi in cui una SGR che gestisce fondi aperti intende gestire anche fondi chiusi o viceversa.

<sup>6</sup> Gli errori inferiori alla "soglia di irrilevanza dell'errore", eventualmente prevista nel regolamento del fondo o nello statuto della SICAV (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6), sono comunicati alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale.

**SEZIONE III**  
**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA**

**1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR**

Le SGR e le SICAV inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.

**2. Segnalazioni degli OICR esteri**

Gli OICR esteri abilitati a commercializzare le proprie parti in Italia inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.

## **CAPITOLO V**

### **VIGILANZA ISPETTIVA**

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 10 del TUF, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, per le materie di propria competenza, può effettuare ispezioni presso SGR, SICAV e società di gestione armonizzate.

#### **2. Responsabile del procedimento**

Per la consegna del rapporto ispettivo sono responsabili il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo dell'Ispettorato Vigilanza.

#### **3. Accertamenti ispettivi**

La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le SGR e le SICAV con facoltà di richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza.

Gli accertamenti possono essere generali ovvero rivolti a specifici settori di operatività.

#### **4. Rapporto ispettivo**

A conclusione degli accertamenti viene redatto il "rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. costatazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività <sup>(1)</sup>.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo delle "costatazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo; partecipa, altresì, il direttore della competente Filiale della Banca d'Italia.

Il termine di cui sopra può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

---

<sup>1</sup> Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata alla SGR o alla SICAV con apposita lettera.

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Si rinvia al Titolo VII, Capitolo I, per la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

## **CAPITOLO VI**

### **PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR**

#### **1. Premessa**

Il TUF e il D.M. indicano i documenti contabili che le SGR e le SICAV sono tenute a redigere periodicamente. Con riferimento a ciascun fondo di investimento, sono richiesti:

- a) il rendiconto della gestione del fondo, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro 30 giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso dei fondi per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del rendiconto con cadenza almeno semestrale;
- c) nel caso dei fondi aperti, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

Le SICAV redigono:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione, entro 30 giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso delle SICAV per le quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale;
- c) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle azioni e del valore complessivo della SICAV, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle azioni.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), numero 3, del TUF, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il compito di disciplinare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, nonché dal D.M.

#### **3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti**

Il rendiconto di gestione del fondo e il bilancio della SICAV si compongono di una situazione patrimoniale, di una sezione reddituale e di una nota integrativa. Essi sono inoltre accompagnati dalla relazione degli amministratori.

Nel caso degli OICR che – al fine di procedere alla distribuzione dei proventi – redigono con cadenza infrannuale il rendiconto o il bilancio, questi ultimi possono essere composti solamente dalla situazione patrimoniale e dalla sezione reddituale. Gli OICR che utilizzano tale facoltà procedono alla redazione di un rendiconto o di un bilancio completi (situazione patrimoniale, sezione reddituale, nota integrativa e relazione degli amministratori) riferiti ad un esercizio di dodici mesi.

La relazione semestrale si compone di una situazione patrimoniale ed è accompagnata da una nota illustrativa.

Nel caso degli OICR ripartiti in comparti i prospetti contabili vanno redatti con riferimento a ciascun comparto.

Il rendiconto di gestione del fondo e il bilancio della SICAV sono redatti facendo riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione delle quote o azioni dell'esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La relazione semestrale è redatta con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione del semestre.

Negli Allegati IV.6.1, IV.6.2 e IV.6.3 del presente Capitolo sono riportati gli schemi-tipo e le relative istruzioni di redazione dei prospetti contabili, rispettivamente, dei fondi comuni aperti, dei fondi comuni chiusi e delle SICAV. Nell'Allegato IV.6.4 sono riportate le informazioni minimali da fornire nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto o il bilancio e nella nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale.

Nei prospetti e nella nota integrativa è talvolta richiesto il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Se questi ultimi non sono disponibili o comparabili possono essere omessi o devono essere adattati. Tali casi sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Il contenuto degli schemi è minimale, essendo rimessa alle società la possibilità di ampliarne il contenuto informativo. Tale facoltà, peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziché un accrescimento, della capacità informativa dei documenti di cui si tratta. È altresì consentita l'omissione delle voci che non presentino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto o che non siano state interessate da alcuna movimentazione.

#### **4. Indicazione degli importi**

Il rendiconto, il bilancio e la relazione semestrale sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione del valore della quota, che viene calcolato in millesimi di Euro.

Con riferimento ai prospetti redatti in unità di euro, nel procedere agli arrotondamenti delle voci e delle sottovoci sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci; la somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre" attività o passività per la situazione patrimoniale, tra gli "altri" ricavi od oneri per la sezione reddituale.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori, rispettivamente, a 500 o a 500.000 euro ed elevate al migliaio o al milione superiore le frazioni maggiori, rispettivamente, di 500 o 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale.

## TITOLO V ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

### CAPITOLO I CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

#### *SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Il regolamento di gestione (di seguito “regolamento”) disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento. Esso definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo.

Le presenti disposizioni definiscono, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 36, comma 3, del TUF, i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento, a integrazione di quanto previsto dall’art. 39 del TUF.

A tal fine, il presente Capitolo tiene conto che le vigenti disposizioni consentono alle SGR, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, di istituire fondi destinati alla generalità degli investitori ovvero fondi riservati a investitori qualificati o fondi speculativi.

Nel par. 3 della presente Sezione sono indicati i criteri generali relativi al regolamento di tutti i fondi comuni di investimento.

Nella Sezione II sono dettate le disposizioni relative ai regolamenti dei fondi comuni di investimento rivolti alla generalità degli investitori (diversi dai fondi riservati e speculativi). Per tali fondi è necessario che il regolamento presenti una struttura e un contenuto idonei a rendere chiaramente comprensibile, anche a investitori non qualificati, le caratteristiche del fondo e ad agevolare la confrontabilità delle condizioni contrattuali dei prodotti.

La Sezione III riguarda i regolamenti dei fondi comuni di investimento riservati e di quelli speculativi, avute presenti le minori esigenze di eterotutela dei partecipanti a tali organismi e la circostanza che spesso i regolamenti di tali fondi sono modellati su specifiche esigenze rappresentate dai potenziali partecipanti.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall’art. 36, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto nell’art. 39 del TUF;



- dall'art. 37 del TUF, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle finanze il compito di definire i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, delineando le caratteristiche delle varie categorie di fondi con particolare riguardo agli aspetti indicati nel citato art. 37;
- dall'art. 39, commi 1 e 2, del TUF, che indica il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni;
- dal D.M., che dà attuazione all'art. 37 del TUF.

### 3. Criteri generali per la redazione del regolamento

Al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e di assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, il regolamento dei fondi comuni di investimento è redatto nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati:

1. *chiarezza*: il regolamento consente all'investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche del fondo e delle condizioni contrattuali. A tal fine, esso va redatto in lingua italiana, in modo ordinato, chiaro e comprensibile; le singole clausole non devono dare adito ad ambiguità né frapporre ostacoli alla piena comprensione da parte dei partecipanti delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle condizioni contrattuali. Contribuisce a rendere più leggibile il testo anche l'uso di idonei criteri grafico-tipografici e di opportuni accorgimenti redazionali;

2. *completezza*: il regolamento disciplina in modo completo il rapporto contrattuale.

A tal fine, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Tali elementi rappresentano il contenuto minimo del regolamento; è rimessa all'autonomia contrattuale delle SGR la facoltà di inserire nel regolamento ulteriori clausole contrattuali, a condizione che queste non risultino in conflitto con le norme citate. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere in altri documenti condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento;

3. *sintesi*: nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le SGR si attengono a un canone fondamentale di sinteticità, evitando di appesantire il testo del regolamento con la riproduzione di disposizioni di legge o amministrative, con la duplicazione di informazioni.

La scelta di abbinare la sottoscrizione di fondi alla stipula di contratti per l'acquisto di prodotti/servizi differenti rientra nell'autonomia contrattuale della SGR. Trattandosi di contratti che, seppur collegati, conservano la propria autonomia, le disposizioni ad essi relative, non rientrano nel contenuto tipico regolamentare e pertanto non vanno in questo inserite;

4. *coerenza*: il testo regolamentare è redatto secondo un criterio di coerenza complessiva delle disposizioni e degli elementi caratterizzanti il fondo (scopo, oggetto e politica di investimento, natura degli investitori cui esso è rivolto, regime delle spese, ripartizione dei proventi e, in generale, tutte le modalità di funzionamento).

**SEZIONE II****CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA GENERALITÀ  
DEGLI INVESTITORI****1. Struttura del regolamento**

La struttura e il contenuto del regolamento dei fondi rivolti alla generalità degli investitori rispetta le disposizioni che seguono.

Il regolamento si compone di tre parti:

- (A) *Scheda identificativa*: contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e alla banca depositaria;
- (B) *Caratteristiche del prodotto*: sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo, con particolare riferimento allo scopo, all'oggetto e alla politica di investimento, nonché al regime dei proventi e delle spese;
- (C) *Modalità di funzionamento*: contiene le regole di funzionamento del fondo.

Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei paragrafi successivi.

**Comparti**

Nei regolamenti dei fondi suddivisi in comparti, la *parte B* (caratteristiche del prodotto) è riprodotta per ciascun comparto.

**Regolamento  
unico**

La SGR che gestisce una pluralità di fondi comuni della stessa tipologia (cc.dd. "famiglie di fondi") può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i fondi, con articoli dedicati a ciascun fondo per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi.

**Regolamento  
semplificato**

Per la redazione dei regolamenti dei fondi aperti la SGR può adottare lo schema di regolamento semplificato indicato all'Allegato V.1.1.

**2. Parte A. Scheda identificativa**

La *parte A* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

**2.1 Denominazione e tipologia del fondo**

Sono riportate:

- la denominazione del fondo e dei comparti, ove previsti;
- la tipologia del fondo, tra quelle previste dalla vigente disciplina (es.: aperto armonizzato; aperto non armonizzato; chiuso; immobiliare).

Tenuto conto che la denominazione del fondo ha la finalità di consentire un'agevole e univoca identificazione del fondo comune, vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari.

Ove sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, la denominazione del fondo deve risultare coerente con la politica stessa.

**Fondi a capitale protetto e fondi garantiti**

Si avvalgono della denominazione “fondo a capitale protetto” esclusivamente i fondi che perseguono una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito.

Utilizzano la denominazione “fondo garantito” solo i fondi in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, è assicurata mediante stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato.

**Fondi indice**

Utilizzano la denominazione di “fondo indice” i fondi con una politica di investimento di tipo passivo, basata sulla riproduzione della composizione di un determinato indice.

## 2.2 *Durata del fondo*

La durata del fondo va definita entro i limiti previsti dall'art. 6 del D.M. e va esplicitato se sia prevista la possibilità di prorogare la durata iniziale.

## 2.3 *Società di gestione del risparmio*

È indicata la denominazione completa della SGR e del gruppo di appartenenza, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.

## 2.4 *Soggetto garante*

Nel caso di fondi garantiti, sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi dell'iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

## 2.5 *Banca depositaria*

Con riferimento alla banca depositaria del fondo, sono indicati la denominazione completa, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale sito Internet.

Sono inoltre indicate le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del fondo, ove non siano dematerializzate, e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del fondo.

## 2.6 *Calcolo del valore della quota*

È indicata la periodicità di calcolo del valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione, nonché le fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito Internet della SGR, ecc.).

È altresì indicata l'eventuale attribuzione alla banca depositaria dell'incarico di provvedere a tale calcolo.

### 2.7 Comparti/classi di quote

Nel caso in cui il fondo sia ripartito in comparti o preveda l'emissione di differenti classi di quote, ne è indicata la denominazione.

### 2.8 Quotazione

Nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in uno o più mercati regolamentati, è indicato almeno uno di tali mercati.

## 3. Parte B. Caratteristiche del prodotto

La *parte B* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

### 3.1 Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

#### 3.1.1 Scopo

Il regolamento esplicita lo scopo del fondo in termini di obiettivi che la SGR intende perseguire nell'interesse dei partecipanti. Tali obiettivi possono fare riferimento alla prospettiva di crescita attesa del patrimonio (orientamento all'incremento/mantenimento del suo valore), all'orizzonte temporale degli investimenti, alla liquidità degli investimenti, ecc.

- Dall'esplicitazione dello scopo del fondo dovranno emergere gli elementi di rischio dell'investimento, in termini sia di rischiosità intrinseca (per la natura delle attività detenute) sia di rischi connessi con la variabilità del valore della quota o, nel caso di fondi chiusi, con la durata dell'investimento proposto.

#### 3.1.2 Oggetto

Dal regolamento risulta – in relazione alla tipologia del fondo – il tipo di beni in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.

In particolare, sono indicate:

- a) la natura degli strumenti finanziari (es.: titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, OICR<sup>1</sup>), il loro presumibile grado di liquidità nonché la loro eventuale negoziazione in mercati regolamentati<sup>(2)</sup>;
- b) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo.

#### Fondi chiusi

Il regolamento dei fondi chiusi che assumono partecipazioni in società (es.: fondi di *private equity* o *venture capital*) indica se è possibile – nel rispetto delle riserve di attività previste dall'ordinamento – concedere prestiti funzionali e complementari all'acquisto o alla detenzione di partecipazioni, prevedendone

<sup>1</sup> Il regolamento chiarisce la tipologia di OICR, in termini di politica di investimento, che il fondo può acquistare. La politica di investimento degli OICR acquistati deve essere compatibile con quella del fondo acquirente.

<sup>2</sup> La SGR può, in luogo dell'indicazione nel regolamento dei singoli mercati, fare riferimento a liste di "altri mercati regolamentati" definite in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d'Italia. Resta ferma la responsabilità della SGR sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli mercati di negoziazione cui fa riferimento.

modalità e limiti (cfr. Titolo V, Capitolo III).

**Fondi immobiliari chiusi**

Il regolamento dei fondi immobiliari, istituiti ai sensi dell'articolo 12-*bis* del D.M., indica le caratteristiche e la destinazione dei beni immobili e se il fondo può investire anche in partecipazioni di società aventi a oggetto l'attività di costruzione.

**3.1.3 Politica di investimento e altre caratteristiche**

La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento.

La SGR indica nel regolamento almeno:

- le aree geografiche/mercati, le categorie di emittenti, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
- la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti (titoli rappresentativi del capitale di rischio, di debito, depositi bancari, ecc.);
- se e con quale finalità il fondo intende operare in strumenti finanziari derivati nonché l'incidenza di tali strumenti sui rischi del fondo, tenendo anche conto degli impegni impliciti nella componente derivativa dei titoli strutturati;
- lo stile di gestione e le tecniche di investimento (es.: metodi di tipo quantitativo, analisi fondamentale);
- ogni altro fattore rilevante nella definizione degli investimenti (es.: *duration*);
- gli eventuali vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile;
- nel caso di "fondi a capitale protetto" o di "fondi garantiti", le caratteristiche del prodotto e i termini della "protezione del capitale" o della "garanzia".

Il regolamento indica se il gestore può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

**Fondi mobiliari aperti**

I fondi mobiliari aperti che intendono investire sino al 100 per cento del loro patrimonio in diverse emissioni di strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE indicano nel regolamento gli Stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali il fondo può investire più del 35 per cento del proprio patrimonio.

**Fondi mobiliari chiusi**

Il regolamento dei fondi mobiliari chiusi illustra le modalità organizzative che, tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti previsti, si intendono adottare nella disciplina dei rapporti tra il fondo e l'impresa della quale il fondo detiene i titoli, in termini di controllo e di intervento sull'andamento della partecipata e di modalità di tutela dell'investimento anche per preservarne le aspettative di smobilizzo.

**Fondi immobiliari**

Il regolamento dei fondi immobiliari indica:

- se sia ammessa la sottoscrizione delle quote, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni

<b>Altre caratteristiche del fondo</b>	immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
	- se il fondo intende effettuare operazioni con i soci della società di gestione o con soggetti appartenenti al loro gruppo ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione;
	- il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto.
	Il regolamento indica:
	- se i certificati di partecipazione sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato;
	- le caratteristiche delle classi di quote eventualmente previste e le condizioni, definite in modo oggettivo, per accedere alle varie classi di quote.

#### 3.1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

In aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il regolamento indica gli eventuali ulteriori limiti volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale.

Il regolamento indica se il fondo può:

- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza delle SGR;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società e i criteri utilizzati per tali negoziazioni;
- investire in parti di altri OICR gestiti o istituiti dalla società promotrice, dal gestore, da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

#### 3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Il regolamento indica se sia prevista l'accumulazione dei proventi nel patrimonio del fondo o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest'ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità (procedure, tempi e pubblicità) di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto.

#### 3.3 Regime delle spese

Il regolamento indica:

- a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote;
- b) le spese a carico dei partecipanti;
- c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti.

##### 3.3.1 Spese a carico del fondo

Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese:

- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.3.1.1;
- il compenso da riconoscere alla banca depositaria. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili);
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'assemblea dei partecipanti al fondo (nel caso di fondi chiusi);
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.

**Fondi immobiliari**

Ai fondi immobiliari possono inoltre essere imputati:

- il compenso spettante agli esperti indipendenti e all'intermediario finanziario previsto dall'art. 12-*bis*, comma 3, lett. b), del D.M.;
- le spese di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili del fondo;
- i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo.

**Fondi garantiti**

Nel caso di fondi garantiti, il regolamento indica il costo delle garanzie e il relativo criterio di determinazione.

Il regolamento precisa la cadenza <sup>(3)</sup> e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, alla banca depositaria e, per i fondi chiusi immobiliari, ai periti e all'intermediario finanziario.

Il regolamento indica se e con quali modalità sono imputati al fondo oneri connessi con le finalità etiche o di finanza sostenibile perseguite dal fondo.

<sup>3</sup> Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'espressione percentuale è integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale.

### 3.3.1.1 Compenso della SGR

Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili.

#### Fondi aperti

Per il calcolo del compenso della SGR (c.d. provvigione di gestione) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo.

Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo (c.d. provvigione di incentivo), alle condizioni minimali di seguito indicate.

- I) La provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore a un indice individuato nel regolamento.

L'indice deve caratterizzarsi per:

- oggettività delle basi di calcolo e verificabilità. Esso deve essere fornito da un soggetto terzo e indipendente rispetto al gruppo rilevante della SGR;
- adeguato grado di diffusione presso i risparmiatori;
- coerenza con la politica di investimento del fondo (cfr. par. 3.1.3).

- II) Nel caso di fondi per i quali non è indicato un indice a cui fare riferimento, se il regolamento indica un obiettivo di rendimento – che deve essere coerente con la politica di investimento (cfr. par. 3.1.3) - la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore all'obiettivo di rendimento.

Nei casi sub I) e II):

- a) la comparazione tra la variazione della quota e l'indice di riferimento o l'obiettivo di rendimento preso come termine di riferimento, è effettuata sulla base di rilevazioni riguardanti lassi temporali omogenei;
- b) il prelievo dalle disponibilità del fondo della provvigione di incentivo avviene con cadenza non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, nell'intervallo di tempo tra un prelievo e il successivo, le performance positive sono compensate con quelle negative e le provvigioni di incentivo sono imputate al fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota;
- c) sono riportate le condizioni per l'applicazione della provvigione (es.: un rendimento del valore unitario della quota del fondo superiore di n.... punti percentuali rispetto all'indice cui si intende fare riferimento) e l'entità percentuale della stessa;
- d) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
- e) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. "fee cap").

Le disposizioni di cui alla lettera b) possono essere disapplicate nel caso in cui la provvigione di incentivo sia calcolata solo quando il valore della quota (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore al



valore dell'indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) e la differenza rispetto all'indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) sia maggiore di quella mai realizzata in precedenza (c.d. *high watermark* “relativo”). Il regolamento indica il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo.

- III) Se il regolamento del fondo non indica un indice a cui fare riferimento né un obiettivo di rendimento (cfr. punti I e II), la provvigione di incentivo può essere calcolata solo se il valore della quota (eventualmente tenendo conto dei proventi distribuiti) sia aumentato e il valore raggiunto sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza (c.d. *high watermark* “assoluto”). In tali casi:
- a) sono indicati il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo;
  - b) sono riportate le condizioni per l'applicazione della provvigione e l'entità percentuale della stessa;
  - c) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
  - d) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. *fee cap*).
- IV) In alternativa ai punti I, II e III, il regolamento può prevedere che la provvigione di incentivo sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento.

**Fondi che investono in OICR collegati**

Nel caso di fondi che investono in parti di OICR “collegati” <sup>4)</sup> i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.).

**Fondi chiusi**

Il regolamento dei fondi chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR <sup>5)</sup>. Non è consentito che il compenso annuo della SGR o della banca depositaria sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ad un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni.

Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore ad un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue:

- le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo;

<sup>4</sup> Sono considerati “collegati” gli OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza.

<sup>5</sup> Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate.

- il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo;
- la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione.

### 3.3.1.2 *Provvigione unica*

In alternativa a quanto indicato nei precedenti par. 3.3.1 e 3.3.1.1, il regolamento del fondo può stabilire una provvigione unica comprensiva di tutti i costi a carico del fondo. Il regolamento specifica il parametro di riferimento e le modalità di calcolo.

### 3.3.2 *Oneri a carico dei singoli partecipanti*

Il regolamento indica in dettaglio gli eventuali oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al fondo; tali oneri si sostanziano in:

- a) commissioni di sottoscrizione prelevate sull'ammontare delle somme investite ed espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita.  
La prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una compressione del diritto al rimborso. A tal fine l'ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell'ammontare del primo versamento;
- b) commissioni di rimborso, da applicare in alternativa alle commissioni di sottoscrizione, che possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo;
- c) commissioni di passaggio tra fondi e comparti (*switch*) espresse in termini assoluti o percentuali della somma investita;
- d) diritti fissi: la loro misura è quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento;
- e) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non sia possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfetaria, è esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

Il regolamento stabilisce che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

#### **Fondi chiusi**

Per i fondi chiusi che prevedono il rimborso anticipato delle quote, gli oneri finanziari connessi ad eventuali forme di indebitamento effettuate per tali rimborsi (cfr. Titolo V, Cap. III, Sezione IV, par. 6.2.1 e 6.2.2) non sono posti a carico del fondo. Essi possono essere posti a carico dei partecipanti che ottengono il rimborso sotto forma di commissione di uscita.

### 3.3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

## 4. Parte C. Modalità di funzionamento

In questa parte del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati.

### 4.1 Soggetti

Il regolamento definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione collettiva (SGR, banca depositaria) e regola i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

Per quanto concerne l'attività di gestione svolta dalla SGR, devono essere indicati gli organi competenti per l'attuazione della politica di investimento.

#### 4.1.1 Società promotrice distinta dal gestore

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una SGR diversa da quella che lo ha promosso e istituito, il testo regolamentare individua le funzioni attribuite a ciascuno dei due soggetti.

Inoltre specifica:

- il soggetto presso il quale vanno inoltrate le domande di sottoscrizione e rimborso delle quote;
- il soggetto che cura i rapporti con i partecipanti;
- il soggetto che provvede a tenere a disposizione del pubblico presso la propria sede il rendiconto del fondo e i prospetti periodici;
- il soggetto che esercita i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in cui è investito il fondo.

#### 4.1.2 Sostituzione della società promotrice o del gestore

Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione della società promotrice e del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti.

A tale fine, il testo regolamentare prevede che l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

#### 4.1.3 Banca depositaria

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria. Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata ad un'unica banca depositaria.

Il regolamento indica che la sostituzione nell'incarico di banca depositaria non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine il regolamento prevede che:

- a) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinuncia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
  - un'altra banca depositaria in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
  - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla SGR nonché dalla Banca d'Italia;
  - i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Il regolamento può prevedere, in via generale, che la banca depositaria, per la custodia dei valori del fondo, può avvalersi – sotto la propria responsabilità – di subdepositari.

#### 4.2 Partecipazione al fondo

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti.

##### 4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi aperti

###### **Modalità di sottoscrizione delle quote**

Il regolamento indica almeno:

- a) le modalità di sottoscrizione (operazioni in unica soluzione, piani di accumulo <sup>(6)</sup>, passaggi tra fondi o tra comparti, ecc.) e i canali utilizzati per il compimento di dette operazioni (soggetti, mercati, reti distributive, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.);
- b) i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo <sup>(7)</sup>;
- c) la periodicità dell'emissione e del rimborso delle quote; essa ha una cadenza almeno settimanale e coerente con quella stabilita per il calcolo del valore della quota;
- d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione (giorno di riferimento). Il giorno di riferimento è il giorno nel quale la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione, entro l'orario stabilito nel regolamento.

<sup>6</sup> La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema ordinario, tenuto conto che l'acquisto di quote del fondo non è destinato ad esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente.

In tale contesto:

- 1) la domanda di sottoscrizione indica la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto;
- 2) il sottoscrittore del piano deve poter sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

<sup>7</sup> Nel caso di "fondi indice" la sottoscrizione può avvenire anche attraverso il conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.

Il giorno di riferimento non può essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;

- e) che le sottoscrizioni vengono regolate entro il giorno successivo a quello di riferimento;
- f) che l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei 7 giorni previsti dall'art. 30, comma 6 del TUF;
- g) che l'importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore;
- h) l'obbligo di invio della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulo, le conferme possono essere anche periodiche (almeno semestrali).

Il regolamento prevede l'impegno e la responsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote:

- non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi <sup>(8)</sup> rispetto a quelli previsti dal regolamento;
- anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, inoltrino le domande di sottoscrizione <sup>(9)</sup> e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre l'orario indicato nel regolamento ai sensi della precedente lettera d) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

**Contratti, servizi e prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo**

L'eventuale offerta di quote del fondo in abbinamento ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari (es.: polizze assicurative) non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento non fa menzione di tali contratti e il contratto abbinato costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.

**Abbinamento con il c.d. "conto di liquidità"**

Con il c.d. "conto di liquidità" si realizza un collegamento funzionale tra un fondo ed un conto corrente bancario in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore ad un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – ad investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto corrente (c.d. "giacenza media") in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la "giacenza media" prescelta.

Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare l'automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell'investimento in quote di fondi comuni:

- a) la frequenza, coerente con la politica di investimento del fondo, con cui il mandatario può richiedere i riscatti;
- b) l'importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività;
- c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in

<sup>8</sup> Es.: l'obbligo di tenere un conto di deposito delle quote di partecipazione.

<sup>9</sup> Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR.

conto;

- d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato).

Infine, il regolamento indica sia i tempi per l'investimento e il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente, sia la circostanza che la revoca dell'incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui - giusta previsione del regolamento - l'abbinamento al conto corrente è condizione per l'adesione.

#### **Rimborso di quote**

La procedura di rimborso deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all'esercizio del diritto al rimborso o all'ottenimento del medesimo nei tempi prescritti <sup>(10)</sup>. Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi.

Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente. Il regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l'orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR <sup>(11)</sup>.

Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (*switch*), il regolamento di gestione indica i valori unitari presi a riferimento per l'operazione. In ogni caso, l'emissione delle quote del fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.

Al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di:

- far pervenire direttamente alla SGR – ossia, senza il tramite dei soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso, redatta anche in forma libera;
- indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l'importo da rimborsare;
- richiedere un rimborso parziale;
- scegliere un mezzo di pagamento tra quelli indicati nel regolamento.

Il regolamento prevede che, ove la richiesta di rimborso (anche nell'ambito di uno *switch*) sia di importo rilevante, anche in relazione alla dimensione del fondo, ovvero sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare gli altri partecipanti. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire:

<sup>10</sup> Nel caso di *Exchange Traded Funds* (ETF) il regolamento del fondo deve prevedere la possibilità per il sottoscrittore di richiedere il rimborso della quota, in alternativa alla possibilità di dismettere la stessa nel mercato presso il quale le quote sono ammesse a negoziazione.

<sup>11</sup> Nel caso di piani sistematici di rimborso, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. Al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato.

- a) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (es.: richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, ad un importo definito, ecc.);
- b) il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso entro il quale quest'ultima si considera ravvicinata;
- c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso può essere sospeso. Tali casi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti.

#### 4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi chiusi

##### **Sottoscrizione di quote di fondi chiusi**

Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica:

- la decorrenza e la durata del periodo di sottoscrizione della prima emissione e, ove possibile, di quelle successive nonché le modalità e i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte (richiamo degli impegni). Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti;
- l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione;
- che l'efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore;
- quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per il versamento degli impegni;
- l'eventuale ammontare minimo che si intende raccogliere, al di sotto del quale il fondo non viene costituito, e le modalità di restituzione ai sottoscrittori dei versamenti eventualmente raccolti;
- l'obiettivo di raccolta e, nel caso in cui le sottoscrizioni siano, rispettivamente, inferiori o superiori a tale obiettivo, le modalità per il ridimensionamento o per l'aumento del patrimonio ovvero per procedere al riparto tra i sottoscrittori.

Va inoltre indicato l'obbligo dell'invio di una lettera di conferma della sottoscrizione (recante informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite) nonché di una lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati.

Copia del regolamento è consegnata ai partecipanti. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.

##### **Rimborso di quote di fondi chiusi**

Il regolamento indica i casi e le modalità con cui possono essere effettuati, prima del termine di durata del fondo:

- rimborsi parziali *pro quota* a fronte di disinvestimenti;
- rimborsi anticipati di quote a fronte di nuove emissioni di quote, specificando i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di

rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni.

**Fondi  
immobiliari**

Nel caso di fondi immobiliari il regolamento indica, ove del caso, le modalità con le quali:

- gli investitori sottoscrivono le quote mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- i soci della SGR, o i soggetti appartenenti al loro gruppo, ovvero le società facenti parti del gruppo rilevante della SGR, si impegnano a rispettare l'obbligo di detenere (per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti.

#### 4.3 *Certificati di partecipazione*

Il regolamento indica se è prevista la dematerializzazione delle quote di partecipazione. In tal caso, va indicato il soggetto che svolge le funzioni di depositario accentrato e le modalità con le quali sono curati i rapporti con i partecipanti al fondo.

Qualora non sia prevista la dematerializzazione, il regolamento disciplina le modalità con cui vengono emessi i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione. Il partecipante può ottenere in qualunque momento:

- la trasformazione (da nominativo al portatore o viceversa) dei certificati rappresentativi delle quote, il loro frazionamento o il raggruppamento;
- l'immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l'emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo <sup>(12)</sup>.

La banca depositaria può procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

#### 4.4 *Modifiche del regolamento*

**Fondi aperti**

Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente rese note ai partecipanti <sup>(13)</sup>, ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.

Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non

<sup>12</sup> Può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

<sup>13</sup> La comunicazione è redatta in modo tale da assicurare una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti.



trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

Il regolamento può prevedere:

- a) termini di efficacia ridotti:
  - a.1) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti;
  - a.2) in casi eccezionali, indicati nel regolamento;
  - a.3) ove le modifiche vengano realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento, che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte;
- b) termini di efficacia immediata, nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

#### **Fondi chiusi**

Fatti salvi i poteri dell'assemblea dei partecipanti (cfr. art. 37, comma 2-*bis*, del TUF), tenuto conto della particolare natura dei fondi chiusi – nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate – le modifiche regolamentari devono essere limitate ai casi strettamente necessari e comunque nell'interesse dei partecipanti.

Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

Nel regolamento del fondo sono disciplinati i compiti e il funzionamento della citata assemblea dei partecipanti.

#### **4.5 Liquidazione del fondo**

Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede:

- a) le cause di liquidazione;
- b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo;
- c) l'obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
- d) la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, dell'avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote;
- e) che l'attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi:
  - *liquidazione dell'attivo del fondo*. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
  - *redazione del rendiconto finale di liquidazione*, accompagnato da una relazione degli amministratori;
  - *redazione del piano di riparto*, recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
  - *certificazione*, a cura della società incaricata della revisione del fondo, del rendiconto finale di liquidazione;

- *deposito ed affissione del rendiconto finale e della relativa relazione* nella sede della SGR e della banca depositaria con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota;
  - *esecuzione del riparto* da parte della banca depositaria; può essere prevista la possibilità di riparti proporzionali nel corso delle procedure di liquidazione;
  - *deposito delle somme non riscosse* da parte dei titolari delle quote entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati;
- f) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

**Fondi chiusi**

Per i fondi chiusi il regolamento indica inoltre:

- il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto;
- la facoltà della SGR di richiedere alla Banca d'Italia un ulteriore limitato periodo di tempo per condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del fondo;
- l'eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione.

Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell'avvio della procedura di liquidazione, anche:

- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

**Procedura di liquidazione semplificata**

Il regolamento può prevedere e disciplinare le ipotesi (es.: in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell'ammontare del fondo) in cui la SGR può seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata.

#### 4.6 Valore della quota<sup>(14)</sup>

Il regolamento indica le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota.

Va inoltre previsto l'impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione del valore in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR

<sup>14</sup> Nell'ipotesi in cui il calcolo del valore della quota sia svolto dalla banca depositaria, nella relativa convenzione (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III) sono definiti i compiti svolti dalla banca depositaria con riguardo alle diverse attività relative al calcolo del valore della quota.

informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori.

#### **Fondi aperti**

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno settimanale e nel giorno della settimana indicato nel regolamento.

Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali:

- si riferiscono ad eventi eccezionali ed imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo;
- rappresentano impedimenti meramente temporanei;
- sono portate prontamente a conoscenza della Banca d'Italia.

Cessate tali situazioni la SGR o la banca depositaria, ove essa curi il calcolo del valore della quota, provvede a calcolare, sia pure *a posteriori*, il valore unitario della quota; la SGR ne cura tempestivamente la comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Il regolamento prevede che, nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR procede a:

- a) reintegrare i partecipanti danneggiati (che abbiano, cioè, sottoscritto a un prezzo superiore a quello corretto o, viceversa, disinvestito a un prezzo inferiore) e il patrimonio del fondo (nelle ipotesi in cui la sopravvalutazione della quota abbia determinato – per effetto dei rimborsi – un ingiustificato depauperamento dello stesso ovvero la sottovalutazione abbia fatto affluire al fondo importi inferiori al dovuto). Per la sistemazione delle posizioni dei partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, il regolamento può prevedere la facoltà per la SGR di non reintegrare il singolo partecipante ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia deve essere comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai singoli partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) fornire un'ideale informativa dell'accaduto in tutti i casi di errata valorizzazione delle quote. Il regolamento, fatta salva l'informativa che viene resa a ciascun partecipante in occasione del rimborso di quanto ad essi singolarmente dovuto, può prevedere che:
  - nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo se quest'ultimo è effettuato giornalmente, una valorizzazione ove il calcolo sia effettuato settimanalmente), la SGR – ferma restando l'esigenza di descrivere l'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dal fornire indicazione dell'accaduto mediante pubblicazione sui quotidiani indicati nel medesimo regolamento;
  - in tutti gli altri casi la SGR fornisce informazioni sull'evento attraverso apposito comunicato stampa diffuso con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati. Andranno comunque indicate le modalità per ottenere informazioni più dettagliate (es.: al recapito della SGR, sul sito Internet).

Il regolamento può prevedere che, nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non sia necessario porre in essere le attività indicate nelle precedenti lettere a) e b).

**Fondi chiusi**

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno semestrale.

Il regolamento indica i criteri e i processi di valutazione utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-*bis*, del D.M. A tal fine le SGR tengono conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi previsti nel Capitolo IV del presente Titolo, avendo presente che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.

**4.7 Prospetti contabili**

Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico.

**4.8 Fondi chiusi: informativa al pubblico****Fondi immobiliari**

Il regolamento dei fondi immobiliari indica le forme di pubblicità, anche per estratto:

- delle relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o società facenti parte del gruppo rilevante cui la SGR appartiene;
- degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo;
- dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
- del gruppo dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis*, comma 3, lett. b), del D.M.

Per i fondi comuni immobiliari oggetto di operazioni di sollecitazione all'investimento, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di sollecitazione all'investimento.

**Fondi chiusi diversi da quelli immobiliari**

Il regolamento dei fondi chiusi diversi da quelli immobiliari indica – secondo quanto previsto nel presente paragrafo – le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

### SEZIONE III

#### FONDI RISERVATI E FONDI SPECULATIVI

## 1. Disposizioni di carattere generale

Nel rispetto dei criteri generali per la redazione del regolamento indicati nella Sezione I, il regolamento dei fondi riservati a investitori qualificati e dei fondi speculativi contiene almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione e la durata del fondo;
- la SGR promotrice, la SGR gestore, se diversa dalla promotrice, e la banca depositaria nonché la ripartizione dei compiti tra tali soggetti;
- lo scopo, l'oggetto e la politica di investimento;
- l'individuazione degli organi competenti per la scelta degli investimenti e degli eventuali soggetti esterni di cui la SGR si avvale per le scelte di investimento;
- i criteri di determinazione dei proventi e del risultato della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e di distribuzione dei medesimi;
- le spese a carico dei partecipanti, del fondo e della SGR;
- i termini e le modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote;
- la procedura per le modifiche regolamentari;
- le modalità di liquidazione del fondo;
- le modalità di pubblicità del valore delle quote;
- le forme di pubblicità dei prospetti contabili;
- l'obbligo di consegna del regolamento di gestione del fondo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Per la redazione dei punti di cui sopra le SGR fanno, in generale, riferimento alle disposizioni contenute nella Sezione II; deroghe alle stesse possono essere introdotte in relazione alle caratteristiche degli investitori e all'ammontare minimo della partecipazione.

## 2. Fondi riservati

Oltre a quanto previsto nel precedente par. 1, il regolamento dei fondi riservati indica almeno:

- i limiti agli investimenti che la SGR adotta nella gestione del fondo, in deroga a quelli previsti in via generale <sup>(15)</sup>;
- le categorie di investitori cui il fondo è rivolto;
- che le quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

### Fondi aperti

Il regolamento, in caso di errori nel calcolo del valore della quota, può prevedere quanto stabilito nel successivo par. 3 in materia di fondi speculativi.

---

<sup>15</sup> Per quanto non specificato si intendono applicabili i limiti previsti in via generale.

**Fondi chiusi**

Ai fondi riservati chiusi si applicano le disposizioni contenute nella precedente Sezione II, par. 3.1.3 (per la parte relativa ai fondi immobiliari), 4.2.2 (per le parti relative: alle modalità di emissione di quote successive alla prima; ai fondi immobiliari; alle modalità di rimborso anticipato delle quote) e 4.8 (relativa all'informativa al pubblico).

**3. Fondi speculativi**

Oltre a quanto previsto nel precedente par. 1, il regolamento dei fondi speculativi indica almeno:

- la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, nonché le ulteriori regole che verranno adottate nella gestione del fondo (<sup>16</sup>);
- nel caso di investimento in fondi *hedge* insediati all'estero le specifiche componenti di rischio connesse con tali investimenti (es.: derivanti dalla circostanza che il gestore o l'*administrator* non sono soggetti a forme di vigilanza prudenziale o sono insediati in centri *off-shore*);
- l'importo della prima sottoscrizione e il numero massimo dei partecipanti;
- se il fondo intende ricorrere ai servizi di *prime brokerage* (<sup>17</sup>) e di consulenti esterni, descrivendo le modalità operative che verranno seguite;
- il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere nonché il livello di leva finanziaria che il fondo intende raggiungere.

Il regolamento può individuare la soglia minima rilevante per gli errori di valorizzazione della quota del fondo, che deve essere fissata a un livello tale da non disincentivare l'adozione di rigorose procedure di calcolo del valore della quota. Gli errori di valorizzazione sono portati a conoscenza dei partecipanti con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, nel rispetto dei criteri indicati nel par. 4.6 della Sezione II del presente Capitolo.

Il regolamento può prevedere che in sede di calcolo del valore della quota, per gli OICR oggetto di investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto, si fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla soglia minima prevista nel precedente capoverso, la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione.

<sup>16</sup> I fondi speculativi possono assumere la forma aperta o chiusa e definiscono politiche di investimento coerenti, in termini di liquidità del portafoglio, con la forma prescelta e con la periodicità dei rimborsi.

<sup>17</sup> Si rammenta l'opportunità che le SGR utilizzino un unico *prime broker* (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III).

## **CAPITOLO II**

### **PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura di approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia. Essa è diversamente articolata a seconda della struttura dei testi regolamentari, della tipologia di fondo e delle categorie di investitori a cui esso è diretto.

In particolare, sono previsti tempi di approvazione più contenuti rispetto a quelli ordinari per i regolamenti dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti redatti secondo lo schema “semplificato” (nei quali la complessità dell'analisi è minore a motivo della loro maggiore standardizzazione) e per quelli redatti secondo schemi di testo ritenuti compatibili con le vigenti disposizioni della Banca d'Italia (c.d. “schemi riconosciuti”).

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 2, del TUF, secondo cui la Banca d'Italia stabilisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;
- art. 39, comma 3, del TUF, secondo cui la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni;
- art. 39, comma 3-*bis*, del TUF, in base al quale la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale.

#### **3. Responsabile del procedimento**

I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

## SEZIONE II

### APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

#### 1. Presentazione della domanda

La domanda di approvazione del regolamento è presentata dalla SGR alla Banca d'Italia <sup>(1)</sup>. In caso di fondi promossi e gestiti da differenti SGR, la domanda va presentata presso la Filiale competente in relazione alla sede della SGR promotrice.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale competente ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per raccomandata a.r.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

- testo del regolamento del fondo in formato cartaceo ed elettronico unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali; nel caso in cui il fondo sia promosso e gestito da due o più SGR distinte, vanno inviate le delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle due SGR;
- attestazione della banca depositaria di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico <sup>(2)</sup>;
- nel caso di regolamenti redatti secondo lo schema “semplificato” (cfr. il Capitolo I del presente Titolo) o secondo uno “schema riconosciuto”, attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto.

#### 2. Procedure e termini di approvazione

La Banca d'Italia valuta la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la sua completezza e rispondenza ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla Banca d'Italia medesima. La valutazione non riguarda la misura delle spese previste, la cui fissazione rientra tra i compiti di esclusiva competenza dell'organo amministrativo della SGR.

Il regolamento si intende approvato decorsi tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

##### **Regolamenti semplificati**

Nel caso di regolamenti semplificati, la Banca d'Italia valuta anche la rispondenza del testo regolamentare allo schema semplificato.

Il regolamento semplificato si intende approvato decorsi:

- 20 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, per i regolamenti che riproducono integralmente il testo delle “Modalità di funzionamento”, senza alcuna deroga;

<sup>1</sup> La SGR può preventivamente sottoporre all'esame della Banca d'Italia le disposizioni che intende inserire nel regolamento dei fondi e che, per il loro carattere innovativo, non siano riconducibili alle disposizioni in materia di criteri generali e di contenuto minimo del regolamento del fondo previste nel Capitolo I del presente Titolo.

<sup>2</sup> Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi della comunicazione alla Banca d'Italia.



- 40 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, per i regolamenti che prevedono limitate deroghe alle “Modalità di funzionamento”.

In tutti i casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo schema semplificato la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche al testo o redige un regolamento secondo i criteri ordinari. I tempi di approvazione di tale ultimo regolamento sono quelli ordinari di tre mesi.

**Schemi di regolamento ritenuti compatibili con le vigenti disposizioni (c.d. “Schemi riconosciuti”)**

La Banca d'Italia, per specifiche tipologie di fondi, può definire, anche sulla base di proposte delle associazioni di categoria, schemi di regolamento di carattere generale (c.d. “schemi riconosciuti”), che potranno essere utilizzati dalle SGR come riferimento per la redazione dei regolamenti dei singoli fondi. La Banca d'Italia pubblica gli “schemi riconosciuti” nel Bollettino di Vigilanza e nel proprio sito Internet.

Il regolamento dei fondi redatto secondo “schemi riconosciuti” si intende approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

In tutti i casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo “schema riconosciuto” la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche al testo o redige un regolamento secondo i criteri ordinari. I tempi di approvazione di tale regolamento sono quelli ordinari di tre mesi.

**Regolamenti approvati in via generale**

I regolamenti dei fondi riservati a investitori qualificati sono approvati in via generale alle seguenti condizioni:

- le quote dei fondi possono essere sottoscritte e circolare solo tra gli investitori qualificati previsti dall'art. 1, lett. h), primo, secondo e terzo alinea del D.M. ovvero, se possono essere sottoscritte e circolare anche tra i soggetti previsti nel quarto alinea del citato articolo <sup>(3)</sup>, la quota di partecipazione minima deve essere pari ad almeno 500 mila euro;
- il regolamento del fondo è redatto secondo uno “schema riconosciuto”;
- la SGR ha già istituito almeno un altro fondo comune di investimento;
- la SGR comunica l'intenzione di istituire il fondo alla Banca d'Italia <sup>(4)</sup> almeno 30 giorni prima di adottarne il regolamento, indicando sommariamente le caratteristiche del fondo e trasmettendo l'attestazione con cui la banca depositaria dichiara di avere comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico.

La SGR, entro 10 giorni dall'adozione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico,

<sup>3</sup> L'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. prevede che per “investitori qualificati” s'intendono le seguenti categorie di soggetti:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;
- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- le fondazioni bancarie;
- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

<sup>4</sup> La comunicazione deve essere inviata alla Filiale della Banca d'Italia competente e alla Banca d'Italia – Servizio VIF – Divisione Analisi e Interventi I.

unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali e alla dichiarazione del presidente della SGR circa la sua conformità allo “schema riconosciuto”.

La Banca d'Italia può vietare l'istituzione del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.

### **3. Interruzione**

Il termine per l'approvazione del regolamento è interrotto in caso di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione.

Dell'interruzione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi. Un nuovo termine di durata pari a quella del termine interrotto decorre dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione idonea a rimuovere le cause di interruzione.

### **4. Sospensione**

Il termine per l'approvazione del regolamento è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d'Italia.

Della sospensione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi.

I termini riprendono a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di sospensione.

### **5. Inizio operatività del fondo comune**

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di inizio operatività dei fondi almeno 10 giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni.

#### **Fondi chiusi**

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla chiusura della prima sottoscrizione e delle eventuali ulteriori sottoscrizioni, l'esito delle stesse. Ove a queste ultime siano collegate operazioni di rimborso è comunicato anche l'importo dei rimborsi effettuati.

### **6. Trasmissione documentazione**

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento - e comunque prima dell'inizio dell'operatività del fondo - la SGR invia alla Banca d'Italia:

- copia del regolamento approvato, anche in formato elettronico;
- attestazione di conformità dei moduli di sottoscrizione delle quote del fondo al contenuto del regolamento.

### **7. Decadenza**

Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che il fondo abbia avviato l'attività, l'approvazione del regolamento si intende decaduta.

### *SEZIONE III*

#### *MODIFICHE REGOLAMENTARI*

#### **1. Avvio del procedimento**

La domanda di approvazione delle modifiche del regolamento è presentata dalla SGR alla Filiale della Banca d'Italia competente. In caso di fondi promossi e gestiti da differenti SGR, la domanda va presentata presso la Filiale competente in relazione alla sede della SGR promotrice.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale della Banca d'Italia competente ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per raccomandata a.r.

#### **2. Istanza e documentazione**

La domanda di approvazione della modifica del regolamento è presentata corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese alla variazione e dei termini di efficacia delle modifiche;
- b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;
- c) nel caso di modifica della banca depositaria, attestazione della banca depositaria di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico. Nel caso in cui la banca depositaria intenda assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti, attestazione di aver comunicato alla Banca d'Italia tale intenzione (<sup>5</sup>);
- d) qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrare le richieste di variazione in questione;
- e) nel caso di fondi promossi e gestiti da due o più SGR distinte, delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle predette società;
- f) nel caso di fondi che in seguito alla modifica regolamentare rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica.

#### **3. Istruttoria e termini**

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla stessa.

Le modifiche regolamentari si intendono approvate decorsi tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

---

<sup>5</sup> Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi della comunicazione alla Banca d'Italia.

**Regolamenti  
semplificati**

Le modifiche ai regolamenti dei fondi mobiliari aperti redatti secondo lo schema semplificato si intendono approvate decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia, nel caso in cui esse non interessino le “Modalità di funzionamento”.

Le modifiche relative alle “Modalità di funzionamento” si intendono approvate decorsi 40 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.

In tutti i casi in cui la modifica determini l'incompatibilità del regolamento con lo schema semplificato il termine di silenzio assenso è interrotto. Dell'interruzione del termine viene data comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di tre mesi.

**Regolamenti  
redatti secondo  
“schemi  
riconosciuti”**

Le modifiche ai regolamenti dei fondi redatti secondo “schemi riconosciuti” si intendono approvate decorsi 40 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.

In tutti i casi in cui la modifica determini l'incompatibilità del regolamento con lo “schema riconosciuto” il termine di silenzio assenso è interrotto. Dell'interruzione del termine viene data comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di tre mesi.

**Modifiche  
regolamentari  
approvate in via  
generale**

Si intendono approvate in via generale le modifiche ai regolamenti dei fondi che riguardano:

- a) per tutte le tipologie di fondi, le modifiche della denominazione della SGR o del fondo o di altri dati anagrafici (es.: indirizzo della SGR) contenuti nella scheda identificativa, nonché le modifiche richieste da mutamenti di legge;
- b) per i fondi aperti, l'entità delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
- c) per i fondi chiusi:
  - la riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
  - l'indicazione dell'effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione;
  - la proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso.

**Fondi riservati**

Nel caso di fondi comuni riservati a investitori qualificati i cui regolamenti sono stati approvati in via generale, le relative modifiche sono anch'esse approvate in via generale dalla Banca d'Italia.

Le SGR informano la Banca d'Italia <sup>(6)</sup> almeno 30 giorni prima di modificare il regolamento e, nel caso di sostituzione della banca depositaria, inviano l'attestazione di quest'ultima di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico <sup>(7)</sup>.

<sup>6</sup> La comunicazione deve essere inviata alla Filiale della Banca d'Italia competente e alla Banca d'Italia – Servizio VIF – Divisione Analisi e Interventi I.

<sup>7</sup> Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi della comunicazione alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui, a seguito delle modifiche che la SGR intende apportare al regolamento, non siano più rispettate le condizioni per l'approvazione in via generale, le modifiche medesime devono essere oggetto di un provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di tre mesi.

#### **4. Interruzione**

Il termine per l'approvazione delle modifiche regolamentari è interrotto in caso di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione.

Dell'interruzione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi.

Un nuovo termine di durata pari a quella del termine interrotto decorre dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di interruzione.

#### **5. Sospensione**

Il termine per l'approvazione delle modifiche regolamentari è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d'Italia.

Della sospensione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi.

I termini riprendono a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di sospensione.

#### **6. Trasmissione documenti**

A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento anche in formato elettronico (nel caso di regolamento semplificato, la parte “Modalità di funzionamento” del regolamento va trasmessa solo nell’ipotesi in cui sia stata modificata).

Tale invio, da effettuare entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, è accompagnato dall'attestazione di conformità del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse<sup>(8)</sup>. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato V.2.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

##### **Modifiche regolamentari approvate in via generale**

Nel caso di modifiche approvate in via generale, le SGR, entro 10 giorni dall’adozione, inviano alla Banca d'Italia:

- la delibera dei competenti organi aziendali di modifica del regolamento;
- le parti di regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente;
- il nuovo testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico.

La SGR comunica alla Banca d'Italia la data dalla quale le modifiche hanno efficacia.

---

<sup>8</sup> Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle quote del fondo deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto del regolamento.

### **CAPITOLO III**

#### **ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO**

##### *SEZIONE I*

##### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di divieti all'attività di investimento e di contenimento e frazionamento del rischio.

La Sezione II disciplina i limiti di investimento dei fondi aperti armonizzati, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva.

Nella Sezione III sono disciplinati i fondi aperti non armonizzati; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto a quelli armonizzati.

La Sezione IV prevede i limiti di investimento dei fondi chiusi mobiliari e immobiliari.

Le Sezioni V e VI, infine, riguardano rispettivamente i fondi riservati a investitori qualificati e i fondi speculativi.

Alle SICAV si applicano le Sezioni II e III a seconda che siano o meno armonizzate <sup>(1)</sup>.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, del TUF e dal D.M.

#### **3. Rispetto dei limiti e dei divieti**

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo.

Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti, le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Capitolo il "totale delle attività" delle SICAV – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il fondo e la SGR si applicano sia alla SGR che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

## SEZIONE II

### OICR ARMONIZZATI

#### 1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio

Gli OICR armonizzati investono, alle condizioni previste dal presente regolamento, il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), *b-bis*), d) ed e), del TUF quotati <sup>(2)</sup>;
- b) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a sei mesi, a condizione che siano:
  - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una Banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del "Gruppo dei 10" (G10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno due agenzie di *rating* riconosciute <sup>(3)</sup> o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;
  - emessi da un'impresa i cui titoli sono quotati;
  - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);
- c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
- d) strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
  - abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
  - le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato *standing* sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);
  - siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili;
  - possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICR;
- e) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), *b-bis*), d) ed e), del TUF non quotati nel limite stabilito nel par. 6.7 della presente Sezione;
- f) parti di OICR armonizzati;

---

<sup>2</sup> Gli strumenti finanziari previsti dalle citate disposizioni del TUF sono: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali (art. 1, comma 2, lett. a); le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali (lett. b); gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile (lett. *b-bis*); i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario (lett. d); qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati e i relativi indici (lett. e).

<sup>3</sup> Sono riconosciute le seguenti agenzie di *rating*: Moody's Investors Service; Standard & Poor's; Fitch - IBCA Investors Service; Duff & Phelps Credit Rating Co.; Thomson Bank Watch Inc.



g) parti di OICR non armonizzati aperti:

- il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;
- per i quali, ove di diritto estero, sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al Titolo VI, Capitolo V, par. 2 <sup>(4)</sup>;
- la cui disciplina assicura un livello di protezione per l'investitore analogo a quello garantito dagli OICR armonizzati, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento <sup>(5)</sup>;
- per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dello stesso OICR;

h) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:

- non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;
- siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.

Gli OICR possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

## 2. Divieti di carattere generale

Nella gestione dell'OICR non è consentito:

- a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.6);
- b) vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che ha istituito o che gestisce il fondo;
- d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
- e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.

Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.

---

<sup>4</sup> La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo amministrativo della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR non armonizzati. L'organo amministrativo definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

<sup>5</sup> L'equivalenza del livello di protezione va accertata secondo quanto indicato nella nota precedente.

### 3. Limiti alla concentrazione dei rischi

#### 3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente

Un OICR non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b) ed e) del par. 1 della presente Sezione.

Tale limite è elevato:

- a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c);
- b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;
- c) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto b), a condizione che:
  - l'OICR detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
  - il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;
  - tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

#### 3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Un OICR non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la propria banca depositaria. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

Nel caso di depositi presso la banca depositaria o presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

#### 3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC

L'OICR non può avere un'esposizione su strumenti finanziari derivati OTC <sup>(6)</sup> verso una controparte superiore:

- al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
- al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.

---

<sup>6</sup> L'esposizione è pari al valore dello strumento finanziario derivato OTC calcolato secondo i criteri di valutazione del patrimonio del fondo, al netto delle garanzie ricevute che abbiano le caratteristiche indicate nel par. 4 dell'Allegato V.3.2.

### 3.4 Limiti complessivi agli investimenti

Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICR nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo <sup>(7)</sup> rivenienti da:

- investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b) ed e) del par. 1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
- depositi bancari costituiti presso di essi;
- esposizioni su strumenti finanziari derivati OTC nei loro confronti;

non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICR.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b) e c) del par. 3.1., il citato limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato, rispettivamente, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICR.

### 3.5 Fondi indice

Un OICR la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel par. 3.1, lett. a), della presente Sezione, a condizione che:

- 1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 2) l'indice sia:
  - sufficientemente diversificato;
  - rappresentativo del mercato al quale si riferisce, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing* e terzi rispetto alla SGR;
  - regolarmente pubblicato su una fonte di informazione facilmente accessibile al pubblico.

Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel par. 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività.

### 3.6 Deroghe per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

### 3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati

Nel calcolo dei limiti di investimento:

- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute <sup>(8)</sup> non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;

---

<sup>7</sup> Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.

<sup>8</sup> Sono assimilati ai derivati su tassi i *future* su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati.

- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti <sup>(9)</sup> e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli;
- nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al par. 3.1 o al par. 3.5.  
Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora quest'ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 e, in ogni caso, quando si tratta di indici costruiti appositamente per i fondi gestiti.

#### 4. Investimenti in parti di altri OICR <sup>(10)</sup>

Un OICR non può essere investito in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati aperti, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato aperto per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività.

Gli investimenti in parti di OICR non armonizzati aperti non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICR.

#### 5. Strumenti finanziari derivati <sup>(11)</sup>

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati <sup>(12)</sup> non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari alla somma:

- degli impegni assunti dal fondo in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'allegato V.3.1;
- del rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari derivati OTC <sup>(13)</sup>, determinato secondo quanto indicato nell'allegato V.3.2.

---

<sup>9</sup> Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione.

<sup>10</sup> La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo.

<sup>11</sup> Ai fini del presente paragrafo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

<sup>12</sup> Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti *future*, secondo quanto previsto nell'Allegato V.3.1. Le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine.

<sup>13</sup> Sono considerati derivati OTC anche i derivati quotati in mercati che non prevedano: una controparte centrale che fornisce garanzia di adempimento, una valutazione *mark to market* quotidiana, la costituzione di margini giornalieri.

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato (es.: non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un'opzione *call* o *put*, mentre è da considerarsi equivalente ad una vendita allo scoperto l'emissione di un'opzione *call* tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione).

Non configurano vendite allo scoperto le operazioni in strumenti derivati che sono regolate in contanti (es.: *future* su indici), a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti <sup>(14)</sup>.

## 6. Altre regole prudenziali

### 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni di investimento aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto - pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società non è quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare - anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto - il controllo sulla società emittente.

Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti:

- 1) i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti - ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TUF - alle SGR promotrici o alle SICAV stesse;
- 2) i fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti di voto non spetti al gestore, ai sensi del citato art. 40, comma 3, del TUF.

### 6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto

Un OICR non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICR armonizzato o non armonizzato;

---

<sup>14</sup> Le operazioni su strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria non sono considerate operazioni di vendita allo scoperto se il fondo detiene strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione (sulla base di parametri quali la valuta di denominazione, la vita residua o indicatori sintetici quali la *duration*) con quelli consegnabili.

- d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al par. 3.1, lett. b) e c), della presente Sezione.

I limiti di cui alle lett. b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

### 6.3 Operazioni di collocamento del gruppo

Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del gruppo di appartenenza della SGR, quest'ultima non può acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 25 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

### 6.4 Titoli strutturati

Nel caso in cui gli OICR acquistino titoli strutturati:

- ove i titoli presentino il profilo di rischio di altri strumenti finanziari sottostanti (es.: titoli di debito il cui valore e le cui modalità di rimborso sono legati all'andamento di uno o più titoli di capitale), ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti;
- gli impegni per il fondo rivenienti dalla componente derivata eventualmente incorporata in tali titoli devono essere computati ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

### 6.5 Assunzione di prestiti

Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICR può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti *back-to-back*).

### 6.6 Pronti contro termine, riporti, prestito di titoli e altre operazioni assimilabili

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICR - coerentemente con la propria politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto

di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le operazioni vanno concluse su strumenti finanziari nei quali l'OICR può essere investito in conformità con le previsioni del regolamento;
- b) i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni;
- c) nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto devono essere rispettati, nella fase di acquisto “a pronti”, i limiti posti all'attività dell'OICR;
- d) i pronti contro termine in cui i titoli dell'OICR sono ceduti a pronti e i riporti passivi danno luogo a forme di indebitamento da contenere entro il limite di cui al par. 6.5;
- e) nel caso di pronti contro termine in cui i titoli dell'OICR sono acquistati a pronti e di riporti attivi stipulati con intermediari del gruppo di appartenenza della SGR il valore corrente complessivo di tali operazioni non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICR;
- f) l'OICR può concedere in prestito i propri titoli a condizione che:
  - 1) sia costituita a favore dell'OICR una garanzia sotto forma di liquidità o di titoli emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE. I valori ricevuti in garanzia, la cui custodia rientra nei compiti della banca depositaria, non possono essere utilizzati per altre operazioni. Il valore della garanzia deve essere in ogni momento almeno pari al valore corrente dei titoli prestati;
  - 2) la durata del prestito non sia superiore a 90 giorni. Tale disposizione non si applica ai prestiti che prevedono una clausola che riconosce all'OICR il diritto di ottenere incondizionatamente, in ogni momento, la restituzione dei titoli dati in prestito;
  - 3) il valore corrente dei titoli prestati non ecceda il 50 per cento del totale delle attività dell'OICR.

Le disposizioni di cui alla precedente lett. e) non si applicano ai fondi specializzati in investimenti in depositi bancari limitatamente alle operazioni poste in essere con controparti bancarie.

I limiti indicati nelle precedenti lett. c) e d) devono essere rispettati durante l'intero intervallo di tempo per cui i contratti sono posti in essere; nel caso di coincidenza temporale tra la scadenza del primo contratto e l'avvio di quello successivo di rinnovo (c.d. “*roll over*”), le SGR nella verifica dei richiamati limiti possono non computare i titoli o le disponibilità rivenienti dal “rinnovo”, rispettivamente, di PCT attivi e PCT passivi - nel periodo intercorrente tra la stipula e il regolamento - ove sia accertata l'esistenza delle seguenti condizioni:

- i contratti siano stipulati con la medesima controparte o siano regolati presso il medesimo organismo di compensazione;
- le procedure amministrative adottate dall'OICR o i termini contrattuali adottati consentano di verificare la corrispondenza tra il regolamento del nuovo contratto di PCT e la conclusione dell'operazione oggetto di rinnovo.

*6.7 Strumenti finanziari non quotati*

Un OICR può investire in strumenti finanziari indicati nella lett. e) del par. 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività <sup>(15)</sup>.

---

<sup>15</sup> In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'art. 2412, comma 2, del codice civile.



### SEZIONE III

#### OICR APERTI NON ARMONIZZATI

## 1. Disciplina dei fondi aperti non armonizzati

Ai fondi aperti non armonizzati si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICR armonizzati, salvo quanto di seguito indicato.

Il limite previsto dal par. 3.1, lett. a), della Sezione II, relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento.

Non si applica quanto previsto nel par. 3.1, lett. c), 1° alinea, nel par. 4, ultimo capoverso. I limiti di cui al par. 6.2 della Sezione II sono raddoppiati.

I fondi aperti non armonizzati possono:

- investire in fondi chiusi quotati;
- investire sino al limite complessivo massimo del 20 per cento del totale delle attività in fondi speculativi italiani o esteri (ivi inclusi quelli che investono una quota superiore al 10 per cento delle proprie attività in altri organismi di investimento collettivo del risparmio) per i quali sussistano le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2, per la commercializzazione di OICR non armonizzati in Italia<sup>16</sup>). L'investimento in fondi della specie è subordinato alle seguenti condizioni:
  - il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese);
  - siano previste adeguate forme per rendere conoscibili ai partecipanti le attività e le passività in cui è investito il fondo;
  - siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio;
  - il fondo investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità;
  - in caso di fondi esteri, il depositario e l'*administrator* siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte di un'autorità di uno Stato appartenente all'UE o del G10;
  - sia fissata nel regolamento di gestione la leva finanziaria massima che il fondo speculativo potrà raggiungere computando ogni modalità tecnica (finanziamento, operazioni a termine, derivati ecc.);
- investire, nell'ambito del limite del 10 per cento previsto nel par. 6.7 per gli strumenti finanziari non quotati, anche in fondi chiusi non quotati.

---

<sup>16</sup> La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo amministrativo della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L'organo amministrativo definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

L'investimento in un singolo fondo chiuso o speculativo non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività; nel caso di fondi speculativi che investono esclusivamente in altri OICR, il limite è elevato al 20 per cento.

**SEZIONE IV**  
**FONDI CHIUSI**

**1. Composizione complessiva del portafoglio**

Il fondo comune istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR;
- b) OICR:
  - chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2;
  - armonizzati o non armonizzati aperti come definiti nella Sezione II, par. 1;
  - speculativi italiani ed esteri nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, par.1;
- c) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- d) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- e) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;
- f) depositi bancari.

I fondi chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

**2. Divieti di carattere generale**

Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, par. 2, lett. b), c) ed e), salve le deroghe previste per i fondi immobiliari dal D.M.

Nella gestione del fondo chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

**3. Limiti alla concentrazione dei rischi**

*3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari*

Il fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano le disposizioni previste per gli OICR armonizzati nella Sezione II, parr. 3.1, 3.2, 3.3, nonché 3.4 <sup>(17)</sup>. Il limite del 10 per cento previsto dal par. 3.1, lett. a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal par. 3.4 <sup>(18)</sup>, primo paragrafo, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR.

---

<sup>17</sup> Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, par. 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel par. 5, 2° capoverso, della presente Sezione.

<sup>18</sup> Cfr. nota precedente.

### **3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari**

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie.

### **3.3 Società immobiliari**

L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato - per i soli fondi immobiliari - al 10 per cento del totale delle attività del fondo.

### **3.4 Altri beni**

Per l'investimento nei beni di cui al par. 1, lett. e), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

## **4. Strumenti finanziari derivati**

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 5.

## **5. Investimenti in crediti**

Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

Nel caso di fondi che investono in beni di cui al par. 1, lett. d), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 20 per cento del totale delle attività del fondo.

## **6. Altre regole prudenziali**

### **6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto**

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.

### **6.2 Assunzione di prestiti**

#### **6.2.1 Fondi immobiliari**

Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento del valore degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari

possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.

#### 6.2.2 Altri fondi chiusi

Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

I fondi possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

#### 6.3 Concessione di prestiti

Nella gestione del fondo - ferme restando le riserve di attività previste per le banche e per gli intermediari finanziari - è consentito concedere prestiti unicamente:

- attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili), secondo le disposizioni del par. 6.6, della Sezione II;
- funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente par. 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi.

Inoltre, i fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili possono concedere tali beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (c.d. *leasing* immobiliare).

#### 6.4 Operazioni di collocamento del gruppo

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.3.

#### 6.5 Titoli strutturati

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti alla Sezione II, par. 6.4.

#### 6.6 Investimenti in OICR

Il fondo chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.

### 7. Fondi immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86

Ai fondi immobiliari previsti dall'art. 14-bis della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione.

### 8. Deroghe per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, gli OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

**SEZIONE V****FONDI RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI****1. Disciplina applicabile**

Ai fondi riservati aperti e chiusi si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, nelle Sezioni II e IV.

I fondi riservati possono investire in fondi speculativi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste dal Titolo VI, Capitolo V, par. 2, entro il limite del 30 per cento del totale delle attività del fondo.

I fondi aperti riservati possono investire in fondi chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste dal Titolo VI, Capitolo V, par. 2, entro il limite del 50 per cento del totale delle attività del fondo.

I fondi chiusi riservati possono investire in fondi chiusi esteri per i quali non sussistono le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2.

**2. Deroghe ai limiti alla concentrazione dei rischi**

In deroga a quanto previsto dai parr. 3, 4, 5 e 6, ad eccezione del par. 6.5, della Sezione II e dei parr. 3, 4, 5 e 6, ad eccezione dei parr. 6.2.1 e 6.2.2 <sup>(19)</sup>, della Sezione IV, i fondi riservati aperti e chiusi possono adottare nel regolamento di gestione limiti diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

---

<sup>19</sup> Limitate deroghe a quanto previsto nei parr. 6.5 della Sezione II e 6.2.2 della Sezione IV del presente Capitolo in materia di assunzione di prestiti possono essere previste in relazione a particolari operazioni di investimento coerenti con la politica di gestione del fondo.

## SEZIONE VI

### FONDI SPECULATIVI

#### 1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio

I fondi speculativi investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo <sup>(20)</sup>.

Il regolamento dei fondi speculativi può stabilire limiti diversi da quelli previsti nel presente Capitolo, fermi restando il rispetto delle disposizioni in materia di attività riservate e l'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

I fondi di fondi possono investire il patrimonio in OICR (fondi di primo livello) che a loro volta investano in altri OICR (fondi di secondo livello) solo ove questi ultimi siano direttamente investiti in strumenti finanziari diversi dagli OICR <sup>(21)</sup>.

#### 2. Garanzie rilasciate

Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:

- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;
- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di "set off" del contratto).

---

<sup>20</sup> Tali beni possono essere anche diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 2, del D.M.

<sup>21</sup> Per le indicazioni da fornire nel rendiconto di gestione cfr. Allegati IV.6.1 e IV.6.2.

## **CAPITOLO IV**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA <sup>(1)</sup>**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

##### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 4) e 5), del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire i criteri di valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio degli OICR.

---

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente Capitolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle SICAV.



## SEZIONE II

### CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

#### 1. Principi generali

##### 1.1 Adeguatezza del processo valutativo

La valutazione dei beni del fondo è finalizzata a esprimere correttamente la situazione patrimoniale dell'OICR. A tal fine, la SGR o la banca depositaria - nell'ipotesi in cui la SGR le abbia conferito l'incarico di provvedere al calcolo del valore della quota – si dota di strumenti informativi, risorse tecniche e professionali e procedure, anche di controllo interno che - in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo e alla complessità del contesto operativo – assicurino costantemente una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo.

La valutazione del patrimonio di ciascun comparto in cui è eventualmente ripartito un fondo comune è autonoma e separata da quella relativa agli altri comparti del medesimo fondo.

Il processo di valutazione rappresenta uno dei momenti più delicati dell'attività di amministrazione dei fondi. I criteri di valutazione sono fissati, coerentemente con quanto stabilito dalle presenti disposizioni, dal soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota e concordati, a seconda che questo compito sia attribuito alla SGR o alla banca depositaria, con la banca depositaria o la SGR.

Particolare attenzione è posta nel valutare quando – anche in assenza di apposite disposizioni emanate in tal senso dalla Banca d'Italia – sia opportuno avvalersi di esperti indipendenti per definire procedure e tecniche di valutazione appropriate nonché per esprimere giudizi di congruità sulla valutazione di determinate tipologie di beni.

Nello svolgimento dei propri compiti gli organi di controllo interno sono chiamati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

La società di revisione, nell'ambito dell'attività espletata, deve verificare il rispetto delle presenti disposizioni facendo riferimento ai principi di revisione contabile.

##### 1.2 Valore complessivo netto del fondo

Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel successivo par. 2 – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività <sup>(2)</sup>.

L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti – ad esempio – alla situazione

---

<sup>2</sup> Nella determinazione del valore complessivo netto dei fondi garantiti, alla garanzia a favore del fondo – in qualunque forma rilasciata – viene convenzionalmente attribuito un valore nullo fino alla data del suo possibile esercizio.

economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene.

Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:

- con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificato dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
- è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l'altro, della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del fondo.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

### *1.3 Periodicità della valutazione*

La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.

## **2. Criteri di valutazione**

### *2.1 Strumenti finanziari quotati*

Il valore degli strumenti finanziari quotati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l'operatività svolta dal fondo.

### *2.2 Strumenti finanziari non quotati*

I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni (per le quali valgono i criteri indicati nel successivo par. 2.4), sono valutati al costo di acquisto, rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di

informazione <sup>(3)</sup>, oggettivamente considerati, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato.

### 2.2.1 Strumenti finanziari derivati “OTC”

Gli strumenti finanziari derivati trattati “*over the counter*” (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione) <sup>(4)</sup> secondo le pratiche prevalenti sul mercato. Tali pratiche devono essere basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti di informazione disponibili ed essere applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.

In ogni caso, le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) dei contratti stipulati lungo tutto l'arco della loro durata, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o subite le perdite.

Ove dalla valutazione del contratto emerga una passività a carico del fondo, della stessa si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del valore netto complessivo.

### 2.2.2 Titoli “strutturati”

Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata prendendo in considerazione il valore di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.

## 2.3 Parti di OICR

Le parti di OICR vanno valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto:

- dei prezzi di mercato, nel caso in cui le parti in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

I fondi speculativi, qualora lo prevedano nel regolamento, possono valutare gli OICR acquistati - per i quali l'ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell'OICR - facendo riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR (c.d. “valore complessivo netto previsionale”) che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale. Una volta disponibile il valore

---

<sup>3</sup> In particolare, la SGR o la banca depositaria assume tutte le iniziative per verificare l'attendibilità di eventuali notizie ad essa pervenute. Tuttavia l'adeguamento del valore dei titoli alle notizie tempo per tempo disponibili sulla situazione degli emittenti gli strumenti finanziari in portafoglio non richiede il ricalcolo del pregresso valore delle quote qualora si sia fatto ricorso a tutta la diligenza professionale per la valorizzazione delle quote e gli elementi informativi utilizzati si siano rivelati solo successivamente non attendibili.

<sup>4</sup> I fondi comuni chiusi possono derogare a tale criterio per gli strumenti finanziari derivati con finalità di copertura di passività del fondo valutate al valore nominale (contratti di finanziamento). Deve comunque essere assicurata la coerenza valutativa tra lo strumento di copertura e la passività coperta. La finalità di copertura deve risultare da una stretta correlazione (per importo, durata, ecc.), adeguatamente documentata, tra lo strumento derivato e la passività oggetto di copertura.

complessivo netto definitivo la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota (in proposito cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione III, par. 3).

## 2.4 Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate <sup>(5)</sup>

### 2.4.1 Principi generali

La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, richiede procedimenti di stima legati a una molteplicità di elementi. Detti procedimenti influenzano in modo significativo la determinazione del valore del fondo.

Ne consegue che, nella valutazione delle attività in esame, è posta ogni attenzione affinché il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate, anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo.

Le presenti disposizioni non dettano rigidi criteri uniformi, ma delimitano, con l'indicazione di una serie di criteri operativi, un'area all'interno della quale è scelto, secondo autonoma valutazione, il metodo considerato più appropriato.

### 2.4.2 Criterio generale di valutazione

In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

### 2.4.3 Partecipazioni in imprese non immobiliari <sup>(6)</sup>

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dalla data dell'investimento, i titoli di imprese non quotate possono essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all'ultima valutazione, sul titolo dell'impresa partecipata, a condizione che:
  - l'acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata, né alla società di gestione del fondo;
  - la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell'impresa partecipata (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo);
  - la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell'impresa partecipata;
- b) valore derivante dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale. Tali metodi prevedono, di norma, la

---

<sup>5</sup> Per partecipazione si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritto di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

<sup>6</sup> Sono comprese anche le partecipazioni in società immobiliari che svolgono prevalentemente attività di costruzione.

rilevazione di determinate grandezze dell'impresa da valutare (es.: risultato operativo, utili prima o dopo le imposte, *cash flow*) ed il calcolo del valore della medesima attraverso l'attualizzazione di tali grandezze con un appropriato tasso di sconto. Le grandezze possono essere un dato storico ovvero la loro proiezione futura. L'applicazione di tali metodi è ammissibile, in generale, a condizione che:

- l'impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile;
  - le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi;
  - il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie. Tale ultima componente va individuata tenendo conto del tipo di produzione dell'impresa, dell'andamento del settore economico di appartenenza e delle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa medesima;
- c) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo *'price/earnings'*, ponendo però una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di produzione, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato.

#### 2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dall'acquisizione da parte del fondo, alle partecipazioni non di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Al fine di tener conto nella valutazione della partecipata di ulteriori componenti economicamente rilevanti rivenienti, ad esempio, dalle caratteristiche della struttura organizzativa, da specifiche competenze professionali, ecc., il valore del patrimonio netto può essere rettificato, alla luce di un generale principio di prudenza, sulla base del valore risultante:

- a) da transazioni riguardanti quantità di titoli significative rispetto alla partecipazione detenuta dal fondo e a condizione che tale trasferimento sia effettuato da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;
- b) dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-finanziario.

#### 2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari

Alle partecipazioni di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Il patrimonio netto è determinato applicando ai beni immobili ed ai diritti reali immobiliari risultanti dall'ultimo bilancio approvato i criteri di valutazione

descritti al successivo par. 2.5 “Beni immobili”. Le altre poste attive e passive del bilancio della partecipata non sono di norma oggetto di nuova valutazione. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari determinano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto contabile della partecipata medesima, tenendo anche conto dei possibili effetti fiscali. Sono considerati anche gli eventi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento del bilancio ed il momento della valutazione.

#### 2.4.6 Disposizioni comuni

In tutti i casi descritti nel presente par. 2.4, ad eccezione del par. 2.4.5, le caratteristiche degli elementi di tipo reddituale utilizzati ai fini dell’eventuale rivalutazione della partecipazione (grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, orizzonte temporale adottato, ipotesi formulate sulla redditività dell’impresa valutata, rapporto *“price/earnings”* utilizzato, ecc.) e la metodologia seguita dovranno essere sottoposte a verifica almeno semestralmente e illustrate in dettaglio per ciascun cespite nella relazione semestrale e nel rendiconto del fondo. Inoltre, ove attraverso l’adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata.

Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall’utilizzo dei metodi sopra descritti dovrà essere, di norma, applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento.

Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’impresa ovvero di eventi che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive dell’impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (es.: difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al *management* o alla proprietà). Si provvede alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate.

#### 2.5 Beni immobili

Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del fondo.

Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività.

Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale <sup>7</sup>), vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio

---

<sup>7</sup> Il riferimento a destinazioni del cespite diverse da quella attuale può essere effettuato solo ove le caratteristiche dell’immobile oggettivamente valutate lo consentano.

l'andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell'immobile.

Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

- il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
- siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto;
- i termini dell'operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione;
- l'acquirente non abbia per l'operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato.

Il valore corrente degli immobili può essere determinato:

1. ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili comparabili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali, tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alla data della vendita, alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività, alla qualità dell'eventuale conduttore e ad ogni altro fattore ritenuto pertinente;
2. facendo ricorso a metodologie di tipo reddituale che tengano conto del reddito riveniente dai contratti di locazione e delle eventuali clausole di revisione del canone. Tali metodologie presuppongono, ad esempio, la determinazione dei redditi netti <sup>(8)</sup> futuri derivanti dalla locazione della proprietà, la definizione di un valore di mercato del cespite <sup>(9)</sup> e l'attualizzazione alla data di valutazione dei flussi di cassa.

Il tasso di attualizzazione va definito tenendo conto del rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa in relazione alla struttura finanziaria dell'investimento e alle caratteristiche del cespite;

3. sulla base del costo che si dovrebbe sostenere per rimpiazzare l'immobile con un nuovo bene avente le medesime caratteristiche e utilità dell'immobile stesso. Tale costo dovrà essere rettificato in relazione a vari fattori che incidono sul valore del bene (deterioramento fisico, obsolescenza funzionale, ecc.) ed aumentato del valore del terreno.

Per gli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto, il valore corrente è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione ed il valore di riscatto dei cespiti, secondo il tasso del contratto eventualmente rettificato per tener conto del rischio di insolvenza della controparte.

---

<sup>8</sup> Il reddito netto è dato dalla differenza su base annua tra il ricavo della locazione e i costi a carico della proprietà (amministrazione, assicurazione, imposte, ecc.).

<sup>9</sup> Attraverso la capitalizzazione diretta, ad un tasso dedotto dal mercato, del reddito netto alla fine del periodo di locazione.

Alternativamente, il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all'atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione.

Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell'immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione.

Il valore corrente dell'immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene.

Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo.

## 2.6 *Crediti*

I crediti acquistati sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Quest'ultimo è calcolato, tenendo anche conto:

- delle quotazioni di mercato, ove esistenti;
- delle caratteristiche dei crediti.

Nel calcolo del presumibile valore di realizzo può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi relativi a particolari settori di operatività nonché a determinate aree geografiche. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfetario.

## 2.7 *Altri beni*

I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l'eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti.

## 2.8 *Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli*

Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato.

Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

## 2.9 *Altre componenti patrimoniali*

Sono valutati in base al loro valore nominale:



- le disponibilità liquide;
- le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto della caratteristiche e del rendimento delle stesse.

### **3. Valutazione dei fondi chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima**

Qualora un fondo chiuso proceda a nuove emissioni o a rimborsi anticipati, la valutazione del fondo esprime il valore corrente dei beni del fondo (individuato con riferimento ai criteri di valutazione di cui alla presente Sezione), inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni possono essere realizzati alla data <sup>(10)</sup> cui la valutazione si riferisce.

### **4. Esperti indipendenti**

Per la valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, la SGR si avvale di esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal D.M. <sup>(11)</sup>.

Gli esperti provvedono, entro 30 giorni dalla data di riferimento della valutazione del patrimonio del fondo, a presentare alla SGR una relazione di stima del valore dei suddetti cespiti, nella quale vanno indicati la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società immobiliari controllate dal fondo.

Nell'indicazione della redditività gli esperti tengono conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, gli esperti indicano la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili simili per caratteristiche e destinazione.

La SGR, qualora intenda discostarsi dalle stime effettuate dagli esperti, ne comunica le ragioni agli esperti stessi.

La SGR inoltre richiede agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità è corredato di una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dalle presenti disposizioni.

---

<sup>10</sup> Di norma tale data si deve riferire a quella della relazione semestrale o del rendiconto annuale. I prospetti contabili utilizzati devono essere verificati dalla società incaricata della revisione contabile del fondo.

<sup>11</sup> La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi degli esperti indipendenti designati nonché la revoca dell'incarico e la sostituzione degli stessi.

**SEZIONE III**  
**VALORE DELLA QUOTA**

**1. Valore unitario della quota**

Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune di investimento è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Nel caso dei fondi comuni suddivisi in comparti, il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione viene determinato con riferimento a ciascun comparto dividendo il valore complessivo netto del comparto, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, per il numero delle quote di partecipazione allo specifico comparto in circolazione alla medesima data.

## **CAPITOLO V**

### **PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI**

#### *SEZIONE I*

##### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

**1. Premessa**

Le fusioni tra fondi o comparti di fondi sono operazioni straordinarie che le SGR possono deliberare al fine di accrescere l'efficienza del servizio di gestione, anche nell'ambito della procedura di fusione tra SGR.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 36, comma 7, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le procedure di fusione tra fondi.

**3. Responsabile del procedimento**

Responsabili del procedimento previsto nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

**SEZIONE II****PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI****1. Condizioni per la fusione**

Le operazioni di fusione tra fondi comuni possono realizzarsi ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) i vecchi fondi e il nuovo fondo (<sup>1</sup>) appartengono alla stessa tipologia (fondi aperti armonizzati, fondi aperti non armonizzati, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi immobiliari ad apporto pubblico, fondi riservati, fondi speculativi);
- b) le politiche di investimento dei fondi fusi sono omogenee o quantomeno compatibili con quelle del fondo risultante dalla fusione.

Qualora la fusione implichi per uno o più fondi una modifica della politica di investimento, la SGR:

- b1) assume l'impegno affinché i partecipanti al fondo, la cui politica di investimento risulta modificata a seguito della fusione, possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della società con caratteristiche analoghe ovvero, in assenza di questo, in qualunque altro fondo gestito dalla SGR;
- b2) pone in essere operazioni di disinvestimento e reinvestimento delle attività dei vecchi fondi idonee ad assicurare la capacità del nuovo fondo di rispettare fin dal principio i criteri, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa e dal regolamento del fondo stesso;
- c) il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo comune avvenga senza oneri o spese per i partecipanti;
- d) non si verificano soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Le disposizioni indicate alle precedenti lett. b) e b1) possono essere derogate nel caso in cui la fusione sia stata preventivamente approvata da una maggioranza qualificata dei partecipanti dei vecchi fondi, in base a un'apposita procedura di consultazione disciplinata nel regolamento degli stessi.

**2. Comunicazione alla Banca d'Italia**

La SGR comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione tra fondi comuni.

La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta, se spedita per raccomandata a.r.

La comunicazione è corredata della seguente documentazione:

- 1. copia del verbale dell'organo amministrativo della SGR concernente la fusione;
- 2. una relazione nella quale sono precisati:
  - a) gli obiettivi perseguiti con la fusione;
  - b) gli effetti derivanti dall'operazione sulla struttura organizzativa della SGR;

---

<sup>1</sup> Per "vecchio fondo" e "nuovo fondo" si intendono, rispettivamente, il fondo comune (o il comparto) che viene fuso e il fondo comune (o il comparto) risultante dalla fusione.

- c) i profili di diversità tra i vecchi fondi e il nuovo fondo, con particolare riferimento allo scopo, all'oggetto, alla politica di investimento e alle altre caratteristiche, nonché alla SGR e alla banca depositaria;
  - d) gli effetti sui costi a carico sia del fondo (provvigioni di gestione, ecc.), sia dei partecipanti (commissioni di sottoscrizione e rimborso, ecc.);
  - e) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari. Deve in ogni caso essere assicurato che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati;
  - f) le iniziative da intraprendere per consentire la fusione tra fondi che presentano differenti politiche di investimento e, nel caso di consultazione dei partecipanti, l'esito di tale consultazione;
  - g) i criteri seguiti per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo e per la determinazione del relativo valore di ingresso nel nuovo fondo;
  - h) gli eventuali termini di sospensione delle operazioni di sottoscrizione delle quote dei fondi interessati;
  - i) le modalità di pubblicazione dell'informativa ai partecipanti prevista nel successivo par. 3 e i termini di efficacia della fusione secondo quanto previsto nel successivo par. 6. L'informativa ai partecipanti è diffusa, oltre che con le modalità previste nel regolamento per le comunicazioni relative alle vicende del fondo, attraverso comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti contestualmente alla diffusione dell'avviso.
3. qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia del regolamento del nuovo fondo approvato dai competenti organi aziendali.

Qualora l'operazione di fusione riguardi fondi di differenti SGR, la relazione può essere unica e inviata congiuntamente dalle società interessate. Devono invece essere allegati i verbali degli organi amministrativi di entrambe le società concernenti l'operazione di fusione e le eventuali modifiche regolamentari.

### **3. Informativa ai partecipanti**

L'informativa fornita ai partecipanti illustra tutti gli aspetti connessi con la fusione per gli stessi rilevanti, e, in particolare:

- a) gli impatti che la fusione determina: sui rapporti intercorrenti tra i partecipanti dei vecchi fondi e la SGR; sulle spese e sulle politiche di investimento dei fondi, assicurando una agevole comparazione tra disposizioni dei vecchi fondi e del nuovo fondo. In caso di parziali modifiche alle politiche di investimento, non preventivamente approvate dai partecipanti, è indicato l'impegno della SGR affinché i partecipanti al fondo, la cui politica di investimento risulta parzialmente modificata a seguito della fusione, possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della SGR con caratteristiche analoghe, ovvero, in assenza di questo, in qualunque altro fondo gestito dalla SGR;
- b) l'eventuale sostituzione della SGR o della banca depositaria;
- c) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio o di fusione e per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo;
- d) le eventuali fasi dell'operazione che interessano i partecipanti e il momento in cui la fusione ha effetto.

Analoga informativa deve essere resa agli investitori che sottoscrivano quote dei fondi interessati dalla fusione nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'operazione, effettuata secondo le modalità individuate nel par. 2, e quella di efficacia dell'operazione.

Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunica ai partecipanti il numero di quote del fondo risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio.

#### **4. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR**

Qualora la fusione tra fondi si iscriva nell'ambito di un progetto di fusione tra diverse SGR, la domanda di nulla osta per la fusione tra i fondi è inviata contestualmente a quella di autorizzazione alla fusione delle SGR.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei fondi coinvolti, la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell'efficacia della fusione tra le SGR.

#### **5. Istruttoria e termini**

La Banca d'Italia valuta:

- la rispondenza del progetto di fusione alle disposizioni vigenti;
- ove siano necessarie modifiche ai regolamenti dei fondi, la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti;
- la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dell'informativa ai partecipanti e la congruità delle modalità di comunicazione prescelte.

La Banca d'Italia rilascia il nulla osta sul progetto di fusione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, corredata della documentazione richiesta.

Entro lo stesso termine si intende approvato il regolamento del nuovo fondo, eventualmente inviato.

Il termine è interrotto in caso di:

- mancanza dell'accettazione dell'incarico da parte della banca depositaria;
- mancanza o incompletezza della documentazione.

In tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione mancante.

Dell'interruzione e dei relativi motivi, nonché del decorrere di un nuovo termine, la Banca d'Italia informa la SGR.

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla SGR l'inizio della sospensione del termine e precisa le circostanze al verificarsi delle quali il termine ricomincia a decorrere.

In caso di operazioni di fusione tra fondi inserite all'interno di una operazione di fusione tra SGR, il termine è altresì interrotto ovvero sospeso nel caso, rispettivamente, di interruzione o sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione alla fusione delle SGR.

## **6. Efficacia della fusione**

La relazione prevista nel par. 2 indica la data di efficacia dell'operazione di fusione che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data dell'informativa resa ai partecipanti secondo le modalità individuate nel citato par. 2.

Qualora la fusione comporti la modifica della politica di investimento dei fondi, la sostituzione della SGR, ovvero un aggravio degli oneri a carico dei partecipanti, la data di effettuazione dell'operazione non può essere anteriore a 90 giorni decorrenti dall'informativa resa ai partecipanti.

Termini di efficacia ridotti possono essere posti in essere qualora il regolamento dei vecchi fondi lo preveda.

Nell'interesse dei partecipanti la Banca d'Italia può fissare, caso per caso, termini e condizioni di svolgimento delle operazioni difformi da quelle sopra illustrate.

## **CAPITOLO VI**

### **CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI**

#### **1. Fonti normative e disposizioni di carattere generale**

La presente materia è regolata dall'art. 36, comma 8, del TUF, che prevede che la Banca d'Italia può stabilire in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario delle quote.

Le presenti disposizioni non si applicano nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e dalle relative disposizioni attuative.

#### **2. Certificati nominativi e al portatore**

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del partecipante.

I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole.

La firma della società di gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente, purché autenticata.

#### **3. Certificati cumulativi**

In alternativa all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote.

Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della banca depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

- il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;
- la banca depositaria di procedere, senza oneri per il partecipante e per il fondo, al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

#### **4. Fondi distinti in diverse "classi" di quote**

Nel caso in cui il fondo sia distinto in diverse classi di quote, i certificati di partecipazione al fondo, compresi i certificati cumulativi, recano l'indicazione della classe di appartenenza (es.: classe "A", classe "B").



## **CAPITOLO VII**

### **CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITÀ DI SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

##### **1. Fonti normative**

La presente materia è regolata dagli artt. 36, commi 2 e 4, 38 e 50 del TUF.

##### **2. Compiti della banca depositaria**

La banca depositaria, unica per ciascun fondo comune, ha il compito di:

- a) custodire gli strumenti finanziari e la liquidità dell'OICR;
- b) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni di Vigilanza l'emissione, il rimborso delle parti dell'OICR e la destinazione dei redditi dell'OICR. Presso la banca depositaria sono svolte le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi dell'OICR ai partecipanti e accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati, ove le parti dell'OICR non siano dematerializzate;
- c) accertare la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR ovvero, su incarico della SGR, provvedere a tale calcolo <sup>(1)</sup>;
- d) accertare che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dell'OICR siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
- e) eseguire le istruzioni della SGR o della SICAV se non siano contrarie alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni della Vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalità delle operazioni e riguarda la legittimità di ciascuna di esse anche in relazione alla composizione complessiva degli investimenti dell'OICR, o dei relativi comparti (se esistenti), come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dalla SGR o dalla SICAV.

Al fine di effettuare i controlli di cui sopra nonché provvedere al regolamento delle compravendite, la convenzione che regola i rapporti tra la SGR e la banca depositaria indica, tra l'altro, le modalità con cui quest'ultima viene interessata in occasione delle transazioni riguardanti i beni oggetto dell'investimento del fondo (es.: nel caso di transazioni aventi a oggetto beni immobili, la SGR fornisce alla banca depositaria i documenti e le informazioni necessari ai controlli di competenza; il giorno di stipula del contratto di compravendita la banca depositaria verifica che sia effettuato regolarmente il pagamento del prezzo pattuito).

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne la definizione dei rapporti tra SGR e banca depositaria nel caso quest'ultima provveda al calcolo del valore delle parti dell'OICR cfr. Titolo IV, Capitolo III.

Gli organi amministrativi e di controllo della banca depositaria devono riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della SGR o della SICAV e nella gestione degli OICR.

Per le comunicazioni alla Banca d'Italia relative alla violazione di divieti o limiti di investimento, la banca depositaria si attiene alle modalità indicate nel Titolo IV, Capitolo IV.

### **3. Responsabilità**

La banca depositaria è responsabile nei confronti della SGR e della SICAV nonché dei singoli partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

### **4. Società promotrice distinta dal gestore**

Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria coordina la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - concorda i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi <sup>(2)</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. anche Titolo IV, Capitolo III, Sezione III.

## SEZIONE II

### CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

#### 1. Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, l'assunzione dell'incarico è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. La banca depositaria è:

- a) una banca italiana;
  - b) una banca con sede statutaria in un altro Stato membro dell'UE, avente una succursale in Italia. In tale caso, ferma restando la facoltà per la banca depositaria di avvalersi di subdepositari secondo quanto stabilito nella Sezione III, le funzioni di banca depositaria sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
2. l'ammontare del patrimonio di vigilanza non è inferiore a 100 milioni di euro;
3. la banca dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere;
4. l'assetto organizzativo è idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati. In particolare, la banca deve:
- disporre di una struttura dedicata ai compiti di depositaria;
  - disporre di sistemi informativi adeguati allo svolgimento dell'incarico, in grado di scambiare flussi informativi in via continuativa con quelli della SGR;
  - assicurare la segregazione e la tutela della riservatezza delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
  - sottoporre a periodica verifica le procedure utilizzate per l'attività di banca depositaria.

Inoltre, nel caso in cui la banca depositaria intenda assumere l'incarico di provvedere al calcolo del valore delle parti dell'OICR, deve:

- disporre, con la frequenza prevista per il calcolo, delle informazioni e delle metodologie necessarie per la valorizzazione delle attività dell'OICR;
- adottare procedure idonee per la verifica delle informazioni ricevute dalla SGR.

La Banca d'Italia effettua l'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'incarico nell'ambito del procedimento di approvazione del regolamento di gestione dell'OICR <sup>(3)</sup>.

#### 2. Requisiti di autonomia

L'art. 36, comma 4, del TUF prescrive alla banca depositaria, alla SGR promotrice e alla SGR gestore (se diversi) l'obbligo di agire, nell'esercizio delle rispettive funzioni, in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.

---

<sup>3</sup> Si rammenta che le banche che intendono assumere l'incarico di depositaria ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui una banca depositaria intenda assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR.

Tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dalla banca depositaria, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'operato della stessa sia costantemente informato a tali principi. La funzione di banca depositaria dovrà adottare schemi organizzativi e sistemi di controllo che ne assicurino l'autonomia.

In tale quadro, l'incarico di depositaria non può essere conferito qualora il presidente dell'organo amministrativo, l'amministratore delegato, il direttore generale o i membri del comitato di gestione <sup>(4)</sup> della SGR o della SICAV svolgano una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l'incarico:

- presidente dell'organo amministrativo, amministratore delegato, direttore generale;
- dirigente responsabile - anche se appartenente a una struttura intermedia dell'organigramma aziendale - delle strutture organizzative della banca che svolgono funzioni di banca depositaria.

---

<sup>4</sup> Per comitato di gestione si intende la funzione della SGR o della SICAV – comunque denominata – con compiti di definizione delle specifiche scelte di investimento degli OICR.

### *SEZIONE III*

#### *SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR*

#### **1. Soggetti che possono svolgere funzioni di subdepositario**

La banca depositaria può subdepositare in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza dell'OICR presso:

- a) organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori;
- b) banche italiane o estere;
- c) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela;
- d) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati a forme di vigilanza prudenziale su base individuale o consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alle precedenti lett. b) e c) e purché gli impegni assunti nell'ambito dell'attività di subdeposito siano garantiti da un soggetto di cui alla precedente lett. b) appartenente al medesimo gruppo dell'organismo in questione.

#### **2. Modalità di subdeposito**

La banca depositaria può procedere al subdeposito previo consenso della SGR o della SICAV interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra banca depositaria e SGR o SICAV sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come subdepositari.

In caso di subdeposito, la banca depositaria indica nei conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il subdeposito, gli strumenti finanziari oggetto di subdeposito e il nome del subdepositario. Presso quest'ultimo, gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun OICR o di ciascun comparto sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà della banca medesima.

#### **3. Operazioni su strumenti finanziari derivati**

Ove necessario per consentire agli OICR di effettuare operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati in mercati che richiedono la costituzione di margini di garanzia, la banca depositaria può:

- a) effettuare subdepositi di strumenti finanziari e/o depositi di liquidità presso gli intermediari di cui la SGR o la SICAV si avvale per operare su tali mercati;
- b) trasferire strumenti finanziari e/o liquidità in conti aperti presso i predetti intermediari e intestati alla SGR o alla SICAV (con indicazione del fondo o comparto cui detti beni appartengono) separati da quelli relativi ai beni di proprietà della SGR o della SICAV. L'apertura dei conti è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e l'intermediario interessato che preveda:

- l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- il divieto di modificare il contenuto dell'accordo stesso senza l'assenso della banca depositaria.

Resta fermo l'obbligo della banca depositaria di riportare nei conti intestati alla SGR o alla SICAV gli strumenti finanziari e la liquidità oggetto di subdeposito/deposito e il nome del subdepositario/depositario. Per la liquidità la rilevazione può essere di tipo extra-contabile.

#### 4. Altre operazioni

Nel caso di acquisto da parte degli OICR di strumenti finanziari per i quali non sia possibile adottare le modalità di subdeposito indicate nel par. 2 possono essere utilizzati schemi diversi, che dovranno in ogni caso prevedere appositi accordi tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e i soggetti presso i quali avviene il subdeposito e/o la rilevazione della titolarità degli strumenti, che prevedano l'obbligo per la SGR o la SICAV di impartire disposizioni sui beni dell'OICR solo attraverso la banca depositaria o documentando l'assenso della banca depositaria; per la modifica di tali accordi dovrà essere comunque previsto il consenso della banca depositaria.

Tali modalità non dovranno in alcun modo limitare la conoscenza da parte della banca depositaria della composizione e del valore del patrimonio degli OICR, né pregiudicare il corretto espletamento dei compiti della banca medesima.

#### 5. Responsabilità

##### 5.1 Responsabilità della banca depositaria in caso di subdeposito

La responsabilità della banca depositaria indicata nella Sezione I, punto 3, permane anche nei casi disciplinati nella presente Sezione.

##### 5.2 Responsabilità della banca depositaria di fondi speculativi in relazione a compiti affidati al "prime broker"

Le funzioni attribuite alla banca depositaria e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell'ambito della gestione di fondi speculativi, a soggetti specializzati (c.d. *prime broker*) <sup>5</sup> per un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore delle parti dell'OICR, monitoraggio del rischio assunto, *clearing* delle operazioni, ecc.).

La banca depositaria deve pertanto essere in grado di monitorare costantemente la consistenza del patrimonio del fondo e di verificare i vincoli gravanti sui beni del fondo stesso, in particolare nei casi in cui i beni di pertinenza del fondo siano concessi in garanzia al *prime broker* a fronte di operazioni di finanziamento.

---

<sup>5</sup> Si rammenta l'opportunità che le SGR utilizzino un unico *prime broker* (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III).

**SEZIONE IV**  
**INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI**

**1. Banca depositaria**

Nel caso in cui le attività dell'OICR siano investite in depositi bancari l'apertura dei conti di deposito è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e la banca presso la quale avviene il deposito, che preveda:

- l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- il divieto di modificare il contenuto dell'accordo senza l'assenso della banca depositaria.

La banca depositaria rileva l'importo di ciascun deposito, i movimenti e i riferimenti della banca presso la quale è stato effettuato.

**2. Banca presso la quale è stato effettuato il deposito**

Presso la banca ove sono effettuati i depositi, essi sono rubricati per ciascun OICR (o ciascun comparto).

## **TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA**

### **CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **1. Premessa**

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'operatività all'estero delle SGR e in Italia delle società di gestione armonizzate.

Nel Capitolo II sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi (armonizzati e non), con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (comunitari ed extracomunitari) da parte delle SGR italiane.

Nel Capitolo III è disciplinata l'offerta all'estero di parti di OICR italiani.

Nel Capitolo IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi in Italia da parte delle società di gestione armonizzate.

Nel Capitolo V, infine, sono stabilite le condizioni e le procedure per l'offerta in Italia di OICR esteri, armonizzati e non.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 41, concernente l'operatività all'estero delle SGR italiane;
- art. 41-*bis*, concernente l'operatività in Italia delle SGR armonizzate;
- art. 42, relativo all'offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati e non armonizzati;
- art. 50, che rende applicabili alle SICAV le disposizioni contenute nell'art. 41 e 42;
- art. 52, relativo ai provvedimenti ingiuntivi nei confronti di società di gestione armonizzate;
- art. 58, relativo alla liquidazione delle succursali di società di gestione armonizzate;
- art. 60, in materia di sistemi di indennizzo.

#### **3. Responsabile del procedimento**

I responsabili dei procedimenti previsti nei Capitoli II e III sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

Il responsabile dei procedimenti previsti nei Capitoli IV e V è il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.



## CAPITOLO II

### OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SGR ITALIANE

#### 1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE

##### 1.1 Primo insediamento di una succursale

La SGR che intende insediare una succursale in un paese comunitario invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva, contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato dell'UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) il programma di attività, nel quale sono indicati i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
- 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
- 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

La SGR può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano passati 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attività della succursale.

##### 1.2 Istruttoria e termini

La Banca d'Italia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva <sup>(1)</sup>, può rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente dello Stato ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR <sup>(2)</sup>. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SGR

---

<sup>1</sup> La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per raccomandata a.r.

<sup>2</sup> Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR i motivi del rifiuto della notifica.

### *1.3 Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

La Banca d'Italia effettua la notifica all'autorità competente del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la SGR interessata.

La Banca d'Italia può rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 1.2, dandone comunicazione motivata alla SGR interessata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica delle informazioni.

## **2. Prestazione in Stati dell'UE di servizi previsti dalla direttiva senza stabilimento di succursali**

### *2.1 Comunicazione preventiva*

La SGR che intende operare per la prima volta in un altro paese comunitario senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SGR intende operare.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazioni, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

### *2.2 Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.1, punti 2) e 3), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

### 3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari

#### 3.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può stabilire succursali in paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) l'attività che la SGR intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
- 5) i nominativi e i *curriculum* dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può chiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob, anche attraverso l'espletamento di controlli *in loco*;
- 3) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
- 4) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR <sup>(3)</sup>. Le valutazioni in materia di

---

<sup>3</sup> Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

### 3.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del precedente par. 3.1, punti 3), 4) e 5).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

## 4. **Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari** <sup>(4)</sup>

### 4.1 *Richiesta di autorizzazione*

La SGR può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SGR intende operare;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) un programma nel quale sono indicate le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
- 4) le modalità con cui la SGR intende operare.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 60 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può chiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata l'interruzione dei termini.

---

<sup>4</sup> Non rientra nella disciplina del presente paragrafo l'offerta in paesi extracomunitari di parti di OICR italiani prevista nel Capitolo III, par. 2.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

1. esistenza, nel paese in cui la SGR intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
2. esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

#### **4.2 Modifica delle informazioni comunicate**

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 4.1, punti 3) e 4).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

### **5. Svolgimento in uno Stato dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva**

#### **5.1 Richiesta di autorizzazione**

La SGR può svolgere in uno Stato comunitario attività diverse da quelle previste dalla direttiva, con o senza stabilimento di succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero;
- possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.

Si applicano:

- i parr. 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SGR intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;
- i parr. 4.1 e 4.2 del presente Capitolo ove la SGR intenda svolgere le attività senza stabilimento.

### **6. Uffici di rappresentanza all'estero**

La SGR può aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.

### **CAPITOLO III**

#### **OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI**

## **1. Offerta di OICR in Stati dell'UE**

### *1.1 OICR armonizzati*

Le SGR e le SICAV possono offrire rispettivamente quote di fondi comuni o proprie azioni in altri Stati UE.

L'offerta è subordinata all'invio all'autorità del paese ospitante di un'apposita comunicazione, nel rispetto delle previsioni della direttiva.

A tal fine, le SGR o le SICAV inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente l'indicazione del fondo o dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le quote o le azioni e dello Stato dove si intende effettuare l'offerta.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia rilascia alla SGR o alla SICAV un'attestazione in cui si certifica che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente.

### *1.2 OICR non armonizzati*

Previa comunicazione alla Banca d'Italia, le SGR possono offrire in un altro Stato dell'UE quote di fondi comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. La comunicazione contiene l'indicazione del fondo o del comparto di cui si intende offrire le quote e dello Stato in cui si intende effettuare l'offerta.

Le SICAV non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva possono offrire le proprie azioni in un altro Stato dell'UE previa comunicazione alla Banca d'Italia, contenente l'indicazione dello Stato dove si intende effettuare l'offerta e dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le azioni.

L'offerta può essere avviata trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

L'offerta è soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro ospitante.

## **2. Offerta di parti di OICR in Paesi extracomunitari**

Le SGR e le SICAV possono offrire quote di fondi o proprie azioni in paesi extracomunitari previa comunicazione alla Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La comunicazione è inviata alla Banca d'Italia e contiene le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui si intende effettuare l'offerta delle quote o azioni;
- 2) il fondo o la SICAV ovvero i relativi comparti oggetto di offerta;
- 3) le modalità che si intende utilizzare nell'offerta delle quote o azioni.

L'offerta può essere avviata trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.



## CAPITOLO IV

### OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE

#### 1. Stabilimento di succursali

##### 1.1 *Primo insediamento*

La società di gestione armonizzata che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia e della Consob della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine della società di gestione armonizzata.

La succursale può stabilirsi e iniziare l'operatività in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dall'autorità del paese d'origine.

La società segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale <sup>(1)</sup>.

La Banca d'Italia iscrive le società di gestione armonizzate in un apposito elenco allegato all'albo delle SGR.

##### 1.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La società di gestione armonizzata comunica alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica delle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal precedente par. 1.1, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

Nel caso in cui l'autorità competente del paese d'origine esprima parere sfavorevole alle modifiche in questione, la società ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia e alla Consob.

##### 1.3 *Attività esercitabili e disposizioni applicabili*

La succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, può esercitare le attività per le quali la società di gestione armonizzata è autorizzata nel paese d'origine ai sensi della direttiva.

La Banca d'Italia e la Consob comunicano alla società di gestione armonizzata le disposizioni, di propria competenza, applicabili alle stesse per motivi di interesse generale.

---

<sup>1</sup> La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria – Roma. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia competente per territorio. Per le società di gestione armonizzate presenti in Italia con più succursali, la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale. A tal fine, la società di gestione armonizzata presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

#### *1.4 Controlli della Banca d'Italia*

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia delle società di gestione armonizzate, con facoltà di effettuare ispezioni e chiedere le medesime informazioni che possono essere richieste alle SGR.

### **2. Prestazione di servizi senza stabilimento**

#### *2.1 Comunicazione preventiva*

La società di gestione armonizzata che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalla direttiva in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia e la Consob hanno ricevuto la notifica da parte dell'autorità competente del paese d'origine <sup>(2)</sup>.

### **3. Uffici di rappresentanza**

Le società di gestione armonizzate possono stabilire uffici di rappresentanza in Italia.

Le stesse comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività degli uffici di rappresentanza, l'indirizzo degli stessi e i nominativi dei responsabili dell'ufficio <sup>(3)</sup>.

---

<sup>2</sup> La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Roma.

<sup>3</sup> La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Roma.

## CAPITOLO V

### OFFERTA IN ITALIA DI PARTI DI OICR ESTERI <sup>(1)</sup>

#### 1. Offerta di quote o azioni di OICR armonizzati

##### *1.1 Comunicazione preventiva e documentazione da produrre*

Le società di gestione e le SICAV armonizzate che intendono offrire in Italia rispettivamente le proprie quote o azioni ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia <sup>(2)</sup> e alla Consob. Per la comunicazione preventiva, e le eventuali integrazioni alla stessa, è utilizzata l'apposita scheda (cfr. scheda n. 1 dell'Allegato VI.5.1).

La comunicazione è corredata dei seguenti documenti <sup>(3)</sup>:

- a) un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato dove l'OICR armonizzato è situato in cui si certifichi che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva;
- b) il regolamento di gestione del fondo o i documenti costitutivi della SICAV, muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato in cui l'OICR armonizzato è situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;
- c) l'ultimo prospetto informativo completo e semplificato trasmesso all'autorità competente dello Stato in cui l'OICR armonizzato è situato, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifichi che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo;
- d) la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato dall'OICVM per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, redatta secondo quanto previsto nel successivo par. 1.3; l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle parti dell'OICR armonizzato e l'indicazione del soggetto incaricato dei pagamenti (o dei soggetti incaricati dei pagamenti, nel caso l'OICR intenda avvalersi di più soggetti, e dell'eventuale soggetto che cura l'offerta in Italia);
- e) i documenti previsti dalla lett. b) non sono inviati nelle ipotesi in cui il contenuto sostanziale di detti documenti sia trasfuso nel prospetto informativo <sup>(4)</sup>. Di tale circostanza, i legali rappresentanti dell'OICR armonizzato forniscono apposita attestazione.

I documenti previsti nelle lett. a), b) e c) sono trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; le informazioni previste nelle lett. d) ed e) sono fornite in lingua italiana.

La Banca d'Italia o la Consob possono richiedere informazioni aggiuntive o ulteriore documentazione.

<sup>1</sup> Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte limitate a investitori istituzionali e alle offerte attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

<sup>2</sup> La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata, ovvero è pervenuta per lettera raccomandata a.r., presso la Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Roma.

<sup>3</sup> La comunicazione inviata alla Consob è corredata anche del modulo di sottoscrizione in Italia previsto dalle disposizioni emanate dalla Consob.

<sup>4</sup> Per contenuto sostanziale si intende ogni aspetto rilevante ai fini della classificazione dell'OICR tra quelli previsti dalla direttiva.

La comunicazione preventiva per l'offerta di ulteriori prodotti armonizzati può fare riferimento alla documentazione già inviata, se ancora valida, fatta eccezione per l'attestato di conformità del prodotto alla direttiva rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine. La validità dei documenti già inviati cui si fa riferimento è attestata dal legale rappresentante

### 1.2 Inizio dell'offerta in Italia

L'offerta delle parti dell'OICR armonizzato può iniziare decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte delle due autorità <sup>(5)</sup>, a meno che entro tale termine essa non sia stata vietata - con provvedimento motivato - dalla Banca d'Italia o dalla Consob, ciascuna per le materie di propria competenza.

L'offerta delle parti dell'OICR è comunque subordinata agli adempimenti connessi con la pubblicazione del prospetto e al rispetto di quanto disposto dall'art. 44, par. 1, della direttiva.

Il divieto di offerta è disposto qualora:

- il modulo organizzativo adottato non consenta di assicurare l'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
- non risultino osservate le disposizioni emanate dalla Consob con il regolamento previsto dall'art. 42, comma 3, del TUF.

Il termine è interrotto se entro due mesi dalla ricezione della comunicazione la Banca d'Italia o la Consob formulino rilievi, chiedano chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso, dalla data di ricezione della relativa risposta decorre un nuovo termine di due mesi.

### 1.3 Modulo organizzativo

#### **Soggetto incaricato dei pagamenti**

L'OICR armonizzato e il depositario - qualora non dispongano di una succursale in Italia a ciò preposta - stipulano apposita convenzione con una o più banche insediate in Italia avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi) <sup>(6)</sup>.

L'OICR armonizzato e il depositario predispongono con il soggetto incaricato dei pagamenti tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'OICR armonizzato.

Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso il soggetto incaricato dei pagamenti conti intestati all'OICR armonizzato, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.

#### **Rapporti con gli investitori**

I rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell'OICR all'estero sono intrattenuti da un soggetto all'uopo designato, che cura l'offerta in Italia (il soggetto incaricato dei pagamenti, una SGR, una succursale di una società di gestione armonizzata, un'impresa di

<sup>5</sup> Nelle ipotesi in cui la comunicazione pervenga alle due autorità in date diverse, il termine di due mesi decorre dalla data di ricezione della comunicazione ricevuta per ultima.

<sup>6</sup> Nei casi previsti dall'art. 14, par. 4 e 5, della direttiva, la convenzione con il soggetto incaricato dei pagamenti è stipulata esclusivamente dalla SICAV.

investimento o una banca insediata in Italia).

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi della rete Internet (sito e posta elettronica), a condizione che tali modalità assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto incaricato di curare i rapporti con la clientela.

Il soggetto designato provvede a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- e) intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti dell'OICR detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- g) tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dall'OICR. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate in Italia esclusivamente presso gli investitori istituzionali <sup>(7)</sup>, il modulo organizzativo può non prevedere la figura del soggetto incaricato dei pagamenti e del soggetto che cura l'offerta in Italia.

Qualora, peraltro, gli investitori istituzionali operino per conto di clientela che abbia loro affidato un mandato di gestione individuale, gli stessi dovranno assumere nei confronti dell'OICR l'impegno:

- ad assicurare l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali della clientela, nel caso in cui le quote o azioni per qualunque causa dovessero entrare nella disponibilità di quest'ultima (es.: per chiusura dei rapporti di gestione individuale);

<sup>7</sup> Per investitori istituzionali si intendono gli investitori professionali come definiti dall'art. 31, comma 2, della delibera Consob n. 11522/99 ad eccezione delle persone fisiche.

- ad informare i clienti gestiti dell'impegno assunto nei confronti dell'OICR, nel momento in cui le quote o azioni dovessero entrare nella disponibilità degli stessi.

Nel caso di offerta ad investitori istituzionali di parti di OICR costituiti sotto forma di ETF (*Exchange Traded Funds*) ammessi alla quotazione presso la borsa italiana, il modulo organizzativo deve prevedere sia per gli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario sia per quelli che vengono in possesso delle quote o azioni per qualunque altro motivo (es.: recesso da un mandato di gestione individuale) la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio dello stesso OICR.

#### **Offerta di OICR**

Nel caso in cui l'OICR armonizzato si avvalga di soggetti terzi per collocare le quote dei fondi o le azioni delle SICAV, l'OICR stipula un'apposita convenzione con detti soggetti, nella quale questi ultimi si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a:

- trasmettere all'OICR armonizzato, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;
- depositare presso il soggetto incaricato dei pagamenti, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.

Qualora l'OICR si avvalga di più soggetti incaricati dei pagamenti, il collocatore fornisce al sottoscrittore o al partecipante l'indicazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare moduli organizzativi alternativi a quelli sopra indicati, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela dei partecipanti.

#### **Nota informativa**

Il modulo organizzativo adottato dall'OICR armonizzato in Italia è illustrato nella nota informativa, che contiene almeno le informazioni indicate nell'Allegato VI.5.2.

Obiettivo della nota è fornire informazioni di tipo analitico su tali aspetti; pertanto, i profili indicati nell'Allegato VI.5.2 andranno descritti dettagliatamente. Resta ferma la facoltà per l'OICR armonizzato di includere informazioni ulteriori qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di fornire una rappresentazione completa del modulo organizzativo adottato.

#### **1.4 Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR armonizzato**

L'OICR armonizzato comunica alla Banca d'Italia e alla Consob le modifiche apportate alla documentazione trasmessa ai sensi delle precedenti Sezioni. Le comunicazioni di modifica sono redatte utilizzando l'apposita scheda (cfr. scheda n. 2 dell'Allegato VI.5.1).

Devono essere preventivamente inviate alla Banca d'Italia e alla Consob le modifiche attinenti ai mutamenti del modulo organizzativo che incidono sull'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali da parte dei partecipanti<sup>(8)</sup>.

Le modifiche in questione potranno essere adottate trascorsi due mesi dalla ricezione della relativa documentazione, a meno che esse non siano state vietate - con provvedimento motivato - dalla Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le materie di propria competenza.

<sup>8</sup> Non devono essere comunicate preventivamente, ma formano oggetto di notifica successiva, la modifica dei soggetti collocatori o l'individuazione di soggetti incaricati dei pagamenti ulteriori rispetto a quella inizialmente prescelta.

## 2. Offerta in Italia di OICR non armonizzati

### 2.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'offerta in Italia delle quote o azioni di OICR non armonizzati <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora l'offerta delle quote o azioni sia rivolta unicamente a investitori istituzionali.

### 2.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

#### 2.2.1 OICR non armonizzati insediati in Paesi dell'UE

L'offerta in Italia di azioni o quote di OICR non armonizzati comunitari è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'autorizzazione è concessa se l'OICR:

- 1) ha uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti per gli organismi italiani;
- 2) è sottoposto nel paese di origine ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani;
- 3) commercializza le proprie quote o azioni nel paese di origine;
- 4) cura la diffusione di informazioni al pubblico e si avvale di un modulo organizzativo volto ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia secondo quanto previsto, rispettivamente, dai successivi parr. 2.6 e 2.7;
- 5) ha responsabili aziendali in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso SGR e SICAV.

#### 2.2.2 OICR non armonizzati insediati in Paesi extra UE

Per gli OICR insediati in Paesi non facenti parte dell'UE <sup>(11)</sup>, oltre alla valutazione dei requisiti riportati al par. 2.2.1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione rilevano:

- a) la sussistenza di accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza nazionali e quelle del paese di origine dell'OICR, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo medesimo;
- b) il rispetto nel paese di origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

<sup>9</sup> Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte di OICR non armonizzati effettuate ricorrendo a tecniche di comunicazione a distanza.

<sup>10</sup> La sollecitazione all'investimento avente a oggetto parti di OICR non armonizzati è soggetta anche alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del TUF in materia di appello al pubblico risparmio.

<sup>11</sup> Gli OICR insediati in Paesi facenti parte dello SEE (Spazio Economico Europeo) sono equiparati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, agli OICR aventi sede nell'UE.

## 2.3 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

### 2.3.1 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al successivo par. 2.3.2 sono presentate in duplice copia alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Roma.

La domanda indica:

- 1) la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società istante;
- 2) la denominazione del fondo o del comparto le cui quote o azioni si intendono offrire in Italia;
- 3) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l'offerta in Italia;
- 4) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;
- 5) l'elenco dei documenti allegati.

### 2.3.2 Documentazione da produrre

La domanda di autorizzazione è corredata dei documenti di seguito elencati.

- I) Documentazione relativa al modulo di vigilanza nel paese di origine:
  - a) un attestato dell'autorità di vigilanza del paese di origine comprovante che:
    - l'OICR è assoggettato a vigilanza e che la società di gestione ovvero la società di investimento dispone di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile; andranno, in particolare, illustrati i controlli svolti nei confronti della società di gestione o della società di investimento e quelli attinenti ai prodotti gestiti;
    - l'OICR commercializza effettivamente nel paese di origine le proprie quote o azioni e che nei confronti del medesimo non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri provvedimenti di rigore;
    - l'OICR ha adempiuto alle formalità eventualmente richieste nel paese di origine per l'insediamento di una sede secondaria in Italia, ove sia prevista tale struttura;
  - b) un attestato dell'autorità di vigilanza del paese d'origine ovvero, ove l'autorità in questione non rilasci questo tipo di attestazioni, una dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'OICR che indichi i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i responsabili aziendali dell'OICR e le altre condizioni per l'accesso al mercato dell'organismo previste dalla normativa vigente nel paese di origine.
- II) Documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico:
  - c) copia del regolamento di gestione del fondo o altro documento equivalente ovvero copia dello statuto della società di investimento e di eventuali ulteriori documenti costitutivi, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del paese di origine;



- d) l'ultimo prospetto informativo ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorità competente del paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;
- e) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;
- f) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni.

III) Documentazione relativa al modulo organizzativo:

- g) una nota analitica sul modulo organizzativo che l'OICR intende adottare per l'offerta in Italia delle quote o azioni e per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
- h) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura l'offerta in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;
- i) nelle ipotesi in cui i rapporti con la clientela vengano tenuti dalla sede secondaria in Italia dell'OICR, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- j) qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di curare i rapporti con la clientela a un intermediario di cui al successivo par. 2.7, copia della convenzione stipulata;
- k) elenco nominativo dei responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, corredato della documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza conferiti;
- l) ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei responsabili dell'eventuale sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, i medesimi documenti previsti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti in esame da parte degli esponenti di società di gestione del risparmio e SICAV italiane.

IV) Altra documentazione:

- m) una nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR contenente le informazioni indicate nel successivo par. 2.4;
- n) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attività che l'OICR intende svolgere in Italia (con riferimento all'attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).

Tutti i documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'OICR.

### 2.3.3 Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la Consob, entro quattro mesi dalla data della ricezione della domanda di autorizzazione, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata a.r.

Se la documentazione presentata risulta incompleta, il termine è interrotto; in tale ipotesi, dalla data di ricezione della documentazione integrativa, riprende a decorrere un nuovo termine.

La Banca d'Italia può altresì sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorità di vigilanza del paese d'origine dell'OICR ulteriori notizie.

Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione all'OICR interessato.

L'offerta al pubblico delle quote o azioni è comunque subordinata agli adempimenti connessi con l'approvazione e la pubblicazione del prospetto informativo.

#### 2.3.4 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade:

- per effetto del venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;
- nel caso in cui l'OICR sia destinatario, nel paese d'origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente.

La decadenza è dichiarata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Della decadenza viene data comunicazione all'OICR interessato.

Fatti salvi i poteri della Banca d'Italia e della Consob previsti dagli artt. 54 e 99 del TUF, in caso di gravi irregolarità che abbiano riflessi sulle attività svolte nel territorio dello Stato, l'autorizzazione è revocata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

#### 2.4 Schema di funzionamento dell'OICR non armonizzato

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia - sentita la Consob - valuta la compatibilità dello schema di funzionamento dell'OICR istante rispetto a quelli previsti per gli organismi italiani.

Detta valutazione di compatibilità riguarda la conformità dello schema di funzionamento dell'OICR alla disciplina nazionale, con particolare riferimento ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 37 del TUF.

Per consentire tale valutazione, l'OICR invia alla Banca d'Italia una nota illustrativa, redatta in lingua italiana, nella quale vengono illustrati in modo analitico almeno gli aspetti di seguito indicati, ove non disponibili in altra documentazione allegata alla domanda (in tal caso va indicato il punto del documento dove si trova l'informazione):

A) le caratteristiche del prodotto offerto:

- gli investimenti consentiti all'OICR e il grado di rischio connesso con la sottoscrizione delle quote o azioni;
- le categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, sia nel paese di origine che in Italia;

- le modalità di partecipazione all'OICR, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote o azioni nonché all'ammontare minimo della sottoscrizione;
- la forma (es.: aperta o chiusa) dell'OICR;
- la struttura giuridica (es.: contrattuale o statutaria) dell'OICR;
- le regole prudenziali di investimento e frazionamento del rischio cui è soggetta l'attività di investimento;
- l'informativa resa ai partecipanti;

B) il depositario:

- l'esistenza di un depositario cui sia affidata la custodia dei beni dell'OICR, in grado di assicurare lo stesso livello di protezione degli investitori previsto dalle disposizioni italiane vigenti.

## 2.5 *Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR non armonizzato*

L'OICR comunica alla Banca d'Italia, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:

- 1) allo schema di funzionamento dell'OICR (par. 2.4);
- 2) al modulo organizzativo (par. 2.7);
- 3) alla documentazione inviata ai sensi del precedente par. 2.3.2, punto II), lett. c), d), f).

La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le modifiche in questione entro quattro mesi dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione. Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione previsti nel precedente par. 2.3.3.

L'OICR provvede, inoltre, a segnalare con la massima sollecitudine alla Banca d'Italia il verificarsi per i rappresentanti della propria sede secondaria in Italia di situazioni che incidono sul requisito di onorabilità e che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica.

## 2.6 *Documenti e informazioni a disposizione del pubblico*

L'OICR mette a disposizione del pubblico sia presso il soggetto che cura l'offerta in Italia sia presso il soggetto incaricato dei pagamenti, nonché presso tutte le dipendenze di quest'ultimo abilitate a regolare le sottoscrizioni e i rimborsi:

- 1) l'indicazione del valore unitario delle quote o azioni dell'OICR;
- 2) le informazioni di cui è prescritta la diffusione secondo la normativa vigente nel paese di origine, tradotti in lingua italiana;
- 3) un'informativa contabile integrativa – redatta in lingua italiana - analoga a quella prevista per gli OICR italiani dalle disposizioni nazionali vigenti per i casi in cui l'obbligo non risulti già adempiuto, in tutto o in parte, con la predisposizione della documentazione di cui al punto 2;
- 4) nel caso di OICR aventi forma statutaria, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

I documenti di cui al punto 2 sono messi a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel paese di origine. Quelli di cui al

punto 3 entro 30 giorni dalla loro redazione. Le informazioni di cui al punto 1 sono messe a disposizione entro 3 giorni dalla loro pubblicazione nel paese d'origine.

I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente una copia della documentazione di cui ai punti 2 e 3, anche a domicilio.

Gli OICR pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia:

- 1) con periodicità almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario delle quote o azioni. Nella pubblicazione andrà indicata la data cui si riferisce il valore delle quote o delle azioni;
- 2) l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei titolari delle quote o azioni dell'OICR;
- 3) l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.

## 2.7 *Modulo organizzativo in Italia*

### 2.7.1 *Intermediazione nei pagamenti*

Al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia e la diffusione delle informazioni di cui al precedente par. 2.6, l'OICR e il depositario stipulano apposita convenzione una o più banche insediate in Italia (c.d. soggetto/i incaricato/i dei pagamenti) avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

L'OICR (eventualmente per il tramite del soggetto designato a curare i rapporti con la clientela) e il depositario predispongono con il soggetto incaricato dei pagamenti tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'OICR.

Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso il soggetto incaricato dei pagamenti conti intestati all'OICR, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.

### 2.7.2 *Rapporti con gli investitori*

I rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell'OICR all'estero sono curati da un soggetto all'uopo designato (il soggetto incaricato dei pagamenti, la sede secondaria in Italia dell'OICR, una SGR, una succursale di una società di gestione armonizzata, un'impresa di investimento o una banca insediata in Italia).

I responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso SGR.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi esclusivamente della rete Internet (sito e posta elettronica), a

condizione che tali modalità assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto incaricato di curare i rapporti con la clientela.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori istituzionali, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare moduli organizzativi alternativi, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela degli investitori.

Il soggetto designato provvede a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento di cui al successivo par. 2.7.3;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto;
- e) intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compreso l'esame dei relativi reclami;
- f) curare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale delle informazioni previste al precedente par. 2.6.

### 2.7.3 Offerta degli OICR

L'OICR stipula apposita convenzione con i soggetti incaricati del collocamento in Italia, nella quale questi ultimi si impegnano a:

- trasmettere all'OICR, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;
- depositare presso il soggetto incaricato dei pagamenti, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.

## **TITOLO VII SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **CAPITOLO I PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative alle SGR e alle SICAV, si rinvia al provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003, riportato nell'Allegato VII.1.1.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPITOLO I DISPOSIZIONI ABROGATE**

Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla scadenza dei termini previsti dal Capitolo II del presente Titolo, i seguenti provvedimenti della Banca d'Italia:

- a) Regolamenti del 1° luglio 1998, del 20 settembre 1999, del 24 dicembre 1999 e del 31 dicembre 2001;
- b) la Circolare del 21 ottobre 1993, n. 188, parte relativa alle “Disposizioni per gli organismi di investimento collettivo del risparmio”;
- c) le disposizioni in materia di SGR e OICR contenute in altri provvedimenti adottati dopo l'entrata in vigore del TUF, assorbite dal presente Regolamento ovvero incompatibili con il Regolamento medesimo.

In particolare, sono abrogati i provvedimenti del:

- 29 luglio 1998, in materia di calcolo delle provvigioni di incentivo;
- 26 gennaio 1999, in materia di quote di fondi comuni – gestione accentrata;
- 2 marzo 1999, in materia di soci e organi sociali;
- 16 marzo 1999, in materia di imposta di successione;
- 9 aprile 1999, in materia di convenzioni con intermediari negozianti;
- 21 aprile 1999, in materia di istituzione di fondi comuni di investimento;
- 4 maggio 1999, in materia di SGR: requisiti di onorabilità e professionalità;
- 22 dicembre 1999, in materia di snellimenti procedurali per gli OICR;
- 26 giugno 2000, in materia di modifiche regolamentari dei fondi comuni (sottoscrizioni delle quote dei fondi comuni tramite Internet);
- 28 luglio 2000, in materia di limiti agli investimenti degli OICR;
- 7 agosto 2000, in materia di fondi comuni. Classi di quote;
- 27 settembre 2000, in materia di commissioni sui “fondi di fondi”;
- 6 ottobre 2000, in materia di OICR: modifiche regolamentari;
- 23 novembre 2000, in materia di banche depositarie di OICR;
- 28 novembre 2000 in materia di OICR: regolamenti semplificati;
- 11 dicembre 2000, in materia di Istruzioni di vigilanza per gli OICR;
- 23 gennaio 2001, in materia di regolamento semplificato: banca depositaria;
- 30 marzo 2001, in materia di legge 340/2000. Applicazione alle SGR;
- 26 aprile 2001, in materia di provvigioni di performance;
- 26 giugno 2001, in materia di OICVM ex Direttiva 85/611/CEE;
- 6 luglio 2001, in materia di OICR: investimenti in titoli quotati;

- 16 luglio 2001, in materia di valore unitario delle quote dei fondi comuni;
- 19 luglio 2001, in materia di capitale minimo delle SGR;
- 13 agosto 2001, in materia di SGR e banche depositarie. Segnalazioni;
- 5 ottobre 2001, in materia di Istruzioni di vigilanza per gli OICR;
- 29 novembre 2001, in materia di *exchange traded funds* (ETF);
- 30 luglio 2002, in materia di fondi speculativi: finanziamento e *prime broker*;
- 5 settembre 2002, in materia di OICR: titoli di società in difficoltà finanziaria;
- 20 dicembre 2002, in materia di fondi speculativi: errate valorizzazioni;
- 11 febbraio 2003, in materia di relazione organizzativa: SIM, SGR e SICAV, limitatamente alle disposizioni concernenti le SGR e le SICAV;
- 24 aprile 2003, in materia di nuova disciplina dei fondi speculativi;
- 27 agosto 2003, in materia di fondi comuni chiusi;
- 6 ottobre 2003, in materia di OICR: operatività in pronti contro termini;
- 7 ottobre 2003, in materia di SGR speculative: operatività.

Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.



## **CAPITOLO II**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le istanze di autorizzazione presentate alla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento restano soggette alla disciplina vigente al momento della presentazione.

Le SGR autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale (Titolo II, Capitolo V) entro il 31 dicembre 2005.

Le SGR e le SICAV autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Titolo IV, Capitolo III) entro il 31 dicembre 2006.

Le disposizioni in materia di prospetti contabili degli OICR (Titolo IV, Capitolo VI) entrano in vigore a partire dal prospetto annuale riferito al 31 dicembre 2005 o, se sono previsti prospetti con cadenza infrannuale, dal primo prospetto redatto successivamente al 30 settembre 2005.

Gli OICR autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni in materia di:

- determinazione del compenso della SGR (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.3.1.1) entro il 31 dicembre 2006;
- contenuto minimo del regolamento di gestione (Titolo V, Capitolo I), diverse da quelle di cui al precedente alinea, entro il 31 dicembre 2007;
- limiti all'attività di investimento (Titolo V, Capitolo III) entro il 31 dicembre 2005.

Le banche che svolgono l'attività di banca depositaria si adeguano alle nuove disposizioni (Titolo V, Capitolo VII, Sezione II) entro il 31 dicembre 2005. Le banche che intendono assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR devono comunque rispettare i requisiti previsti nel Titolo V, Capitolo VII, Sezione II, par. 1.

Le SGR, le SICAV e le banche depositarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'avvenuto adeguamento alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ALLEGATI

**ALLEGATO I.1.1**

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 24 MAGGIO 1999, N. 228**

D.M. 24 MAGGIO 1999, N. 228  
(come modificato dal D.M. 31 gennaio 2003, n. 47)

**Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.**

*(in G.U. n. 164 del 15 luglio 1999 - Serie generale)*

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto in particolare l'articolo 37 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto altresì l'articolo 50 il quale dispone che il suddetto regolamento si applica anche alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'articolo 14-bis, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che stabilisce che il Ministro del tesoro determina la misura dell'investimento minimo obbligatorio da parte della società di gestione del risparmio (SGR) nel fondo nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 7 maggio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Articolo 1**  
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento s'intendono per:

- a) «testo unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) «fondo»: il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico;
- d) «fondi armonizzati»: i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;
- d-bis) «fondi immobiliari»: i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari <sup>(1)</sup>;
- e) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;
- f) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- g) «fondazioni bancarie»: le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni <sup>(2)</sup>;
- g-bis) «partecipazioni in società immobiliari»: le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili <sup>(3)</sup>;
- h) «investitori qualificati»: le seguenti categorie di soggetti:
- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;
  - i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
  - le fondazioni bancarie;
  - le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;
- h-bis) «gruppo rilevante»: il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico <sup>(4)</sup>.

2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel testo unico <sup>(5)</sup>.

## Articolo 2

(Documenti contabili)

---

<sup>1</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>2</sup> Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>3</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>4</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>5</sup> Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220 e nella Gazz. Uff. 28 novembre 2000, n. 278.

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalità, la SGR deve redigere:
- a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo;
  - b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
  - c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre;
  - d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

### **Articolo 3** (Pubblicità)

1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b, c) e d), devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.
2. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.
4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati.
5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.
- 5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto:
- a) delle relazioni di stima;
  - b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
  - c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
  - d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b) <sup>(6)</sup>.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni comuni**

---

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

#### **Articolo 4** (Oggetto dell'investimento)

1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.
2. Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni:
  - a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;
  - b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;
  - c) depositi bancari di denaro;
  - d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari <sup>(7)</sup>;
  - e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
  - f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

#### **Articolo 5** (Quotazione dei certificati)

1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.
2. La richiesta di quotazione è obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.
3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla chiusura dell'offerta <sup>(8)</sup>.

#### **Articolo 6** (Durata)

1. Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Esso non può in ogni caso essere superiore al termine di durata della SGR che li ha promossi e istituiti.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a trenta anni, escluso il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

#### **Articolo 7** (Valore iniziale di sottoscrizione)

1. In tutti i casi in cui è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

---

<sup>7</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>8</sup> Comma così modificato dall'art. 4, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

## **TITOLO III**

### **Tipologie e caratteristiche dei fondi**

#### **Capo I**

#### **Fondi aperti**

##### **Articolo 8**

(Fondi armonizzati aperti)

1. Il patrimonio dei fondi armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal presente articolo e dalla Banca d'Italia in attuazione delle direttive comunitarie medesime.

2. Il patrimonio del fondo armonizzato non può essere utilizzato per:

- a) acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi;
- b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;
- c) effettuare operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia;
- d) investire in azioni emesse dalla SGR che gestisce il fondo e dalla società promotrice, se diversa dal gestore.

3. I fondi armonizzati possono essere istituiti solamente nella forma del fondo comune di investimento aperto.

##### **Articolo 9**

(Fondi non armonizzati aperti)

1. Il patrimonio dei fondi non armonizzati aperti è investito nei beni previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti in strumenti finanziari derivati nella misura prevista dalla Banca d'Italia non può essere inferiore a cinquantamila euro.

3. Si applica l'articolo 12, comma 3.

##### **Articolo 10**

(Modalità di partecipazione ai fondi aperti)

1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe <sup>(9)</sup>.

---

<sup>9</sup> Comma così sostituito dall'art. 5, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicità almeno settimanale.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Dalla sospensione la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione europea, la società dovrà informare della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Paesi.

## **Articolo 11**

(Applicabilità della normativa)

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti i fondi aperti si applicano alle SICAV.
2. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano a ciascuno dei comparti di uno stesso fondo o di una stessa SICAV.

## **Capo II**

### **Fondi chiusi**

## **Articolo 12**

(Fondi chiusi)

1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'articolo 4, comma 2, lettere d), e), e f), nonché nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e f), nonché in crediti di cui alla lettera e), non può essere inferiore a cinquantamila euro.

2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti <sup>(10)</sup>.

3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo <sup>(11)</sup>.

---

<sup>10</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>11</sup> Comma così sostituito dall'art. 6, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.



**Articolo 12-bis**  
(Fondi immobiliari)

1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, è investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:
  - a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
  - b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possenga i necessari requisiti professionali.
4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:
  - a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;
  - b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;
  - c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
  - d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
  - e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
  - f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.

5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo <sup>(12)</sup>.

### **Articolo 13**

(Fondi immobiliari con apporto pubblico)

1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, è riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo 14-bis, secondo le modalità ivi indicate.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14-bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12-bis <sup>(13)</sup>.
3. [Le SGR che istituiscono o gestiscono i fondi previsti dal medesimo articolo 14-bis, non riservati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 15, sono tenute ad acquisire in proprio una quota almeno pari allo 0,5 per cento del patrimonio di ciascun fondo della specie] <sup>(14)</sup>.

### **Articolo 14**

(Modalità di partecipazione ai fondi chiusi)

1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima <sup>(15)</sup>.
3. Decorso tale termine, se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

---

<sup>12</sup> Articolo aggiunto dall'art. 7, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>13</sup> Comma così modificato dall'art. 8, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>14</sup> Comma abrogato dall'art. 8, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>15</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR può aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.

6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. La Banca d'Italia può consentire, ove sia previsto nel regolamento del fondo e su richiesta della SGR, una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo (<sup>16</sup>).

### **Capo III**

#### **Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi <sup>(17)</sup>**

##### **Articolo 15**

(Fondi riservati)

1. Le SGR possono istituire fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato.

2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, nonché le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia.

4. Le quote dei fondi riservati a investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del testo unico, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

##### **Articolo 15-bis**

(Fondi garantiti)

1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107

---

<sup>16</sup> Comma aggiunto dall'art. 9, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>17</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.

2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso. 3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1 (<sup>18</sup>).

### **Articolo 16** (Fondi speculativi)

1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.

2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità (<sup>19</sup>).

3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso (<sup>20</sup>).

4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.

5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

## **TITOLO IV** **Valutazione di beni**

### **Articolo 17** (Esperti indipendenti)

1. Gli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), del testo unico possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dalla SGR.

2. Il consiglio di amministrazione della SGR nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti verifica il possesso dei requisiti indicati nei commi 4, 5 e 6. La SGR può affidare incarichi anche per la valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali requisiti.

3. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in possesso dei requisiti indicati nel comma 4.

---

<sup>18</sup> Articolo aggiunto dall'art. 11, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>19</sup> Comma così sostituito dall'art. 12, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

<sup>20</sup> Comma così sostituito dall'art. 12, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in cui è investito il fondo. Devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.
5. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo della SGR, come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico.
6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono possedere i seguenti requisiti:
- a) nell'oggetto sociale deve essere espressamente prevista la valutazione dei beni oggetto dell'investimento del fondo;
  - b) una struttura organizzativa adeguata all'incarico che intendono assumere.
7. L'esperto si astiene dalla valutazione in caso di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare, dandone tempestiva comunicazione alla SGR.
8. L'incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:
- a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
  - b) siano legati alla SGR che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
  - c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR;
  - d) si trovino in una situazione che può compromettere comunque l'indipendenza nei confronti della SGR che conferisce l'incarico.
9. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla SGR, che provvede entro trenta giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico e alla sostituzione dell'esperto, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
10. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui la SGR non si avvalga di una società. [L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta] <sup>(21)</sup>.
11. L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta <sup>(22)</sup>.

## **Articolo 18**

(Compensi)

1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all'articolo 17 è a carico del fondo e deve essere commisurato all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico, avendo presente la natura, l'entità e l'ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell'eventuale esistenza di un mercato attivo. Tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi stabiliti dalle tariffe professionali degli esperti indipendenti.

---

<sup>21</sup> Periodo soppresso dall'art. 1, D.M. 22 maggio 2000, n. 180 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 153).

<sup>22</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 22 maggio 2000, n. 180 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 153).

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi non può superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.

Roma, 24 maggio 1999

IL MINISTRO: AMATO

**ALLEGATO II.5.1****STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E  
PASSIVITÀ SUBORDINATE****1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il relativo contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

I contratti che a una scadenza originaria particolarmente lunga associano la facoltà, esercitabile dall'emittente, di rinnovare il debito a tempo indefinito sono assimilabili alle passività irredimibili. In questi casi, il contratto prevede espressamente che il rimborso alla scadenza avvenga con il preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia.

**2. Passività subordinate**

Le passività subordinate emesse dalle SGR concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;
- il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

### 3. Richiesta di benessere alla Banca d'Italia

La richiesta di benessere per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla SGR.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

A seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (*offering circular*);
- l'accordo di *trust* (*trust agreement*);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le SGR possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che esse abbiano dato corso all'operazione.

La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti parr. 1 e 2, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benessere la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

### 4. Riacquisto da parte della SGR emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

Nella ipotesi di riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse, si distinguono due fattispecie:

- il riacquisto è finalizzato all'annullamento dei certificati. Tale caso è da considerarsi alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito e pertanto deve essere soggetto a nullaosta da parte della Banca d'Italia;
- il riacquisto non è finalizzato all'annullamento dei certificati. In tale ipotesi il riacquisto può essere effettuato liberamente, fermo restando l'obbligo di detrarre le quote, anche momentaneamente presenti nel proprio portafoglio, dal computo delle passività subordinate a disposizione della SGR. Tuttavia è fatto divieto agli emittenti di detenere titoli rappresentativi di proprie passività subordinate per un ammontare superiore al 10 per cento di ciascuna emissione.

Si considera ammissibile la presenza di clausole del tipo "*illegality clause*", per effetto delle quali il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in



generale, impedisca di tenere fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa è ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *'factum principis'* al quale il debitore (creditore) deve necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.



**ALLEGATO II.7.1**

**PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 1° LUGLIO 1998  
IN MATERIA DI MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI  
STRUMENTI FINANZIARI E DEL DENARO DI PERTINENZA DELLA  
CLIENTELA**

*(In suppl. ord. n. 120 alla G.U. n. 160 dell'11 luglio 1998 - Serie generale)*

**IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA**

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Testo Unico");

VISTO l'art. 22, comma 1 del Testo Unico, il quale prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti;

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) del Testo Unico, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

VISTO l'art. 201, comma 12 del Testo Unico, il quale prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo Testo Unico;

SENTITA la Consob;

EMANA

l'unito regolamento in materia di modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a 24 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Roma, 1° luglio 1998

Il Governatore: Fazio

## **MODALITÀ DI DEPOSITO E DI SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA**

### **1. Fonti normative**

Articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

### **2. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- “organismi di deposito centralizzato”: la Monte Titoli S.p.A., la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;
- “depositari abilitati”: le banche autorizzate in Italia; le banche comunitarie; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di deposito di strumenti finanziari per conto di terzi.

### **3. Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie con succursali in Italia e agli agenti di cambio.

### **4. Disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela**

#### *4.1 Disposizioni generali*

Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dagli intermediari devono risultare da apposite evidenze contabili relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato nelle quali è altresì indicato il depositario dei beni medesimi.

Tali evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.

Gli intermediari devono evitare compensazioni tra le posizioni (sia in lire sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura dovrà essere prestata affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo. Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli clienti siano insufficienti,

l'intermediario non potrà in nessun caso utilizzare le somme in eccesso detenute per conto di altri clienti. Resta ferma la possibilità per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento – che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. In particolare, i titoli della clientela non possono essere utilizzati dall'intermediario se non sulla base di apposita previsione contrattuale approvata per iscritto dal cliente. Nel contratto devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

#### **4.2** *Somme di denaro consegnate alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie e agli agenti di cambio*

Le SIM, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le somme di denaro ricevute dalla clientela presso una banca, in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi.

Il contratto deve prevedere se le somme depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:

- retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;
- retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;
- corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;
- non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.

Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle somme depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.

Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

### **5. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela**

Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;

- altri depositari abilitati. Al cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonchè l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità <sup>(1)</sup>.

In ciascun conto di deposito acceso presso l'intermediario è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante.

## **6. Controlli interni**

La funzione di controllo interno accerta che sia assicurato il rispetto delle presenti disposizioni; a tal fine, provvede a riscontrare periodicamente, anche sulla base degli estratti conto emessi dai sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Eventuali discordanze che dovessero emergere a seguito della verifica dovranno essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. A quest'ultimo spetta il compito, nell'esercizio delle proprie funzioni, di verificare il rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento, segnalando con tempestività agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate.

## **7. SIM che non possono detenere disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela**

Le SIM che secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di capitale minimo contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 non possono detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adottano schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui sono abilitate.

E' coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:

- a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della SIM;
- b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
- c) rilasci alla SIM una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
- d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione alla SIM, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione.

Inoltre, la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovrà essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto

---

<sup>1</sup> L'eventuale modifica del sub-depositario è resa nota al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

titoli trovi contropartita nel conto lire e viceversa <sup>(2)</sup>, ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito alla SIM e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti.

Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, la SIM provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

Resta salva la possibilità per le SIM di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere sottoposti al preventivo esame della Banca d'Italia.

## **8. Agenti di cambio**

Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono valori della clientela:

- a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela;
- b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di effettuare, con cadenza almeno trimestrale, le verifiche previste al precedente paragrafo 6. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

La società di revisione comunica tempestivamente agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate.

Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 7. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).

## **9. Imprese di investimento e banche comunitarie**

Alle succursali di imprese di investimento e alle banche comunitarie operanti in Italia si applicano le disposizioni indicate al paragrafo 4.1 delle presenti disposizioni.

---

<sup>2</sup> Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio il deposito di margini).

## ALLEGATO

**DISPONIBILITÀ DELLA CLIENTELA  
DETENUTE DAGLI AGENTI DI CAMBIO****INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA****Servizio di negoziazione per conto terzi:***Voce*

- 1– numero di contratti in essere
- 2– strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
- 2.a– di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 3– strumenti finanziari di terzi presso terzi
- 3.a– di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 4– disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
- 5– disponibilità liquide di terzi presso terzi
- 5.a– di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

**Servizio di gestione:**

- 6– numero di contratti in essere
- 7– strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
- 7.a– di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 8– strumenti finanziari di terzi presso terzi
- 8.a– di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 9– disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
- 10– disponibilità liquide di terzi presso terzi
- 10.a– di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

**Servizio di raccolta ordini:**

- 11– numero di contratti in essere
- 12– strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
- 13– strumenti finanziari di terzi presso terzi
- 14– disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
- 15– disponibilità liquide di terzi presso terzi

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:



- a) con riferimento ai clienti depositanti i titoli o i valori vanno indicati:
  - la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
  - la residenza (nazionale o estera);
- b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicati:
  - la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);
  - la residenza (nazionale o estera);
- c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:
  - il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);
  - la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);
- d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi accentrati, ecc.).

**ALLEGATO III.3.1**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE  
DELLE SICAV**

MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA SICAV

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO  
ALLA DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DELLO STATUTO	DATA DI EFFICACIA

**ALLEGATO IV.1.1**

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469**

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 469

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.**

*(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)*

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**ADOPTA**

Il seguente regolamento:

**Art.1**

(Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

**1.** Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

**2.** Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:

- a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;
- b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

**3.** Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

**4.** Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

**5.** Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

## **Art. 2**

(Modalità di calcolo della quota di capitale)

**1.** Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'art. 1, commi 1 e 2 si tiene conto:

- a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;
- b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
- c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta.

2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'art.1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.

### **Articolo 3**

(Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto)

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

- a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;
- b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV;
- c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.

### **Articolo 4**

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11.11.1998

IL MINISTRO: CIAMPI



## ALLEGATO IV.1.2

## SCHEMA DI COMUNICAZIONE

Alla  
Banca d'Italia  
Filiale di \_\_\_\_\_

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione.

DICHIANANTE	
<i>Se persona fisica:</i>	<i>Se persona giuridica:</i>
Cognome _____	Denominazione sociale _____
Nome _____	Eventuale sigla sociale _____
Luogo di nascita _____	Codice fiscale _____
Data di nascita _____	Comune sede legale _____
Codice fiscale _____	Indirizzo _____
Comune di residenza _____	Stato _____
Indirizzo _____	
Stato _____	

SOCIETÀ DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE	
Denominazione della società di cui si intende assumere la partecipazione _____	
Tipo di società (SGR o SICAV)..... _____	
Numero di azioni nominative di SICAV che si intende acquisire ..... _____	
di cui:	
- direttamente.....	_____
- indirettamente.....	_____
Percentuale di azioni con diritto di voto di SGR o nominative di SICAV che si intende acquisire (specificando, in caso di SGR o di SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, se si tratta di partecipazioni di controllo)..... %	
di cui:	
- direttamente.....	_____ %
- indirettamente.....	_____ %
(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella società nonché dei soggetti	

interposti):	
_____	
_____	
_____	
Azioni già possedute nella società:	
- percentuale di azioni di SGR .....	_____ %
- numero o percentuale di azioni di SICAV.....	_____
di cui:	
- direttamente .....	_____
- indirettamente .....	_____

Si trasmette allegata la seguente documentazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_

(firma del dichiarante)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(nell'ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)



## ALLEGATO IV.1.3

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI  
PARTECIPANTI AL CAPITALE****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

**B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia**

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98.

**C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia**

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.



## ALLEGATO IV.1.4

## REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV:

## DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

**Cittadini italiani e di Stati comunitari**

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

**Cittadini di Stati extracomunitari**

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani <sup>(1)</sup>.

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.1.3, parte B.

**Persone fisiche**

Le persone fisiche che intendano acquisire una partecipazione qualificata in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

**Persone giuridiche**

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

**Accordi con le amministrazioni competenti**

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

**Attestazione dell'interessato**

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società o degli enti che detengono una partecipazione qualificata in un intermediario o lo controllano rivestono ai fini della sana e prudente gestione dello stesso, è necessario che gli organi amministrativi si

<sup>1</sup> Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti in SGR e SICAV.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione alla costituzione della \_\_\_\_\_ (1) ovvero all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella \_\_\_\_\_ (1), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469,

**DICHIARA:**

- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

---

---

---

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt \_\_\_\_\_, in qualità di dipendente addetto all'unità \_\_\_\_\_ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante \_\_\_\_\_, la cui identità mi risulta da \_\_\_\_\_, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di \_\_\_\_\_, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la SGR o SICAV.
- 2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

## ALLEGATO IV.1.5

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di \_\_\_\_\_  
Alla Società \_\_\_\_\_

Riservato alla BANCA D'ITALIA													
Filiale			Data				Numero						
			G	G	M	M	A	A					

**Mod. 19/M**  
Protocollo Banca d'Italia

- A.IV.13 -

Riservato alla BANCA D'ITALIA															
Filiale				Data				Numero							
				G G M M A A											

Quadro F

Foglio n. 

--	--	--

- A.IV.14 -



**PARTECIPANTI AL CAPITALE DI  
SGR E SICAV****Istruzioni per la compilazione del modello 19/M****AMBITO DI APPLICAZIONE****1. Soggetti tenuti all'invio del modello 19/M****1.1 Partecipazioni detenute in SGR**

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SGR partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
  - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGR o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
  - al controllo della SGR, indipendentemente dall'entità della partecipazione <sup>(1)</sup>;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

**1.2 Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative**

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SICAV partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo alla minore delle seguenti soglie:
  - a) a una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative della SICAV;
  - b) a una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto della soglia indicata al punto precedente.

**1.3 Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative**

Qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di invio del modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SICAV partecipata riguarda i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative che danno luogo:
  - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
  - al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

**1.4 Disposizioni comuni**

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle SGR con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.

---

<sup>1</sup> Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.

La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti <sup>(2)</sup>.

Non sono tenuti a effettuare la comunicazione il Ministero dell'Economia e delle finanze e gli altri Ministeri nazionali.

## **2. Modalità di calcolo della percentuale**

### **2.1 Partecipazioni detenute in SGR**

Nel calcolo della percentuale si adottano le seguenti modalità:

- *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà); b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SGR.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: *al numeratore*, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; *al denominatore*, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SGR al termine dell'operazione di aumento.

### **2.2 Partecipazioni detenute in SICAV**

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

- delle azioni nominative in proprietà e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (es: nuda proprietà);
- delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.).

Per il calcolo dei limiti percentuali previsti nei precedenti punti 1.2 e 1.3, si adottano le seguenti modalità:

- *al numeratore* si considerano: a) le azioni nominative in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (es.: nuda proprietà); b) le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
- *al denominatore* si considerano il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

### **2.3 Accordi di voto**

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nei precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3, si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

### **2.4 Disposizioni comuni**

Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/M.

---

<sup>2</sup> Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE <sup>(3)</sup>**Quadro A: DICHIARANTE**

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia una banca, un IMEL o una SIM andrà indicato anche il relativo codice.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

**SPECIE**

- 08 Società semplice
- 41 Società in accomandita per azioni
- 42 Società in accomandita semplice
- 43 Società in nome collettivo
- 51 Società per azioni
- 52 Società a responsabilità limitata
- 61 Società cooperativa a responsabilità limitata
- 62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
- 14 Enti vari
- 74 Enti e Società non residenti

– *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento a una delle ipotesi seguenti:

- **PARTECIPAZIONI IN SGR:**

1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5%, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (es.: cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).  
  
In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre a effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SGR.
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (es.: cessione della nuda proprietà delle azioni

---

<sup>3</sup> Nella compilazione del modello, per le partecipazioni in SICAV deve essere sempre fatto riferimento solo alle azioni nominative.

con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

- **PARTECIPAZIONI IN SICAV:**

6. Dichiarazione da effettuare nei casi di:

- superamento dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;
- superamento del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 9.

7. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33% previste al precedente punto 1.3.1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 8 e 9.

8. Dichiarazione da effettuare nei casi di riduzione della partecipazione:

- al di sotto dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;
- al di sotto del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1.

Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (es.: cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre a effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 6 o 7), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 8.

9. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SICAV.

10. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (es.: cessione della nuda proprietà delle azioni con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

#### **Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA**

In aggiunta all'indicazione, nei corrispondenti spazi, della denominazione della SGR o della SICAV partecipata, del codice fiscale e del numero di iscrizione all'albo, andranno fornite esclusivamente le informazioni che seguono.

Per le partecipazioni detenute in SGR:

- nello spazio *capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative*: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto della SGR, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- nello spazio *di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto della SGR nell'assemblea ordinaria.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV:

- nello spazio *capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative*: il numero di azioni nominative della SICAV emesse e in circolazione;

- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV:

- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

**Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE**

- *N. azioni possedute*: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

**N.B.** Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (es.: azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto a una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

**Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA**

- *N. azioni possedute*: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie o interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

- *N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto*: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.
- *N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

**N.B.** Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (es.: azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto

in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

**Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SGR**

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle SGR con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti <sup>(4)</sup>.

- *N. azioni possedute*: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla SGR dichiarante per conto di altri soggetti.
- *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla SGR.
- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la SGR sia privata del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.
- *N. dei fiducianti*: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue.

In caso di partecipazioni detenute in SGR e di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV andrà indicato:

- *nelle caselle contrassegnate dal numero 1*: il fiduciante con azioni in misura superiore al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto.
- *nelle caselle contrassegnate dal numero 2*: il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

In caso di partecipazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV, andranno esclusivamente compilate le *caselle contrassegnate dal numero 2*, indicando il numero dei fiducianti con un numero di azioni nominative superiore a 20.000 e specificando nella seconda casella l'ammontare complessivo di azioni possedute da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle SGR che posseggano azioni per conto di terzi.

## RIEPILOGO

Nel caso di partecipazioni in SGR andranno compilati solo i riquadri che seguono:

- *N. azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

**Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.**

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il

---

<sup>4</sup> In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le SGR con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

rapporto percentuale tra tali azioni e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *N. azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.
- *N. fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

In caso di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV, andranno compilati i riquadri che seguono:

- *N. azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.

**Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.**

- *N. azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.
- *N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.
- *N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni nominative per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.
- *N. fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

In caso di comunicazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative di SICAV andranno compilati solo i riquadri che seguono:

- *N. azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto.

- *N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione:* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante alla data della precedente comunicazione.
- *N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione:* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero delle azioni nominative, calcolato effettuando la somma dei quadri C, D ed E della precedente comunicazione, per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto.
- *N. fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), e il numero telefonico.

**Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI**

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SGR e SICAV.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza;
- *rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

- la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
- la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del D. Lgs. 385/93.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante e il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica



catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.



**ALLEGATO IV.2.1**

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468**

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 468

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.**

*(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)*

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**ADOTTA**

Il seguente regolamento:

**Articolo 1**

(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), delle società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;

- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

## **Articolo 2**

(Situazioni impeditive)

...omissis...(¹)

## **Articolo 3**

(Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di

---

<sup>1</sup> Con sentenza del 7.4.2000 il TAR del Lazio ha annullato l'art. 2 del D.M. 468/98 relativo alle situazioni "impeditive" all'assunzione di cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV.

equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.

#### **Articolo 4**

(Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

#### **Articolo 5**

(Norma transitoria)

1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

IL MINISTRO: CIAMPI



## ALLEGATO IV.2.2

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ  
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI****Membri degli organi amministrativo e di controllo e direttore generale****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

**B) soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia**

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98;

**C) soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia**

1. la documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

## **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**

### **A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale**

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

### **B) Membri dell'organo di controllo**

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.



## ALLEGATO IV.2.3

**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV:  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

**Cittadini italiani  
e di Stati  
comunitari**

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

**Cittadini di Stati  
extracomunitari**

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani <sup>(1)</sup>.

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.2.2, parte B.

Le SGR e le SICAV che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

**Accordi con le  
amministrazioni  
competenti**

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

**Attestazione  
dell'interessato**

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di SGR e SICAV.

---

<sup>1</sup> Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

## ALLEGATO IV.2.3/1

## REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR E SICAV

Spett. le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(1)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di \_\_\_\_\_ (2) di codesta \_\_\_\_\_ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

## DICHIARA

## (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - b) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - c) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - d) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)

## (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat. sottopost. a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

---

---

---

---

### (C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva a

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- di non essere assoggettat\_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- di non essere assoggettat\_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da\_\_\_ sottoscritt\_.

Il/La sottoscritt\_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data\_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso\_\_\_\_\_, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (\_\_\_\_\_) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (\_\_\_\_\_). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

- 1) Indicare la SGR o la SICAV.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare la SGR o la SICAV.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
  - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese  
e/o
  - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR o della SICAV  
e/o
  - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento  
e/o
  - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Indicare:
  - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SGR o SICAV  
e/o;
  - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento  
e/o;
  - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
- 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

## ALLEGATO IV.2.3/2

**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SICAV DA DOCUMENTARE  
IN SEDE DI COSTITUZIONE****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,   
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di \_\_\_\_\_ (1) di codesta \_\_\_\_\_ (2), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

**DICHIARA:****(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (3) attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - b) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - c) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - d) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (6);

**(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (7):

---

---

---

---

#### (C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero



di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva a

---

---

---

---

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

---

---

---

---

- di non essere assoggettat\_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

---

---

---

---

- di non essere assoggettat\_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

---

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE (8) - Io sottoscritt \_\_\_\_\_,  
in qualità di dipendente addetto all'unità \_\_\_\_\_ della Banca  
d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante  
\_\_\_\_\_, la cui identità mi risulta  
da \_\_\_\_\_, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede  
della Banca d'Italia di \_\_\_\_\_, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di  
notorietà di cui sopra.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

## NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la carica sociale.
- 2) Indicare la SICAV.
- 3) Cancellare la voce che non interessa.
- 4) Indicare:
  - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese; e/o
  - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SICAV; e/o
  - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento; e/o
  - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 5) Indicare:
  - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SICAV; e/o
  - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento; e/o
  - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario cancellare la voce.
- 7) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
- 8) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. 445/2000).



## ALLEGATO IV.4.1

**RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Oltre alle informazioni di seguito indicate, fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali ed indicando i responsabili delle medesime. Se la SGR dispone di sedi periferiche indicarne il numero, la localizzazione e i compiti.

**A. GOVERNANCE**

Sono indicati:

- i soggetti cui è ricondotto il controllo della società;
- l'eventuale ruolo della società all'interno del gruppo d'appartenenza;
- il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle strategie di gestione;
- il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di *management*, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi;
- la presenza di amministratori indipendenti;
- frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per l'attività di controllo dell'andamento della società;
- l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati;
- gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati;
- i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

**B. IL PROCESSO D'INVESTIMENTO**

Descrivere gli obiettivi sottostanti al processo di investimento, evidenziando, in particolare, le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio/rendimento, i criteri per la definizione del profilo di rendimento-rischio prescelto, ed indicando - per ciascuna fase del processo - le unità organizzative coinvolte.

Illustrare l'articolazione organizzativa delle strutture operative, specificando:

- la ripartizione delle strutture di *front office* (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) e le modalità di coordinamento tra le medesime;
- i responsabili di ciascuna struttura di *front office* e le loro esperienze professionali;
- il numero di addetti operanti nelle diverse strutture e le caratteristiche ed esperienze tecnico-professionali degli stessi;
- le procedure relative alle operazioni svolte;
- le informazioni di cui dispongono i *trader* circa la composizione e la rischiosità dei portafoglio e la frequenza di aggiornamento delle stesse;
- la tipologia di sistemi informativi e gli *information provider* utilizzati per ciascuna unità di negoziazione;

- le modalità di ricostruzione delle caratteristiche principali delle operazioni eseguite (es.: condizioni praticate per le operazioni “fuori mercato”).

#### C. PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando:

- le funzioni svolte dalle strutture di *back office* e/o *middle office* (anche di gruppo) e le modalità con cui queste strutture interagiscono con il *front office*;
- i responsabili delle strutture di *back office* e *middle office* e le loro esperienze professionali;
- i sistemi informatici utilizzati dalle unità di *back office* e *middle office* e le aree di manualità che caratterizzano l'operato di queste strutture;
- i processi di controllo, validazione e contabilizzazione delle singole transazioni;
- le modalità di trasmissione e i responsabili delle strutture deputate a inviare i flussi informativi alla banca depositaria per la valorizzazione della quota;
- le modalità di controllo dell'allineamento dei dati anagrafici della SGR con quelli in possesso della depositaria;
- le fasi e i tempi del processo di calcolo del valore della quota (specificando le caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati);
- le procedure che la SGR avvia nel caso di errore nella valorizzazione della quota;
- i report inviati all'unità di revisione interna sulle attività svolte.

Qualora la SGR abbia affidato alla banca depositaria il compito di calcolare il valore della quota, allegare la convenzione in cui vengono definiti il procedimento concordato per la valorizzazione della quota e i flussi informativi reciproci tra SGR e banca depositaria.

#### D. CONTROLLI INTERNI E RISK MANAGEMENT

##### D.1 CONTROLLI INTERNI

Descrivere la collocazione della funzione di revisione interna e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile dell'unità di revisione interna e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di revisione interna presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni-uomo richiesto al fornitore.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle verifiche:

- richieste dalle vigenti disposizioni in materia;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun prodotto o servizio offerto (fondi comuni e/o gestioni individuali in titoli, in fondi, ecc.);
- attinenti alla valutazione e gestione dei rischi assunti dalla SGR (tempistica dei controlli svolti e contenuto dei *reports* relativi agli indicatori di rischio e di *performance* dei prodotti).

Descrivere le caratteristiche degli strumenti di cui la SGR si avvale per finalità di controllo.

Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori finanziari, specificare i controlli svolti sull'operato della rete.

#### D.2 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

Indicare se la SGR dispone di una funzione di *risk management*, specificandone la collocazione organizzativa ed i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *risk management* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *risk management* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

Se la società ha effettuato una ricognizione delle diverse fattispecie di rischio cui è esposta in relazione alle attività svolte, allegare tale "mappa", indicando anche i punti di controllo.

Descrivere le caratteristiche in termini di rischio finanziario dei diversi prodotti gestiti (raggruppati per "famiglie", in caso di numerosità dei prodotti stessi) e di strategie implementate (con riferimento ai fondi speculativi).

Illustrare i principali indicatori utilizzati dalla funzione di *risk management* per il controllo del profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti, indicandone anche la finalità dell'utilizzo e il contenuto dell'informativa per l'alta direzione e/o per le strutture operative.

Illustrare le procedure definite per controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni in derivati ed il contributo di tali posizioni al profilo di rischio generale del portafoglio nonché per controllare e valutare costantemente la rischiosità connessa con l'utilizzo della leva finanziaria. Le metodologie per la misura e il controllo dei rischi derivanti dall'operatività in prodotti derivati devono essere definite in relazione al grado di operatività in tali strumenti; le SGR forniscono informazioni circa il ricorso a strumenti derivati con l'indicazione delle finalità della gestione, della misura massima degli impegni e/o del rischio assumibile a fronte di dette operazioni.

Nel caso di utilizzo di un modello di *risk management* indicare le fonti di dati utilizzati (e i controlli svolti per verificarne l'attendibilità), le verifiche di *backtesting* e le prove di *stress test* condotte, illustrando i risultati di tale attività e le eventuali conseguenti azioni.

Specificare gli strumenti informativi disponibili per simulare l'impatto delle operazioni disposte dai gestori sul rispetto dei limiti operativi (di legge, regolamentari, interni) e sul profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti.

#### E. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati.

Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza).

Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con riferimento ai criteri di protezione degli accessi (principalmente nel caso di collocamento via Internet) e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste.

#### F. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Descrivere:

- i flussi informativi previsti tra società gestore e società promotrice (se esistente);
- l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e 24, comma 1, lett. f), del TUF e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l'operato del delegato;
- le procedure e i flussi informativi instaurati con la banca depositaria al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei rispettivi compiti;
- l'organizzazione della struttura di contatto con la clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita;
- le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e la banca depositaria per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli OICR gestiti;
- gli accordi con *prime broker*;
- eventuali accordi che prevedano la ricezione da parte della SGR di utilità (es.: *soft commission*) a fronte di accordi con gestori o altri soggetti.

G. ACCORDI DI SERVIZIO CON ENTI ESTERNI

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali affidate a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- i criteri che hanno guidato alla scelta degli *outsourcer*;
- le risorse utilizzate dagli *outsourcer* e dalla SGR per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti.

H. ALTRI CONTROLLI

Descrivere i presidi adottati per garantire che il servizio di gestione venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori.



**ALLEGATO IV.4.2****SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA  
VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO**

In caso di violazione delle norme prudenziali dettate dalla Banca d'Italia, le SGR/SICAV e le relative banche depositarie trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia della provincia in cui ha sede la SGR/SICAV che ha promosso l'OICR una comunicazione cumulativa mensile, a firma congiunta, redatta secondo quanto indicato nella scheda di seguito riportata.

In proposito, si fa presente che il superamento dei limiti posti all'investimento dei fondi determinato esclusivamente da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento o dall'esercizio di diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio deve formare oggetto di comunicazione solo se esistente nell'ultimo giorno del mese di riferimento. Ciò al fine di raccordare le informazioni fornite dagli intermediari con i dati delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del patrimonio dei fondi a fine mese.

Le segnalazioni sono trasmesse - contestualmente all'invio delle segnalazioni di vigilanza - entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità e sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto a ciò delegato della SGR promotrice del fondo, della banca depositaria e, se diversa dalla società promotrice, della SGR che gestisce il fondo. A tal fine gli intermediari in questione predispongono idonee procedure di comunicazione e di coordinamento.

Nella lettera di trasmissione la SGR specifica il mese e l'anno di riferimento nonché il numero di schede segnaletiche allegate.

Le SGR forniscono una descrizione degli interventi necessari per rimuovere la causa delle irregolarità maggiormente rilevanti in relazione a entità e frequenza degli episodi (punto 8 della scheda segnaletica). Ove la definizione di tali interventi richieda tempi non compatibili con i termini di invio della segnalazione, le SGR forniscono successive comunicazioni in proposito. Le SGR comunicano inoltre periodicamente lo stato di attuazione degli interventi medesimi.

In caso di discordanze tra gli intermediari sulle informazioni da rendere all'Organo di vigilanza, tale circostanza deve essere adeguatamente evidenziata nella comunicazione.

**SCHEDA SEGNALETICA**

MESE.....

ANNO.....

SCHEDA N.....

DENOM./CODICE SGR-PROMOTORE: .....

DENOM./CODICE SGR-GESTORE (DEL FONDO/DELLA SICAV): .....

DENOM./CODICE DEL FONDO/SICAV: .....

DENOM./CODICE DEL COMPARTO (EVENTUALE): .....

DENOM./CODICE BANCA DEPOSITARIA: .....

1. ENTE EMITTENTE/STRUMENTO FINANZIARIO: .....

2. LIMITE/DIVIETO VIOLATO: .....

3. DATA INIZIO VIOLAZIONE: .....

4. DATA FINE VIOLAZIONE: .....

5. AMMONTARE DELLA VIOLAZIONE: .....

6. CAUSA DELLA VIOLAZIONE: .....

7. MODALITÀ DI RIENTRO:

8. DESCRIZIONE DEI PRESIDI ESISTENTI O IN VIA DI PREDISPOSIZIONE PER IMPEDIRE  
IL VERIFICARSI DELLA CAUSA CHE HA ORIGINATO L'IRREGOLARITÀ SEGNALATA:

.....

.....

9. EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA SGR-PROMOTORE, DELLA SGR-GESTORE O  
DELLA BANCA DEPOSITARIA: .....

.....

10. VIOLAZIONE ESISTENTE ALLA DATA DI FINE MESE [SI] [NO]

Data .../.../.....

Firma  
SGR/SICAV

.....

Firma  
SGR gestore

.....

Firma  
Banca depositaria

.....

---

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA

## **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SEGNALETICA**

Deve essere predisposta una scheda per ciascuna violazione segnalata e per ciascun fondo o SICAV (con l'indicazione dell'eventuale comparto). Vanno indicate le violazioni delle norme prudenziali e di contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia iniziate e terminate nel mese di riferimento nonché quelle:

- esistenti alla data di fine mese, indipendentemente da quando sono iniziate; in tal caso, la data di inizio da indicare al punto 3 della scheda è quella in cui l'irregolarità si è inizialmente verificata;
- iniziate nel mese precedente e terminate nel mese di riferimento con le stesse avvertenze di cui al precedente alinea.

Al punto 5. va indicato, per le violazioni di limiti "quantitativi", l'ammontare complessivo dell'investimento, espresso nella stessa forma con cui è indicato il limite (es.: violazione del limite previsto per gli investimenti in strumenti finanziari non quotati per i fondi aperti. Se, ad esempio, il fondo ha attività per 200 milioni di euro e investimenti in strumenti finanziari non quotati pari a 22 milioni di euro, al punto 5. deve essere indicato 11%).

Se la violazione si è prolungata per più giorni, indicare l'ammontare massimo del supero.

Per le violazioni di divieti, sono fornite le indicazioni che consentono la valutazione dell'entità dell'irregolarità commessa.



## ALLEGATO IV.6.1

**PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI****A1. Schema di prospetto del valore della quota dei fondi aperti****FONDO .....****PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Altre attività	
<b>Totale attività</b>	
<b>PASSIVITÀ E NETTO</b>	
H. Finanziamenti ricevuti	
I. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
L. Strumenti finanziari derivati	
M. Debiti verso i partecipanti	
N. Altre passività (1)	
<b>Totale passività</b>	
<b>Valore complessivo netto del fondo (2)</b>	
Numero delle quote in circolazione (2)	
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>	

Il prospetto del valore della quota dei fondi comuni aperti deve essere compilato secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse nella voce N. "Altre passività", riportando tale importo anche in calce al prospetto.
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**A2. Schema di relazione semestrale dei fondi aperti****RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ..... AL .../.../.....****SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
<b>A1.</b> Titoli di debito				
<b>A1.1</b> titoli di Stato				
<b>A1.2</b> altri				
<b>A2.</b> Titoli di capitale				
<b>A3.</b> Parti di OICR				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
<b>B1.</b> Titoli di debito				
<b>B2.</b> Titoli di capitale				
<b>B3.</b> Parti di OICR				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1.</b> Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
<b>C2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
<b>C3.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
<b>D1.</b> A vista				
<b>D2.</b> Altri				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
<b>F1.</b> Liquidità disponibile				
<b>F2.</b> Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
<b>F3.</b> Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>G1.</b> Ratei attivi				
<b>G2.</b> Risparmio di imposta				
<b>G3.</b> Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> <b>I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b> <b>L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>L1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>L2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>M1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>M2.</b> Proventi da distribuire <b>M3.</b> Altri <b>N. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> <b>N1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>N2.</b> Debiti di imposta <b>N3.</b> Altre <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione (2)</b>		
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>		

Movimenti delle quote nel semestre (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**A3. Schema di rendiconto dei fondi aperti****RENDICONTO DEL FONDO ..... AL .../.../.....  
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
<b>A1.</b> Titoli di debito				
<b>A1.1</b> titoli di Stato				
<b>A1.2</b> altri				
<b>A2.</b> Titoli di capitale				
<b>A3.</b> Parti di OICR				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
<b>B1.</b> Titoli di debito				
<b>B2.</b> Titoli di capitale				
<b>B3.</b> Parti di OICR				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1.</b> Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
<b>C2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
<b>C3.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
<b>D1.</b> A vista				
<b>D2.</b> Altri				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
<b>F1.</b> Liquidità disponibile				
<b>F2.</b> Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
<b>F3.</b> Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>G1.</b> Ratei attivi				
<b>G2.</b> Risparmio di imposta				
<b>G3.</b> Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100



PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> <b>I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b> <b>L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>L1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>L2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>M1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>M2.</b> Proventi da distribuire <b>M3.</b> Altri <b>N. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> <b>N1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>N2.</b> Debiti di imposta <b>N3.</b> Altre  <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione (2)</b>		
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>		

Movimenti delle quote nell'esercizio (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**RENDICONTO DEL FONDO .....**  
**SEZIONE REDDITUALE**

	Rendiconto al.....		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari quotati</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari non quotati</b>				
<b>C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA</b>				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				

	Rendiconto al .....		Rendiconto esercizio precedente	
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
<b>E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITA'				
E 3.1 Risultati realizzati				
E3..2 Risultati non realizzati				
<b>F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>				
<b>G. ONERI FINANZIARI</b>				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>				
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>				
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR (1)				
H2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA				
H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
<b>I. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
I2. ALTRI RICAVI				
I3. ALTRI ONERI				
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>				
<b>L. IMPOSTE (1)</b>				
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO				
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA				
L3. ALTRE IMPOSTE				
<b>Utile/perdita dell'esercizio (1)</b>				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

## ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

### *Situazione patrimoniale*

Ai fini della compilazione della situazione patrimoniale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti tra quotati e non quotati sulla base dei medesimi criteri adottati ai fini della disciplina in materia di regole prudenziali. Fanno eccezione le parti di OICR aperti armonizzati che vanno convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti finanziari quotati.

2. La sottovoce A1.1 Titoli di Stato include i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da altri Stati aderenti all'OCSE.

3. I titoli di debito che prevedono una cedola di interessi periodica sono indicati al “corso secco”; i ratei di interesse maturati su tali titoli devono essere riportati nella sottovoce G1. Ratei attivi.

4. Le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore netto del fondo attraverso la corresponsione o l'incasso dei margini di variazione; negli altri casi, il valore corrente degli strumenti finanziari derivati – determinato ai sensi della disciplina sui criteri di valutazione – confluisce tra le attività o tra le passività del fondo nelle voci C. dell'attivo e L. del passivo. In particolare, vanno indicati:

- nella sottovoce C1 i margini depositati in contanti presso organismi di compensazione e garanzia. Il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio acquistati nonché la posizione creditoria a fronte di contratti derivati di altra natura vanno indicati nelle sottovoci C2 o C3, a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC;
- nelle sottovoci L1 o L2 (a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC) vanno indicati il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio emessi o venduti nonché la posizione debitoria a fronte di contratti derivati di altra natura.

5. La voce F. “Posizione netta di liquidità” riporta la somma algebrica delle relative sottovoci F1, F2 e F3 concernenti, rispettivamente, il saldo creditorio liquido delle disponibilità depositate presso la banca depositaria, la liquidità da ricevere per vendite da regolare (con segno positivo) e la liquidità impegnata per acquisti da regolare (con segno negativo).

6. Gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non devono confluire nella “liquidità disponibile”, se non dal giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse. Inoltre, a partire dal giorno di regolamento, vanno riportati nella sottovoce G1. “Ratei attivi” gli interessi maturati su tali importi dal giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso liquido per valuta presso la banca depositaria.

7. Ove la SGR utilizzi gli importi relativi a sottoscrizioni di quote prima del giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse, il relativo controvalore deve essere rilevato nella voce H. “Finanziamenti ricevuti” del passivo.

8. Il controvalore dei rimborsi richiesti e non ancora regolati nonché dei proventi da distribuire e non ancora incassati dagli aventi diritto deve figurare tra le passività del fondo nelle relative sottovoci della voce M. “Debiti verso i partecipanti”.

9. Nelle voci E. “Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate” e I. “Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate” sono indicati rispettivamente i crediti e i debiti relativi alle operazioni della specie, per un ammontare pari all'importo regolato o da regolare a pronti. Ad esempio, ove l'operazione a pronti non sia ancora stata regolata, la relativa posizione creditoria (ovvero debitoria) andrà rilevata nella sottovoce F2. “Liquidità da ricevere per vendite da regolare”

(ovvero F3. “Liquidità impegnata per acquisti da regolare”). La contropartita patrimoniale delle componenti reddituali maturate è rilevata nelle sottovoci G1. “Ratei attivi” o N3. “Altre passività”.

10. Nella sottovoce D1 relativa ai depositi bancari “a vista” vanno inclusi anche quelli rimborsabili con preavviso inferiore a 15 giorni.

11. Gli eventuali depositi in valuta nazionale presso il mutuante e il corrispondente debito in valuta estera, nell’ambito dell’assunzione di prestiti c.d. *“back to back”*, devono confluire nelle “altre” attività e passività alle sottovoci rispettivamente G3 e N3.

### *Sezione reddituale*

Con riguardo alla sezione reddituale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Le voci relative a componenti negative di reddito devono essere precedute dal segno negativo.

2. Nelle sottovoci A4 e B4 va indicato il risultato netto (saldo tra proventi e oneri complessivi) delle operazioni a termine o in strumenti finanziari derivati poste in essere con finalità di copertura dei rischi, diversi dal rischio di cambio, relative rispettivamente agli strumenti finanziari quotati e non quotati.

Le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute aventi finalità di copertura confluiscono nelle sottovoci E1.1 ed E1.2 “Risultato della gestione cambi”.

Sono considerate “di copertura” le operazioni – effettuate con lo scopo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato – per le quali:

- a) vi sia l’intento del gestore di porre in essere tale “copertura”;
- b) l’idoneità a conseguire tale finalità sia comprovata sulla base delle caratteristiche tecnico finanziarie (valuta, scadenza, tasso di interesse, ecc.) del contratto “di copertura” in relazione a quelle delle attività/passività coperte;
- c) le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b) risultino documentate dalle evidenze interne del gestore.

3. I risultati delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati e su valute vanno indicati rispettivamente nelle sottovoci C1, C2, E2.1 ed E2.2, distinguendo i risultati realizzati entro la chiusura dell’esercizio da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate alla conclusione dell’esercizio stesso. In particolare:

- nelle sottovoci C1 e C2, relative al “Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura”, va indicato il saldo tra i profitti e le perdite riveniente dalle operazioni in strumenti derivati non aventi finalità di copertura, ivi compreso lo sbilancio dei differenziali positivi e negativi rilevati a fronte della valutazione delle operazioni non ancora scadute o per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio alla data di riferimento del rendiconto;
- nelle sottovoci E2.1 ed E2.2 “Risultato della gestione cambi per operazioni non di copertura” confluiscono le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute non aventi finalità di copertura.

4. I proventi e gli oneri relativi ai contratti derivati corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell’esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Ove i diritti connessi con i contratti di opzione siano stati esercitati nel corso dell’esercizio, i premi incassati o pagati vanno ad aumentare o a ridurre i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si riferiscono.

Per le operazioni che prevedono il regolamento giornaliero di margini, va riportato il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi.

5. Nella sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari vanno indicati i proventi conseguiti sugli investimenti della specie, con esclusione degli interessi relativi alla liquidità disponibile detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso la banca depositaria (da indicare nell’apposita sottovoce I1).

6. Nella sottovoce E3 confluiscono le differenze di cambio derivanti dalla gestione della liquidità in valuta del fondo. 7. Nella sottovoce F1 (G2) vanno indicati i proventi (gli oneri) relativi alle operazioni pronti contro termine attive e assimilate, calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (es.: interessi) prodotti nel periodo di durata dell’operazione dalle attività oggetto del contratto.

8. La sottovoce F2 si riferisce ai proventi conseguiti in qualunque forma (commissioni, interessi, ecc.) sulle operazioni di prestito titoli.

9. Nella sottovoce G1 “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti” vanno ricompresi anche gli eventuali interessi passivi su importi ricevuti in garanzia.

10. Nella sottovoce G2 vanno indicati, tra l’altro, anche gli oneri relativi alle operazioni di prestito titoli.

## **RENDICONTO DEL FONDO**

### **NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

### **INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**

#### **PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA**

#### **PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO**

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

#### **PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Oneri di gestione

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

Sezione VI – Imposte

#### **PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI**

## NOTA INTEGRATIVA

### Parte A – Andamento del valore della quota <sup>(1)</sup>

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark*, ove quest'ultimo sia previsto dal regolamento di gestione del fondo, nel corso dell'ultimo anno;
- 2) riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo confrontandolo con il *benchmark*, ove quest'ultimo sia previsto dal regolamento di gestione del fondo, nel corso degli ultimi 3 anni;
- 3) fornire riferimenti sull'andamento del valore della quota durante l'esercizio (con l'indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore della quota;
- 4) fornire riferimenti in ordine ai fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi di quote;
- 5) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione della quota;
- 6) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al benchmark di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della "*Tracking Error Volatility*" (TEV) <sup>(2)</sup>;
- 7) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 8) se il fondo distribuisce proventi, indicare l'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 9) fornire informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
  - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
  - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR;
  - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

### Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto

#### Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre indicare almeno:

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;

---

<sup>1</sup> Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

<sup>2</sup> Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella del *benchmark*.



- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

#### *Sezione II – Le attività*

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo.

È inoltre fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal fondo, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività del fondo. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I fondi speculativi, ove siano fondi di fondi, forniscono indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).

## II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – aperti armonizzati – aperti non armonizzati – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(\*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

## Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito – titoli di Stato – altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
<b>Totale</b>		

## II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

### Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
- titoli di Stato		
- altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
<b>Totale</b>		

## II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli strutturati detenuti nel portafoglio del fondo.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (duration) modificata<sup>3</sup>, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per il fondo.

<sup>3</sup> La duration modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C<sub>t</sub> = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t

m = scadenza finale

**TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE**

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	Compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

**II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (voci C1, C2 e C3 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

## II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

## II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti

## II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: ▪ titoli ▪ liquidità – valore corrente dei titoli prestati: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito

**II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ**

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

**II.9 ALTRE ATTIVITÀ**

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2 e G3 della situazione patrimoniale.

*Sezione III – Le passività***III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI**

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

**III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE**

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività cedute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività cedute a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti.

## III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:  – Valore corrente delle attività date in garanzia:  . titoli  . liquidità  – valore corrente dei titoli ricevuti:  . titoli di Stato  . altri titoli di debito  . titoli di capitale  . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):  – valore dei titoli ricevuti (*):  . titoli di Stato  . altri titoli di debito  . titoli di capitale  . altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.



### III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico del fondo (voci L1 e L2 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		

### III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

### III.6 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci N1, N2, e N3 della situazione patrimoniale e, ove poste in essere, devono essere illustrate le operazioni di vendita allo scoperto indicate nell'apposita sottovoce.

*Sezione IV – Il valore complessivo netto*

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del patrimonio netto				
		Anno .... (ultimo esercizio)	Anno .... (penultimo esercizio)	Anno .... (terzultimo esercizio)
Patrimonio netto a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoscrizioni singole</li> <li>- piani di accumulo</li> <li>- <i>switch</i> in entrata</li> </ul> b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscatti</li> <li>- piani di rimborso</li> <li>- <i>switch</i> in uscita</li> </ul> b) proventi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Patrimonio netto a fine periodo				

## Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
  - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
  - depositi bancari;
  - altre attività;

- e) finanziamenti ricevuti;
- f) altre passività;
- g) garanzie e impegni;
- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

### Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

#### Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

##### I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
<b>A. Strumenti finanziari quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				
- aperti armonizzati				
- non armonizzati				
<b>B. Strumenti finanziari non quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

## I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse:  - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili  - opzioni su tassi e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:  - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili  - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni  - <i>future</i>  - opzioni  - <i>swap</i>				

### Sezione II – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

### Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e operazioni assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		

- 2) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”.

## Sezione IV – Oneri di gestione

## IV.1 Costi sostenuti nel periodo

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota								
4) Spese di revisione del fondo								
5) Spese legali e giudiziarie								
6) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
7) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
<b>TOTAL EXPENSE RATIO (TER)</b> (SOMMA DA 1 A 7)								
8) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
9) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
10) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
<b>TOTALE SPESE</b> (SOMMA DA 1 A 10)								

(\*) Calcolato come media del periodo.

(\*\*) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore della quota, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) “Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota”.

(\*\*\*) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe almeno il 10 per cento dell’attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.

(\*\*\*\*) Tale importo è calcolato sulla base dell’ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui il fondo è investito, moltiplicato per l’importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui il fondo è investito non sia disponibile, la SGR può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.

(\*\*\*\*\*) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negozianti.

#### IV.2 Provvigione di incentivo

Ove la “Provvigione di incentivo” sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest’ultimo.

#### Sezione V – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “interessi attivi su disponibilità liquide”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

#### Sezione VI – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio”, “Risparmio di imposta” e “Altre imposte”. In questa sezione andrà descritto l’eventuale esercizio della facoltà, prevista dall’art. 9, comma 2-*bis*, della L. 77/83, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti dello stesso fondo o di altri fondi gestiti dalla medesima SGR, nonché il trasferimento ad altri fondi dei risultati negativi dell’esercizio. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra fondi della stessa SGR, i criteri seguiti per la ripartizione.

### Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- 1) l’operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell’esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);
- 2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell’esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
- 3) le utilità ricevute dalla SGR in relazione all’attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell’OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
- 4) le motivazioni che hanno indotto il fondo ad avvalersi della facoltà – ove previsto dal regolamento di gestione – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente adottate;
- 5) il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) nell’esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel periodo.

I fondi speculativi, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l’utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell’anno tra l’importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività;



- il livello massimo e medio di leva finanziaria che il fondo ha raggiunto nel periodo, calcolato come rapporto tra la somma delle posizioni lunghe e corte (comprensive dei prodotti derivati) e il valore complessivo netto del fondo, indicando le operazioni poste in essere con finalità di copertura;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.



## ALLEGATO IV.6.2

## PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

## B1. Schema di relazione semestrale dei fondi chiusi

**RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ..... AL .../.../.....**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. A vista				
D2. Altri				
<b>E. ALTRI BENI</b> (da specificare)				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) <b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti <b>M. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione (2)</b>		
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

**B2. Schema di rendiconto dei fondi chiusi**

**RENDICONTO DEL FONDO ..... AL .../.../.....**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b> <b>Strumenti finanziari non quotati</b> A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di OICR <b>Strumenti finanziari quotati</b> A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di OICR <b>Strumenti finanziari derivati</b> A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b> B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari <b>C. CREDITI</b> C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri <b>D. DEPOSITI BANCARI</b> D1. A vista D2. Altri <b>E. ALTRI BENI</b> (da specificare) <b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b> F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare <b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b> G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) <b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti <b>M. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione (2)</b>		
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>		
<b>Rimborsi o proventi distribuiti per quota (2)</b>		

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

Ai fini del calcolo del valore delle quote dei fondi chiusi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.M., potrà essere utilizzato lo schema della situazione patrimoniale del rendiconto. Possono non essere indicati i dati relativi alla fine dell'esercizio precedente.

**RENDICONTO DEL FONDO ..... AL .../.../.....**  
**SEZIONE REDDITUALE**

	Rendiconto al.....		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZATI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
<b>Risultato gestione beni immobili</b>				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
<b>Risultato gestione crediti</b>				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
<b>E. ALTRI BENI (da specificare)</b>				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
<b>Risultato gestione investimenti</b>				

<b>F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
<b>G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica</b>				
<b>H. ONERI FINANZIARI</b>				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione caratteristica</b>				
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>				
I1. Provvigione di gestione SGR (1)				
I2. Commissioni banca depositaria				
I3. Oneri per esperti indipendenti				
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I5. Altri oneri di gestione				
<b>L. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi				
L3. Altri oneri				
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>				
<b>M. IMPOSTE (1)</b>				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
<b>Utile/perdita dell'esercizio (1)</b>				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.



## ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti del rendiconto della gestione e della relazione semestrale dei fondi comuni chiusi, si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi aperti, con le seguenti integrazioni.

### *Situazione patrimoniale*

1. Ai fini della compilazione delle voci A1 e A2 per “partecipazioni” si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Per la nozione di controllo si fa riferimento al rapporto indicato nell’art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

2. I beni immobili e i diritti reali immobiliari sono indicati al loro valore corrente nelle pertinenti sottovoci della voce B. (quindi al lordo degli importi degli eventuali finanziamenti ipotecari ricevuti). Il debito residuo in linea capitale relativo ai finanziamenti ipotecari ricevuti è rilevato nella voce H1. ed il valore dell’ipoteca iscritta sui beni immobili è indicato nella nota integrativa.

3. Nella sottovoce B1. “Immobili dati in locazione” vanno indicati gli immobili concessi in locazione sulla base di un contratto diverso dalla locazione finanziaria; questi ultimi vanno indicati nell’apposita sottovoce B2.

4. Nella sottovoce B3. “Altri immobili” vanno fatti confluire anche gli importi versati a titolo di acconto.

5. I crediti per canoni di locazione scaduti confluiscono nella sottovoce G4. “Altre attività”.

6. Le imposte del periodo non ancora liquidate sono iscritte nella sottovoce M2.

7. Sono iscritti in apposite sottovoci (da specificare) della voce M. “Altre passività”:
- gli accantonamenti effettuati a fronte dei futuri oneri fiscali per plusvalenze patrimoniali per le quali vige il regime di sospensione dall’imposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 86 del 1994;
  - i debiti per cauzioni ricevute, in danaro o altri beni fungibili.

### *Sezione reddituale*

1. Sono rilevate nella sottovoce “B4. Oneri per la gestione di beni immobili”:
- le spese relative ad immobili dati in locazione per le quali vi sia un diritto di rivalsa nei confronti dei conduttori. Il recupero delle spese sostenute per conto dei conduttori dei cespiti è rilevato nella sottovoce B1;
  - le spese non incrementative del valore degli immobili, che sono costi a carico del fondo dell’esercizio in cui sono sostenute.

2. Le imposte di pertinenza specifica degli immobili di proprietà del fondo ovvero che gravano sul fondo in quanto titolare di un diritto reale immobiliare (es.: imposta comunale sugli immobili e altre similari) vanno indicate in un’apposita sottovoce (da specificare) della voce B.

3. Le imposte sospese di cui all’art. 15, comma 2 della L. 86/1994 sulle plusvalenze non realizzate o distribuite sono indicate in un’apposita sottovoce (da specificare) della voce “M. Imposte”.

## **RENDICONTO DEL FONDO**

### **NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

### **INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**

#### **PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA**

#### **PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO**

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

#### **PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Sezione II – Beni immobili

Sezione III – Crediti

Sezione IV – Depositi bancari

Sezione V – Altri beni

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione VII – Oneri di gestione

Sezione VIII – Altri ricavi e oneri

Sezione IX – Imposte

#### **PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI**

## NOTA INTEGRATIVA

### Parte A – Andamento del valore della quota <sup>(1)</sup>

In tale parte occorre fornire almeno:

- 1) il valore della quota alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione del fondo;
- 2) riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'arco dell'esercizio;
- 3) indicazioni circa i fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi;
- 4) il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento dell'eventuale parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell'esercizio;
- 5) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell'esercizio medesimo;
- 6) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 7) nel caso in cui la SGR abbia esercitato nel corso dell'esercizio la facoltà – ove prevista dal regolamento del fondo – di procedere a emissioni o rimborsi di quote, l'indicazione dell'ammontare, complessivo e unitario, delle emissioni o rimborsi effettuati;
- 8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
  - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
  - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR;
  - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

### Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto

#### Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre fornire:

- (1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli “altri beni”. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- (2) riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dal fondo;
- (3) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto,

---

<sup>1</sup> Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quota.

presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi;

- (4) i criteri di valutazione utilizzati, ove il fondo abbia effettuato nuove emissioni di quote o rimborsi nel periodo.

### *Sezione II – Le attività*

In tale sezione occorre fornire indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (nazioni, aree regionali, zone territoriali, ...);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta che indiretta, attraverso l'acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);
- c) a ogni altro elemento rilevante per illustrare la composizione delle attività del fondo.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico nonché il relativo ammontare (in vabre assoluto e in percentuale del totale delle attività del fondo) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 10 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

I fondi speculativi indicano l'elenco analitico almeno dei primi cinquanta strumenti finanziari detenuti o, e comunque di tutti quelli che rappresentano più dello 0,5 per cento delle attività del fondo con riferimento sia alle posizioni lunghe sia alle posizioni corte connesse con operazioni di vendita allo scoperto di titoli. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Ove siano fondi di fondi forniscono inoltre indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).

Laddove il fondo abbia costituito delle società veicolo (cc.dd. "NewCo") al fine di acquisire in via indiretta partecipazioni in società-target, le informazioni dovranno riguardare sia la NewCo sia la società-target.

#### **II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI**

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

- una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;
- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente, secondo la tabella seguente:

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Parti di OICR (*): – aperti non armonizzati – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

#### Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Partecipazioni di controllo		
Partecipazioni non di controllo		
Altri titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
<b>Totale</b>		

**TAVOLA A****SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A CIASCUNA PARTECIPAZIONE IN  
SOCIETÀ NON QUOTATE**

Denominazione e sede della società:

Attività esercitata dalla società:

**A) Titoli nel portafoglio del fondo**

Titoli nel portafoglio del fondo	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data del rendiconto	Valore alla data del rend. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto					
2) titoli di capitale senza diritto di voto					
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente					
4) obbligazioni <i>cum warrant</i> su azioni dello stesso emittente					
5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

**B) Dati di bilancio dell'emittente**

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività			
2) partecipazioni			
3) immobili			
4) indebitamento a breve termine			
5) indebitamento a medio/lungo termine			
6) patrimonio netto			
Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari:			
– capitale circolante lordo			
– capitale circolante netto			
– capitale fisso netto			
– posizione finanziaria netta			

Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato			
2) margine operativo lordo			
3) risultato operativo			
4) saldo proventi/oneri finanziari			
5) saldo proventi/oneri straordinari			
6) risultato prima delle imposte			
7) utile (perdita) netto			
8) ammortamenti dell'esercizio			

**C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione**

- 1) criteri di valutazione utilizzati
- 2) elementi di calcolo

**D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate**

**E) Descrizione delle operazioni**

Illustrare sinteticamente la natura e le finalità di intervento nella società-target (es.: *leverage buy-out, management buy-in, start up*, ecc.) e fornire indicazioni circa la composizione della struttura finanziaria adottata (capitale di rischio e di debito).

**F) Altre informazioni**

### ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A

Con riferimento alla Sezione B “Dati di bilancio dell'emittente” si precisa che:

- per “capitale fisso netto” si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all'attività dell'impresa;
- nelle voci relative all'indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l'esercizio successivo come “indebitamento a breve termine” e i rimanenti come “indebitamento a medio/lungo termine”;
- per “posizione finanziaria netta” si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12 mesi);
- la voce “fatturato” comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per “margine operativo lordo” si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell'ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate circa i

parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es.: grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di rendiconto precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l'ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell'ambito della Sezione F "Altre informazioni":

- sono indicati gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;
- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e cum warrant;
- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:
  - 1) riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;
  - 2) ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es.: il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.).



**TAVOLA B**

**PROSPETTO DEI CESPITI (1) DISINVESTITI DAL FONDO**  
**(dall'avvio operativo alla data del rendiconto)**

Cespiti disinvestiti (2)	Quan- tità	Acquisto		Ultima valuta- zione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate.

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

**ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B**

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

- a) la colonna “quantità” riporta:
  - per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;
  - per gli immobili, l'ammontare alienato espresso sulla base dell'unità di misura appropriata (da specificare; es.: metri quadrati, metri cubi, ecc.);
- b) il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;
- c) nella colonna “ultima valutazione” è indicato l'ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;
- d) nella colonna “proventi generati” sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione del fondo;
- e) tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);

- f) il risultato dell'investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all'attività disinvestita. In caso di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.

## II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornire la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti armonizzati				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

## Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		

## II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (sottovoci A9, A10 e A11 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

## II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dal fondo occorre fornire:

- l'elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;
- l'importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. "Altri immobili", e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;
- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

		Importo dei canoni			
Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Valore dei beni immobili	Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b	% (1)
Fino a 1 anno					
Da oltre 1 a 3 anni					
Da oltre 3 a 5 anni					
Da oltre 5 a 7 anni					
Da oltre 7 a 9 anni					
Oltre 9 anni					
A) Totale beni immobili locati					100
B) Totale beni immobili non locati					

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel par II.1 sub Tavola B).

**TAVOLA C****ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO**

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipoteche	Ulteriori informazioni  (es.: prescrizioni urbanistiche dell'area)
					Canone per m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario			
Totali											

**ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA C**

Per la compilazione del prospetto relativo all'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo si precisa che:

- nella colonna “descrizione e ubicazione” vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell'ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all'estero vanno raggruppati per paese;
- nella colonna “destinazione d'uso prevalente” va indicato l'utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;
- nella colonna “canone per m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>” è riportato l'importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;
- nella colonna “tipo contratto” vanno indicate le caratteristiche economico - giuridiche del contratto di locazione (es.: affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);

- la colonna “scadenza contratto” deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
- nella colonna “locatario” è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
- nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l’importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;
- nella colonna “ulteriori informazioni” possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell’area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.

## II.5 CREDITI

Per i crediti devono essere fornite informazioni in ordine alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.), indicando se rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				

## II.6 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell’esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

## Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

## II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce “Altri beni”, specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in “altri beni” siano significativi rispetto al totale delle attività del fondo, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

## II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

## II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2, G3 e G4 della situazione patrimoniale.

*Sezione III – Le passività*

Nella presente sezione occorre fornire informazioni riguardanti almeno:

- 1) i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci H1 e H3);

- 2) le operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce H2);
- 3) le passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce I), con riferimento alle quali andrà predisposto lo schema di cui alla tabella seguente:

	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e contratti simili - opzioni su tassi di cambio e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 4) i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi;
- 5) la composizione delle sottovoci della voce M. "altre passività".



*Sezione IV – Il valore complessivo netto*

In tale sezione occorre:

- indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati. Tale informazione non deve essere fornita nel caso in cui le quote siano negoziate in un mercato regolamentato ovvero il fondo sia riservato esclusivamente a investitori qualificati;
- indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti, ove non siano negoziate in un mercato regolamentato;
- illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l'avvio dell'operatività e la data del rendiconto, secondo lo schema della tabella seguente:

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL FONDO DALL'AVVIO  
DELL'OPERATIVITÀ .././.... (data di avvio)  
FINO AL .././.... (data del rendiconto)**

	Importo	In percentuale dei versamenti effettuati
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse x prezzo di emissione) (1)		
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI		
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Altri ricavi e oneri complessivi		
M. Imposte complessive		
RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI		
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI		
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL .././..		
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE		
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL RENDICONTO (2)		

(1) Deve essere indicato il controvalore delle quote al valore nominale.

(2) Calcolato in base al valore del fondo alla data del rendiconto, a quello iniziale e ai flussi (versamenti, proventi distribuiti, rimborsi) intervenuti fino alla data del rendiconto.

*Sezione V – Altri dati patrimoniali*

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>Future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - Opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>Future</i> su valute e altri contratti simili - Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>Future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>Future</i> e contratti simili - Opzioni e contratti simili - <i>Swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:
- strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
  - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
  - depositi bancari;
  - crediti;
  - altre attività;
  - finanziamenti ricevuti;
  - altre passività;
  - garanzie e impegni;
- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in paesi diversi da quelli dell'U.E.M., un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	..... (1)	..... (1)	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per il fondo

- l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L. 86/1994;
- l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;
- le ipoteche che gravano sui beni immobili.

**Parte C – Il risultato economico dell'esercizio***Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari*

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relative agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

<b>Risultato complessivo delle operazioni su:</b>	<b>Utile/perdita da realizzi</b>	<b>di cui: per variazioni dei tassi di cambio</b>	<b>Plus/ minusvalenze</b>	<b>di cui: per variazioni dei tassi di cambio</b>
<b>A. Partecipazioni in società non quotate</b>				
1. di controllo				
2. non di controllo				
<b>B. Strumenti finanziari non quotati</b>				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di OICR				
<b>C. Strumenti finanziari quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

<b>Risultato degli strumenti finanziari derivati</b>				
	<b>Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)</b>		<b>Senza finalità di copertura (sottovoce A4.2)</b>	
	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>
Operazioni su tassi di interesse:  - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili  - opzioni su tassi e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:  - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili  - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni  - <i>future</i>  - opzioni  - <i>swap</i>				

### *Sezione II – Beni immobili*

In tale sezione occorre fornire la composizione delle sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

Risultato economico dell'esercizio su beni immobili					
	Immobili residenziali	Immobili commerciali	Immobili industriali	Terreni	Altri
1. PROVENTI					
1.1 canoni di locazione non finanziaria					
1.2 canoni di locazione finanziaria					
1.3 altri proventi					
2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI					
2.1 beni immobili					
2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE					
3.1 beni immobili					
3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

### Sezione III – Crediti

Occorre indicare la composizione delle sottovoci C1 e C2, distinguendo almeno i risultati relativi a operazioni di cartolarizzazione e ad altri crediti.

### Sezione IV – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

### Sezione V – Altri beni

Indicare la composizione delle sottovoci della voce E. “Altri beni”. Nel caso in cui l'importo della voce sia significativo andranno forniti ulteriori dettagli in funzione della tipologia dei beni e degli indicatori di rendimento degli stessi in uso nei mercati di riferimento.

### Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce F, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		
Prestito di titoli:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari", se di importo apprezzabile.

## Sezione VII – Oneri di gestione

VII.1 Costi sostenuti nel periodo <sup>(2)</sup>

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota								
4) Spese di revisione del fondo								
5) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte del fondo								
6) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
7) Oneri di gestione degli immobili								
8) Spese legali e giudiziarie								
9) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
10) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
<b>TOTAL EXPENSE RATIO (TER)</b> (SOMMA DA 1 A 10)								
11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
<b>TOTALE SPESE</b> (SOMMA DA 1 A 13)								

(\*) Calcolato come media del periodo.

<sup>2</sup> I fondi chiusi destinati esclusivamente ad investitori qualificati possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima.



- (\*\*) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore della quota, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) “Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota”.
- (\*\*\*) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe almeno il 10 per cento dell’attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (\*\*\*\*) Tale importo è calcolato sulla base dell’ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui il fondo è investito, moltiplicato per l’importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui il fondo è investito non sia disponibile, la SGR può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.
- (\*\*\*\*\*) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.

## VII.2 Provvigione di incentivo

Ove la “Provvigione di incentivo” sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest’ultimo.

## Sezione VIII – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “altri ricavi” ed “altri oneri”.

## Sezione IX – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio”, “Risparmio d’imposta” e “Altre imposte”. In questa sezione andrà descritto l’eventuale esercizio della facoltà, prevista dall’art. 11 della L. 344/1993, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti dello stesso fondo o di altri fondi gestiti dalla medesima SGR, nonché il trasferimento ad altri fondi dei risultati negativi dell’esercizio. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra fondi della stessa SGR, i criteri seguiti per la ripartizione.

## Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- l’operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell’esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);
- le utilità ricevute dalla SGR in relazione all’attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell’OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negoziatori), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
- i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

I fondi immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;

- indicare il gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis*, comma 3, lett. b), del D.M.

I fondi speculativi, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra queste ultime e il totale delle attività;
- il livello massimo e medio di leva finanziaria che il fondo ha raggiunto nel periodo, calcolato come rapporto tra la somma delle posizioni lunghe e corte (comprensive dei prodotti derivati) e il valore complessivo netto del fondo, indicando le operazioni poste in essere con finalità di copertura;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.

## ALLEGATO IV.6.3

**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO  
A CAPITALE VARIABILE (SICAV)**

**C1. Schema di prospetto del valore dell'azione di SICAV**

**DENOMINAZIONE DELLA SICAV: .....**

**PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Immobili	
H. Altre immobilizzazioni materiali	
I. Immobilizzazioni immateriali	
L. Altre attività	
<b>Totale attività</b>	
PASSIVITÀ	
M. Finanziamenti ricevuti	
N. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
O. Strumenti finanziari derivati	
P. Debiti verso i partecipanti	
Q. Trattamento di fine rapporto	
R. Altre passività	
<b>Totale passività</b>	
<b>Capitale sociale (1)</b>	
Numero delle azioni in circolazione (1)	
<b>Valore unitario delle azioni (1)</b>	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

**C2. Schema di relazione semestrale delle SICAV**

**RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAV..... AL .../.../.....**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Situazione al xx/xx/xxxx</b>		<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>	
	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale del totale attività</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale del totale attività</b>
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1</b> titoli di Stato				
<b>A1.2</b> altri				
<b>A2. Titoli di capitale</b>				
<b>A3. Parti di OICR</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B2. Titoli di capitale</b>				
<b>B3. Parti di OICR</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia</b>				
<b>C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati</b>				
<b>C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati</b>				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
<b>D1. A vista</b>				
<b>D2. Altri</b>				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
<b>F1. Liquidità disponibile</b>				
<b>F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare</b>				
<b>F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare</b>				
<b>G. IMMOBILI</b>				
<b>H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
<b>L. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>L1. Ratei attivi</b>				
<b>L2. Risparmio di imposta</b>				
<b>L3. Altre</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

<b>PASSIVITÀ E CAPITALE</b>	<b>Situazione al xx/xx/xxxx</b>	<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>
<b>M. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>  <b>N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>  <b>O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>O1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>O2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati  <b>P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>P1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>P2.</b> Proventi da distribuire <b>P3.</b> Altri  <b>Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  <b>R. ALTRE PASSIVITÀ</b> <b>R1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>R2.</b> Debiti di imposta <b>R3.</b> Altre  <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>CAPITALE SOCIALE (1)</b>		
<b>Numero delle azioni in circolazione (1)</b>		
<b>Valore unitario delle azioni (1)</b>		

<b>Movimenti delle azioni nel semestre (1)</b>	
<b>Azioni emesse</b>	
<b>Azioni rimborsate</b>	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

**C3. Schema di bilancio delle SICAV**

**BILANCIO DELLA SICAV ..... AL .../.../.....**  
**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Situazione al xx/xx/xxxx</b>		<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>	
	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale del totale attività</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale Del totale attività</b>
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1</b> titoli di Stato				
<b>A1.2</b> altri				
<b>A2.</b> Titoli di capitale				
<b>A3.</b> Parti di OICR				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
<b>B1.</b> Titoli di debito				
<b>B2.</b> Titoli di capitale				
<b>B3.</b> Parti di OICR				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1.</b> Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
<b>C2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
<b>C3.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
<b>D1.</b> A vista				
<b>D2.</b> Altri				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
<b>F1.</b> Liquidità disponibile				
<b>F2.</b> Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
<b>F3.</b> Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. IMMOBILI</b>				
<b>H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
<b>L. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>L1.</b> Ratei attivi				
<b>L2.</b> Risparmio di imposta				
<b>L3.</b> Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

<b>PASSIVITÀ E CAPITALE</b>	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
<b>M. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>  <b>N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>  <b>O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>O1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>O2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati  <b>P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>P1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>P2.</b> Proventi da distribuire <b>P3.</b> Altri  <b>Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  <b>R. ALTRE PASSIVITÀ</b> <b>R1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>R2.</b> Debiti di imposta <b>R3.</b> Altre  <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>CAPITALE SOCIALE (1)</b>		
<b>Numero delle azioni in circolazione (1)</b>		
<b>Valore unitario delle azioni (1)</b>		

<b>Movimenti delle azioni nell'esercizio (1)</b>	
<b>Azioni emesse</b>	
<b>Azioni rimborsate</b>	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

**BILANCIO DELLA SICAV ..... AL .....**  
**CONTO ECONOMICO**

	Conto economico al.....		Conto economico esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari quotati</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari non quotati</b>				
<b>C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA</b>				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				



	Conto economico al .....		Conto economico esercizio precedente	
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
<b>E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITÀ				
E3.1 Risultati realizzati				
E3.2 Risultati non realizzati				
<b>F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>				
<b>G. ONERI FINANZIARI</b>				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>				
<b>H. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO</b>				
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>				
I1. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA				
I2. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR				
I3. PROVVIGIONI PASSIVE A SOGGETTI COLLOCATORI				
I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTIVE INFORMATIVA AL PUBBLICO				
I5. SPESE PER CONSULENZA E PUBBLICITÀ				
I6. SPESE PER IL PERSONALE				
I6.1 salari e stipendi				
I6.2 oneri sociali				
I6.3 trattamento di fine rapporto				
I7. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI				
I8. COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI				
I9. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI				
I10. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTO DI IMMOBILI				
I11. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
<b>Risultato operativo</b>				

<b>L.</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI</b>				
<b>M.</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>				
<b>N.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
N1.	Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2.	Altri ricavi				
N3.	Altri oneri				
	<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>				
<b>O.</b>	<b>IMPOSTE (1)</b>				
O1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2.	Risparmio di imposta				
O3.	Altre imposte				
	<b>Utile/perdita dell'esercizio (1)</b>				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

### ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili delle SICAV (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio di esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi comuni di investimento aperti.

## **NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAV; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAV ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

## **INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**

### **PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL'AZIONE**

### **PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE**

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il capitale sociale

Sezione V – Altri dati patrimoniali

### **PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso

Sezione V – Oneri di gestione

Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione VII – Imposte

### **PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI**

## NOTA INTEGRATIVA

### Parte A – Andamento del valore dell'azione<sup>(1)</sup>

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore dell'azione e del *benchmark*, ove quest'ultimo sia previsto dallo statuto, nel corso dell'ultimo anno;
- 2) riportare, su base annua, il rendimento medio composto della SICAV confrontandolo con il *benchmark*, ove quest'ultimo sia previsto dallo statuto, nel corso degli ultimi 3 anni;
- 3) fornire riferimenti sull'andamento del valore dell'azione durante l'esercizio (con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore dell'azione;
- 4) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione dell'azione;
- 5) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento della SICAV rispetto al *benchmark* di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della "*Tracking Error Volatility*"<sup>(2)</sup>;
- 6) ove le azioni della SICAV siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 7) se la SICAV distribuisce dividendi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
  - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
  - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SICAV;
  - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

### Parte B – Le attività, le passività e il capitale sociale

#### Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre indicare almeno:

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli "non quotati" in quanto,

---

<sup>1</sup> Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

<sup>2</sup> Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la *performance* della SICAV e quella del *benchmark*.

presentando volumi di negoziazione poco rilevanti per ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

### Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAV, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse della società;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti della SICAV.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dalla SICAV, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività della SICAV. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività.

È infine necessario illustrare le altre componenti del patrimonio della SICAV, diverse dal portafoglio, con particolare riferimento ai beni immobili e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

## II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti armonizzati				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
– titoli di Stato		
– altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

## II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

## Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
- titoli di Stato		
- altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

### II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli "strutturati" detenuti nel portafoglio della SICAV.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata <sup>3</sup>, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per la SICAV.

#### TITOLI DI DEBITO: *DURATION* MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	<i>Duration</i> in anni		
	minore o pari a 1	compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

<sup>3</sup> La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration \text{ modificata} = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C<sub>t</sub> = capitale o flusso di cassa dovuto al momento *t*

m = scadenza finale



## II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAV (voci C1, C2 e C3 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

## II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAV alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

## Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

## Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

## II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:					
– valore corrente delle attività acquistate a pronti:					
. titoli di Stato					
. altri titoli di debito					
. titoli di capitale					
. altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):					
– attività acquistate a pronti (*):					
. titoli di Stato					
. altri titoli di debito					
. titoli di capitale					
. altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.

## II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
<b>Contratti in essere alla fine dell'esercizio:</b> – <b>valore corrente delle attività ricevute in garanzia:</b> . titoli . liquidità – <b>valore corrente dei titoli prestati:</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
<b>Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):</b> – <b>valore dei titoli prestati (*):</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

## II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 dello stato patrimoniale.

## II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci L1, L2, e L3 dello stato patrimoniale.

### Sezione III – Le passività

## III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAV a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

### III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
<b>Contratti in essere alla fine dell'esercizio:</b>  – <b>valore corrente delle attività cedute a pronti:</b>  . titoli di Stato  . altri titoli di debito  . titoli di capitale  . altre attività					
<b>Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):</b>  – <b>attività cedute a pronti (*):</b>  . titoli di Stato  . altri titoli di debito  . titoli di capitale  . altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti

## III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
<b>Contratti in essere alla fine dell'esercizio:</b> – <b>valore corrente delle attività date in garanzia:</b> . titoli . liquidità – <b>valore dei titoli ricevuti:</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
<b>Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):</b> – <b>valore dei titoli ricevuti (*):</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

### III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico della SICAV (voci O1 e O2 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		

### III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

### III.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

### III.7 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci R1, R2 e R3 dello stato patrimoniale.

#### Sezione IV – Capitale sociale

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le azioni della SICAV detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le azioni della SICAV detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del capitale sociale tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del capitale sociale				
		Anno ....	Anno ....	Anno ....
		(ultimo esercizio)	(penultimo esercizio)	(terzultimo esercizio)
Capitale sociale a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - <i>switch</i> in uscita b) dividendi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Capitale sociale a fine periodo				

#### Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAV a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:



	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Capitale
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SICAV (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
  - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
  - depositi bancari;
  - altre attività;
  - finanziamenti ricevuti;
  - altre passività;
  - garanzie e impegni;

- 3) nel caso la SICAV detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAV, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

## Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

### Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

#### I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del bilancio relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
<b>A. Strumenti finanziari quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
1. Parti di OICR				
- aperti armonizzati				
- non armonizzati				
<b>B. Strumenti finanziari non quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

## I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del bilancio va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse:  - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili  - opzioni su tassi e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:  - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili  - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni  - <i>future</i>  - opzioni  - <i>swap</i>				

### Sezione II – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1. “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

## Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e operazioni assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		

- 2) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”.

*Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso*

In tale sezione deve essere descritta almeno la composizione della voce “Commissioni di sottoscrizione e rimborso”.

*Sezione V - Oneri di gestione**V.I Costi sostenuti nel periodo*

<b>ONERI DI GESTIONE</b>	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAV			
	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui la SICAV investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore delle azioni								
4) Provvigioni passive a soggetti collocatori								
5) Spese di revisione della SICAV								
6) Spese legali e giudiziarie								
7) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
8) Altri oneri gravanti sulla SICAV (specificare)								
<b>TOTAL EXPENSE RATIO (TER)</b> (SOMMA DA 1 A 8)								
9) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
10) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAV								
11) Oneri fiscali di pertinenza della SICAV								
<b>TOTALE SPESE</b> (SOMMA DA 1 A 11)								

(\*) Calcolato come media del periodo.

(\*\*) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore delle azioni, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) “Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore delle azioni”.

(\*\*\*) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAV investe almeno il 10 per cento dell'attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato extracontabile.

(\*\*\*\*) Tale importo è calcolato sulla base dell'ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui la SICAV investe, moltiplicato per l'importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui la SICAV investe non sia disponibile, la SICAV può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.

(\*\*\*\*\*) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.

## V.2 Provvigione di incentivo

Ove la "Provvigione di incentivo" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

### Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti ed altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, "rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali", "accantonamenti per rischi e oneri", "interessi attivi su disponibilità liquide", "altri ricavi" ed "altri oneri".

### Sezione VII – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio", "Risparmio di imposta" e "Altre imposte". In questa sezione andrà descritto l'eventuale esercizio della facoltà, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, della L. 77/1983, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra comparti della SICAV, i criteri seguiti per la ripartizione.

## Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- 1) l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico della SICAV);
- 2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negoziatori, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
- 3) le utilità ricevute dalla SICAV in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negoziatori), indicando quelle ricevute da soggetti appartenenti al gruppo;
- 4) le motivazioni che hanno indotto la SICAV ad avvalersi della facoltà – ove previsto dallo statuto – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente effettuate;
- 5) il tasso di movimentazione del portafoglio della SICAV (c.d. *turnover*) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, e il patrimonio netto medio su base giornaliera.

**ALLEGATO IV.6.4****NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE  
E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI****1. Nota illustrativa della relazione semestrale**

La nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale fornisce, anche attraverso il commento dei dati contenuti nei prospetti contabili, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre, sia sulle prospettive di investimento, in relazione all'evoluzione dei mercati nei settori di interesse per l'OICR.

In particolare, dalla nota illustrativa devono risultare gli elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore sia del patrimonio in gestione sia delle quote o azioni dell'OICR in cui è ripartito.

I fondi aperti e le SICAV forniscono l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I fondi chiusi forniscono:

- l'elenco delle partecipazioni detenute;
- indicazioni circa i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

I fondi immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero soggetti facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- indicare il gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lett. b), del D.M.;
- fornire il prospetto dei cespiti disinvestiti (tav. B dell'Allegato IV.6.2) e l'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo (tav. C dell'Allegato IV.6.2).

**2. Relazione degli amministratori al rendiconto dei fondi e al bilancio delle SICAV**

Il rendiconto dei fondi e il bilancio delle SICAV sono accompagnati da una relazione degli amministratori, che illustra l'andamento della gestione dell'OICR nel suo complesso, nonché le direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento.

In particolare, la relazione contiene almeno le seguenti informazioni:

- 1) l'illustrazione dell'attività di gestione e delle direttrici seguite nell'attuazione della politica di investimento;

- 2) la descrizione di eventi di particolare importanza per l'OICR verificatisi nell'esercizio (es.: modifiche del regolamento del fondo o dello statuto della SICAV) e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico dell'esercizio;
- 3) le linee strategiche che si intendono adottare per il futuro;
- 4) l'illustrazione dei rapporti intrattenuti nell'arco dell'esercizio con altre società del gruppo di appartenenza della SGR (nonché del gruppo dell'eventuale gestore) o della SICAV, indicando in particolare l'eventuale adesione a operazioni di collocamento effettuate da soggetti del gruppo, con il relativo ammontare;
- 5) l'illustrazione dell'attività di collocamento delle quote o azioni, indicando i canali distributivi utilizzati;
- 6) in caso di performance negativa realizzata dal fondo o dalla SICAV, i motivi che hanno determinato tale risultato;
- 7) eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono avere effetti sulla gestione;
- 8) l'operatività posta in essere su strumenti finanziari derivati e le strategie seguite dal gestore in tale comparto.



**ALLEGATO V.1.1****SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO****Istruzioni per la compilazione**

Il regolamento semplificato si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Gli aspetti disciplinati nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) costituiscono normalmente elementi variabili da fondo a fondo e rappresentano i profili caratterizzanti il prodotto. Nella definizione di tali profili si esprimono la libertà contrattuale degli operatori e le scelte delle società di gestione. Lo schema proposto si limita a suggerire la denominazione, il numero e il contenuto minimo degli articoli.

La parte c) (“Modalità di funzionamento”) contiene previsioni che fanno parte integrante del contratto sottoscritto dall’investitore e che disciplinano aspetti del rapporto contrattuale che tendono ad assumere caratteristiche stabili per tutti i fondi, a prescindere dalle specifiche tipologie. Per le caratteristiche intrinseche di stabilità delle previsioni contenute in questa sezione del regolamento, le formulazioni suggerite costituiscono un tutto unico che andrà riprodotto integralmente.

È prevista poi la possibilità, in limitate, eccezionali ipotesi, di introdurre deroghe alle disposizioni contenute nella parte c) (“Modalità di funzionamento”), espungendo la previsione modificata e riportandola in apposito articolo nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) (<sup>1</sup>).

Per esigenze di chiarezza nei confronti degli investitori è necessario che ciascuna parte sia preceduta dalla seguente avvertenza: “Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

---

<sup>1</sup> A fini istruttori, nel trasmettere il testo alla Banca d’Italia, dovrà essere fornita evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte c) e inserite nella parte b).

## SCHEMA DI REGOLAMENTO

### A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

<b>Denominazione tipologia e durata del/i fondo/i</b>	Fondo/i comune/i aperto/i armonizzato/i o non armonizzato/i denominato/i ... <i>[inserire denominazione]</i>  La durata del/i fondo/i è fissata al ... salvo proroga
<b>Società di gestione del risparmio</b>	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.</i>
<b>Eventuale società promotrice</b>	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.</i>
<b>Banca depositaria</b>	<i>Indicare la denominazione, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il numero di iscrizione all'albo e le eventuali dipendenze presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del/i fondo/i e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati; indicare anche l'eventuale indirizzo Internet.</i>
<b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	<i>Indicare le fonti dove è possibile rilevare il valore della quota (es.: quotidiano, sito Internet della SGR, ecc.); indicare la periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione. È indicata l'eventuale attribuzione alla banca depositaria del compito di provvedere al calcolo del valore della quota.</i>
<b>Eventuale soggetto garante</b>	<i>Nel caso di fondi garantiti sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi della iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.</i>

## ***B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO***

### **Disposizioni necessarie**

**1. *Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche***<sup>(2)</sup>

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

**2. *Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione***

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

**3. *Regime delle spese***

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

**4. *Partecipazione al fondo***

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

### **Disposizioni eventuali**

**5. *Società promotrice distinta dal gestore***

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

**6. *Eccezionali disposizioni che derogano alle modalità di funzionamento indicate nella parte c)***

---

<sup>2</sup> Rientrano tra le altre caratteristiche anche le disposizioni in materia di “Limiti alle operazioni con parti correlate”

## **C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

### **I. Partecipazione al Fondo**

**1.** La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

**2.** La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

**3.** La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

**4.** La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

**5.** Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella parte "B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

**6.** Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

**7.** Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del prodotto".

**8.** Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

**9.** In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

**10.** A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

**11.** L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

**12.** Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

## II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

## III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

## IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

## V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo

per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

## **VI. Rimborso delle quote**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l’orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) del presente regolamento.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B (“Caratteristiche del prodotto”) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.

## VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non rimosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non rimosse.



**ALLEGATO V.2.1**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI  
REGOLAMENTI**

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL FONDO....

SGR

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO ALLA  
DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO	DATA DI EFFICACIA



## ALLEGATO V.3.1

## CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI

### 1. Compensazione delle operazioni

Ai fini della determinazione degli impegni possono essere compensati:

1. gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di compravendita a termine che rispondono ai criteri seguenti:
  - a) le operazioni devono avere identico sottostante e scadenza. È consentito un disallineamento delle scadenze solo se queste differiscono:
    - per non più di sette giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua compresa tra un mese e un anno;
    - per non più di trenta giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua superiore a un anno;
  - b) l'esposizione a un rischio creata da un'operazione deve essere di segno opposto rispetto a quella creata dall'altra <sup>(1)</sup>.

Ove la compensazione riguardi operazioni di segno opposto che determinano impegni di valore diverso, la differenza deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo;

2. le posizioni sottostanti agli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto titoli di singoli emittenti, calcolate secondo quanto stabilito nel successivo par. 2, con le medesime posizioni del sottostante in portafoglio, avente segno opposto, del fondo (es.: l'acquisto di un'opzione *put* sul titolo X compensa ed è compensata da una posizione lunga sul titolo X presente nel portafoglio del fondo)<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>;

Ove la compensazione determini una differenza positiva dell'impegno relativo alla posizioni in derivati rispetto alla posizione del sottostante in portafoglio, la differenza positiva deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo.

---

<sup>1</sup> Così, ad esempio, un *future* venduto o una vendita a termine sul titolo X compensa (ed è compensato da) un *future* acquistato o da un acquisto a termine sul titolo X; una *call option* acquistata sul titolo Y compensa (ed è compensata da) una *call option* venduta sul titolo Y; un *future* acquistato o un acquisto a termine sul titolo Z compensa (ed è compensato da) una *put option* acquistata sul titolo Z.

<sup>2</sup> Nel caso di strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria, le posizioni sottostanti al derivato, calcolate secondo quanto stabilito nel successivo par. 2, possono essere compensate, oltre che con le medesime posizioni dei sottostanti in portafoglio, anche con strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione (sulla base di parametri quali la valuta di denominazione, la vita residua o di indicatori sintetici quali la *duration*) con quelli consegnabili.

<sup>3</sup> Nel caso di contratti *future* standardizzati su indici di borsa, la compensazione può essere effettuata con titoli il cui prezzo concorre al calcolo dell'indice e il cui andamento abbia una stretta correlazione con quello dell'indice stesso.

## 2. Calcolo degli impegni

Rientrano nel calcolo degli impegni complessivi assunti dal fondo:

- a) nel caso delle opzioni, il valore corrente delle attività sottostanti moltiplicato per il fattore *delta* dell'opzione <sup>(4)</sup>.

Le SGR che gestiscono fondi con una consistente operatività in opzioni adottano idonee misure organizzative al fine di tenere sotto controllo i fattori di rischio diversi dal *delta*;

- b) nel caso dei *future* acquistati o venduti, nonché di operazioni di compravendita a termine <sup>(5)</sup>, il valore del contratto (es.: capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice nel caso di *future* su indici, prezzo di regolamento del contratto nel caso di compravendita a termine);

- c) nel caso di strumenti finanziari derivati la cui esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti, diversi da quelli indicati sub a) e b), l'impegno corrisponde al capitale di riferimento del contratto.

## 3. Operazioni di copertura del rischio di cambio

Non danno origine a impegni le operazioni volte a coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo. A tal fine, le operazioni devono mantenere una costante e stretta correlazione per durata, valuta e importo con le posizioni in valuta presenti nel fondo e oggetto di copertura.

---

<sup>4</sup> Come noto, il fattore *delta* esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e la variazione unitaria di prezzo dell'attività sottostante. Esso approssima la probabilità di esercizio del contratto.

<sup>5</sup> Si ricorda che sono equiparate ai *future* le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni, ad eccezione di quelle su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati da regolare alla prima data utile di liquidazione.

## ALLEGATO V.3.2

**ESPOSIZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI  
FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI  
(OTC)**

**1. Determinazione del rischio di controparte**

Nelle transazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) l'OICR può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni.

Il rischio di controparte è determinato:

1. calcolando l'esposizione al rischio di controparte, pari al c.d. "equivalente creditizio" determinato secondo il "metodo del valore corrente" (cfr. par. 2), al netto di eventuali garanzie (cfr. par. 4);
2. moltiplicando l'"equivalente creditizio" per l'1,6 per cento.

**2. Calcolo dell'equivalente creditizio**

L'"equivalente creditizio" è calcolato secondo il "metodo del valore corrente" che consente di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore del fondo. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l'OICR dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione, se positivo, e l'esposizione creditizia futura calcolati secondo i seguenti criteri.

**2.1 Calcolo del costo di sostituzione <sup>(1)</sup>**

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo quando all'OICR spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i *future* e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore del fondo fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento del calcolo.

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo del costo di sostituzione, le SGR possono, sulla base di una valutazione di sostanziale equivalenza, fare riferimento al valore utilizzato nel calcolo del valore del fondo, determinato secondo i criteri di valutazione degli strumenti finanziari derivati OTC indicati nel Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, par. 2.2.1.

## 2.2 Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto *time value* che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Per i contratti con scambi multipli del capitale le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

**TAVOLA 1 - CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE CREDITIZIA FUTURA**

DURATA RESIDUA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO	CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE	CONTRATTI SU METALLI PREZIOSI ECCETTO ORO	CONTRATTI SU ALTRE MERCI E ALTRI CONTRATTI
Fino a 1 anno	0%	1%	6%	7%	10%
Oltre 1 anno e fino a 5 anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre 5 anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i *basis swap* in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

Per i contratti strutturati che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli *equity index swap*), la vita residua è pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione; in ogni caso, per i contratti sui tassi d'interesse con vita residua finale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, la percentuale da applicare al valore nominale del contratto non deve essere inferiore allo 0,5 per cento.

## 3. Compensazione contrattuale

L'esposizione a fronte di contratti derivati OTC può essere ridotta in presenza di accordi di compensazione contrattuale.

### 3.1 Tipi di compensazione ammissibili

Il rischio di credito e/o di controparte sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione tra un fondo e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un fondo e la sua controparte.

### 3.2 Condizioni per il riconoscimento

La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che l'OICR abbia:

- 1) stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'OICR ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto 1), i diritti e gli obblighi del fondo sono limitati all'importo netto di cui al punto 1), in conformità del diritto:
  - dello Stato nel quale la controparte è costituita;
  - che disciplina le singole operazioni compensate;
  - che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
- 3) istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

La Banca d'Italia, dopo essersi consultata, se necessario, con le altre autorità competenti in materia, accerta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

In relazione al disposto dell'articolo 203 del TUF, la Banca d'Italia riconosce effetti di riduzione del rischio, anche in assenza dei pareri di cui al precedente punto 2), agli accordi di compensazione contrattuale per i quali il diritto applicabile - in relazione alle controparti, alle operazioni compensate e a qualsiasi

contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale - sia esclusivamente il diritto italiano.

### 3.3 Effetti della compensazione

#### 1) Contratti di novazione

L'equivalente creditizio dei contratti derivati oggetto del contratto di novazione, da ponderare in base alla pertinente controparte, può essere determinato tenendo conto del contratto medesimo.

#### 2) Altri accordi di compensazione

Il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'OICR, il costo corrente di sostituzione viene considerato nullo.

L'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

$$M_{\text{netto}} = 0,4 * M_{\text{lordo}} + 0,6 * \text{RNL} * M_{\text{lordo}}$$

dove:

- $M_{\text{netto}}$  = importo ridotto relativo alla esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;
- $M_{\text{lordo}}$  = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi nell'accordo di compensazione, calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla Tavola 1;
- RNL = "proporzione netto-lordo": può essere determinata, alternativamente, secondo uno dei due metodi seguenti:
  - calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti stipulati con la medesima controparte inclusi nell'accordo di compensazione;
  - calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti e la somma dei costi lordi di sostituzione, calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in tutti gli accordi di compensazione bilaterali stipulati dal fondo.

Una volta prescelto il metodo di calcolo della proporzione netto-lordo, l'OICR applica sistematicamente tale metodo.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.



#### **4. Garanzie**

Ai fini della determinazione dell'esposizione al rischio di controparte, l'OICR può tenere conto delle garanzie ricevute, purché esse abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano rappresentate da liquidità o da titoli di rapida e sicura liquidabilità depositati presso la banca depositaria;
- siano legalmente vincolanti per tutte le parti coinvolte e azionabili in tutte le giurisdizioni rilevanti;
- possano essere escusse dall'OICR in qualsiasi momento;
- il loro valore non sia positivamente correlato con il merito creditizio della controparte garantita;
- siano valutate secondo gli stessi criteri adottati per valutare le attività del fondo; a tale valutazione va applicato uno scarto di garanzia pari all'8 per cento nel caso in cui l'esposizione al rischio di controparte e la garanzia ricevuta non siano denominate nella stessa valuta.

## ALLEGATO VI.5.1

**COMUNICAZIONI PER L'OFFERTA IN ITALIA DI  
OICR ARMONIZZATI**

SCHEDA N.1

**COMUNICAZIONE PER L'OFFERTA  
IN ITALIA DI OICR ARMONIZZATI**→ **PAESE D'ORIGINE:**

---

→ **DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'OICR:**

---

**SEZIONE A****COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

- ☐ SICAV SENZA COMPARTI
- ☐ FONDI COMUNI SENZA COMPARTI
- ☐ SICAV MULTICOMPARTO
- ☐ FONDI MULTICOMPARTO
- ☐ SICAV ETEROGESTITE
- ☐ NUOVI PRODOTTI (*altri fondi gestiti dalla stessa società, altri comparti, ecc.*)  
(barrare la casella interessata)

→ **SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO O DELLE SICAV ETEROGESTITE:**

---

→ **DENOMINAZIONE E VALUTA DEL FONDO (O DELLA SICAV) O DEL SINGOLO COMPARTO:**

---

→ **DENOMINAZIONE E VALUTA DEI PRODOTTI GIÀ OFFERTI IN ITALIA** (*indicare eventuali variazioni intervenute, es.: cambio di denominazione, fusione, liquidazione, ecc.*):

---

→ **SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI :**

INDIRIZZO:

\_\_\_\_\_

NOME, TELEFONO, FAX E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA PERSONA DA CONTATTARE:

\_\_\_\_\_

→ **SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA:**

INDIRIZZO:

\_\_\_\_\_

NOME, TELEFONO, FAX E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA PERSONA DA CONTATTARE:

→ **BANCA DEPOSITARIA:**

\_\_\_\_\_

→ **SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE:**

\_\_\_\_\_

→ **REFERENTE PRESSO CUI SI È ELETTO DOMICILIO IN ITALIA:**

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

\_\_\_\_\_

→ Documenti da allegare alla comunicazione:

- ☐ ATTESTATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL PAESE D'ORIGINE
- ☐ REGOLAMENTO DEL FONDO O ATTI COSTITUTIVI DELLA SICAV MUNITI DI ATTESTAZIONE DI VIGENZA  
*(IL REGOLAMENTO DEL FONDO, O LO STATUTO DELLA SICAV, NON SONO INVIATI NELLE IPOTESI IN CUI IL CONTENUTO SOSTANZIALE DI DETTI DOCUMENTI SIA TRASFUSO NEL PROSPETTO INFORMATIVO. TALE CIRCOSTANZA È ATTESTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE)*
- ☐ PROSPETTO INFORMATIVO MUNITO DI ATTESTAZIONE DI VIGENZA
- ☐ NOTA INFORMATIVA SUL MODULO ORGANIZZATIVO
- ☐ ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

OICR che già offrono le proprie quote/azioni in Italia

**LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'OFFERTA DI ULTERIORI PRODOTTI ARMONIZZATI PUÒ FARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE GIÀ INVIATA, SE ANCORA VALIDA, FATTA ECCEZIONE PER L'ATTESTATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO ALLA DIRETTIVA 85/611/CEE, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA, RILASCIATO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ DEL PAESE D'ORIGINE. LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI NON INVIATI È ATTESTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE.**

#### SEZIONE B

#### INTEGRAZIONE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

1. Questo invio segue un'interruzione del termine per l'offerta a seguito di rilievi formulati o chiarimenti richiesti dalla Banca d'Italia ?

☐ SÌ

☐ NO

Barrare la casella che interessa

In caso di risposta affermativa, dalla data di ricezione della presente comunicazione decorre un nuovo termine di due mesi per la commercializzazione in Italia.

2. Le integrazioni trasmesse sono attinenti a:

- ☐ MODULO ORGANIZZATIVO
- ☐ ALTRO (specificare le integrazioni trasmesse)  
*(barrare la casella interessata)*

**DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

SCHEDA N. 2

<p style="text-align: center;"><b>OFFERTA IN ITALIA DI OICR ARMONIZZATI: MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE GIÀ TRASMESSA</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

→ **PAESE D'ORIGINE:**

---

→ **DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'OICVM:**

---

1. Modifiche da sottoporre in via preventiva alla Banca d'Italia attinenti a:

☐ **MODULO ORGANIZZATIVO**

Indicare sinteticamente il contenuto e le motivazioni della modifica e il punto esatto del documento inviato ove è riportata:

---

---

2. Altre modifiche, non soggette a comunicazione preventiva attinenti a:

☐ **PROSPETTO INFORMATIVO**☐ **SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI (\*)**☐ **SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA (\*)**☐ **ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI**☐ **ALTRO**

*(barrare la casella interessata)*

*(\*) indicare i riferimenti del nuovo soggetto*

Indicare sinteticamente il contenuto e le motivazioni della modifica e il punto esatto del documento inviato ove è riportata:

---

---

**DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**



## ALLEGATO VI.5.2

**NOTA INFORMATIVA SUL MODULO ORGANIZZATIVO  
ADOTTATO DALL'OICR ARMONIZZATO****1. Soggetto incaricato dei pagamenti/soggetto che cura l'offerta**

Vanno indicati:

- le modalità di realizzazione dei trasferimenti delle somme (connesse con le sottoscrizioni, i rimborsi e la corresponsione di dividendi) sui conti accesi presso il soggetto incaricato dei pagamenti, con particolare riferimento ai tempi necessari per il successivo accredito dell'importo netto all'OICR armonizzato o ai partecipanti;
- i flussi informativi predisposti tra l'OICR armonizzato, il soggetto che cura l'offerta e il soggetto incaricato dei pagamenti necessari alla tempestiva esecuzione delle richieste di sottoscrizione, di rimborso e di pagamento dei proventi.

Qualora l'OICR armonizzato si avvalga di più soggetti incaricati dei pagamenti andranno indicate le specifiche funzioni attribuite a ciascuno.

**2. Soggetti incaricati del collocamento (ove rilevante)**

Vanno illustrati:

- i compiti affidati ai collocatori;
- le modalità operative adottate dai collocatori con particolare riferimento alla procedura di inoltro delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso di quote o azioni presentate dagli investitori;
- i flussi informativi esistenti con l'OICR armonizzato, il soggetto che cura l'offerta e con il soggetto incaricato dei pagamenti;
- gli altri incarichi.

**3. Modalità di esercizio dei diritti patrimoniali e sociali**

Vanno indicate le misure adottate per garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali e sociali dei partecipanti residenti in Italia, le modalità e la frequenza della pubblicazione del valore della quota del fondo o delle azioni della SICAV, nonché le modalità adottate per fornire al pubblico le altre informazioni indicate dalla Consob con il regolamento previsto dall'art. 42 del TUF.

Se l'OICR armonizzato è costituito nella forma di SICAV, occorre specificare:

- l'informativa resa in ordine agli eventi sociali;
- le modalità e i tempi di deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;
- l'eventuale predisposizione di moduli prestampati per il rilascio delle deleghe di voto e/o per l'esercizio del voto per corrispondenza;
- le procedure approntate per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia (es.: voto per delega o per corrispondenza, soggetto deputato all'inoltro delle schede per la votazione, ecc.).



## ALLEGATO VII.1.1

**PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2003  
IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE <sup>(1)</sup>**

**Premessa**

Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza individuano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nei medesimi Testi unici ovvero nelle relative disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza e disciplinano le procedure che conducono all'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (art. 145 del Testo unico bancario e art. 195 del Testo unico della finanza).

La procedura disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario. A tale procedura, infatti, si ispira quella relativa alle violazioni di norme in tema di attività di intermediazione mobiliare, contenuta nell'art. 195 del Testo unico della finanza.

Quest'ultima procedura sanzionatoria, in considerazione della ripartizione delle funzioni di vigilanza nel settore dell'intermediazione mobiliare tra la Banca d'Italia e la Consob, presenta taluni tratti distintivi rispetto a quella disciplinata dal Testo unico bancario.

In particolare, la procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza è avviata su proposta della Banca d'Italia o della Consob, sulla base di accertamenti relativi ad aspetti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.

In relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza maturata in sede di applicazione della disciplina e agli indirizzi giurisprudenziali in materia, si rende necessario prevedere una disciplina compiuta e aggiornata delle diverse fasi in cui si articola l'iter per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Le disposizioni riportate in allegato trovano applicazione nei confronti dei soggetti che operano presso i seguenti intermediari non bancari:

- I) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario e istituti di moneta elettronica (IMEL);
- II) società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR) e società di investimento a capitale variabile (SICAV).

La procedura relativa agli intermediari sub I) è disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario, mentre quella relativa agli intermediari sub II) è disciplinata dall'art. 195 del Testo unico della finanza.

Le fasi salienti delle predette procedure sono le seguenti <sup>(2)</sup>:

- a) contestazione delle irregolarità da parte della Banca d'Italia;

<sup>1</sup> Pubblicato in G. U. n. 220 del 22 settembre 2003, serie generale.

<sup>2</sup> Nel caso di procedura sanzionatoria ex art. 195 del Testo unico della finanza, la proposta di irrogazione delle sanzioni (cfr. lett. c) è formulata al Ministero dell'Economia e delle finanze e gli adempimenti richiamati nelle lett. d) ed e) sono di competenza del Ministero medesimo.

- b)* presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti interessati;
- c)* valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle finanze;
- d)* emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- e)* comunicazione del decreto sanzionatorio ai soggetti interessati e all'intermediario responsabile in solido da parte della Banca d'Italia.

Infine, si segnala che le disposizioni riportate in allegato relative alla procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza si riferiscono solo a fatti il cui accertamento rientra nella competenza della Banca d'Italia.

## ALLEGATO VII.1.1/1

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA  
AMMINISTRATIVA

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Fonti normative**

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito “TUB”):

- art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di intermediari finanziari e di IMEL;
- art. 143, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;
- art. 144, che indica le norme del medesimo TUB la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito “TUF”):

- art. 188, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;
- art. 189, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per l'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 15, commi 1 e 3, 17, 80, comma 7, del medesimo TUF;
- art. 190, che indica le norme del TUF la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob - determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.

Si richiamano, inoltre:

- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 del TUB e dall'art. 195 del TUF;

- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del TUB;
- l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, che richiama la procedura prevista dall'art. 195 del TUF ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri;
- l'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, che richiama la procedura prevista dall'art. 145 del TUB ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità;
- l'art. 11, comma 2, della l. 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del TUB per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini e le modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;
- il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.

## 2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti che operano presso gli intermediari di seguito indicati:

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB <sup>(3)</sup>;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- istituti di moneta elettronica (IMEL).

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- i responsabili della revisione contabile, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

<sup>3</sup> I riferimenti agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale riguardano anche gli intermediari esteri, iscritti nel predetto elenco speciale, che abbiano esperito la procedura prevista dal D.M. 28 luglio 1994.

La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 133, comma 3, del TUB (induzione in altri del falso convincimento di essere sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 TUB); 139, commi 1 e 3, del TUB (partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo); 140, comma 1, del TUB (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari); 143 del TUB (emissione di valori mobiliari); 189 del TUF (partecipazioni al capitale).

### **3. Responsabili dei procedimenti amministrativi**

I responsabili del procedimento amministrativo di cui alle presenti disposizioni sono - relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3) – il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

## *SEZIONE II*

### *PROCEDURA SANZIONATORIA*

#### **1. Fasi della procedura**

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del TUB si articola nelle seguenti fasi:

- contestazione delle irregolarità;
- presentazione delle controdeduzioni;
- valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle finanze;
- emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- comunicazione e pubblicazione del decreto.

La procedura disciplinata dall'art. 195 del TUF si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di volta in volta specificati.

##### *1.1 Contestazione delle irregolarità*

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

La contestazione avviene mediante apposita notifica della lettera di contestazione entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero). Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia, il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre autorità).

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarità;
- la descrizione dell'irregolarità;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della l. 689/1981 che, nel richiamare le modalità previste dal codice di

procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (<sup>4</sup>).

A tal fine, gli intermediari forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.

La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del TUB, gli intermediari ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 195, comma 9, del TUF.

La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'intermediario di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

### *1.2 Presentazione delle controdeduzioni*

I soggetti responsabili delle violazioni e gli intermediari di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante dell'intermediario) o da alcuni di essi.

Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.

Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

### *1.3 Valutazione delle controdeduzioni*

La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni è formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia può sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.

---

<sup>4</sup> Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione <sup>(5)</sup>. Resta, comunque, ferma la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.

Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili.

La proposta per l'irrogazione delle sanzioni formulata ai sensi dell'art. 195 del TUF è indirizzata al Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'entità della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla l. 689/1981. In tale ambito, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale — con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario — ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.

Conseguentemente, per la fissazione dell'entità della sanzione rilevano altresì:

- le ipotesi di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
- i casi di reiterazione della condotta irregolare;
- l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi.

#### *1.4 Emanazione del decreto sanzionatorio*

L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del TUF, all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'Economia e delle finanze.

#### *1.5 Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio*

La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati e all'intermediario solidalmente responsabile.

La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale è contenuta la motivazione del provvedimento.

Il decreto sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.



Il decreto di applicazione delle sanzioni previsto dall'art. 144, commi 3 e 4 del TUB è pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese dell'intermediario, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia alla Banca d'Italia.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del TUF, a tali adempimenti provvede il Ministero dell'Economia e delle finanze; è prevista altresì la pubblicazione per estratto sul bollettino della Banca d'Italia. Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle finanze, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

## **2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento**

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del TUB, alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal d.p.r. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato all'intermediario di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, gli intermediari, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il decreto sanzionatorio può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede l'intermediario cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, è competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è notificata al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarità per le quali è stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimità della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.

Il decreto della Corte d'Appello è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.